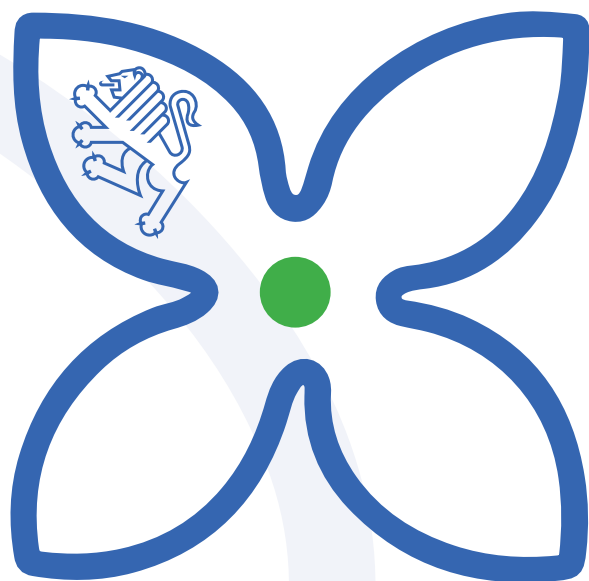




le Médiateur
de la Vallée d'Aoste
il Difensore
CIVICO

della Valle d'Aosta

Garant des droits des personnes handicapées
Garante dei diritti delle persone con disabilità

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI
GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
NELL'ANNO **2025**

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI

GARANTE DEI DIRITTI

DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

NELL'ANNO 2025

La presente Relazione sull'attività svolta nell'anno 2025 dalla Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Autonoma Valle d'Aosta è inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

*La Difensora civica nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità
Adele Squillaci*

*Ufficio del Difensore civico
della Regione Autonoma Valle d'Aosta
Via Boniface Festaz, 46
11100 AOSTA*

*Tel. 0165-526081 / 526082
E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it
Pec: difensore.civico@legalmail.it
Sito internet www.consiglio.vda.it
nella sezione Difensore civico*

Principali Abbreviazioni Bibliografiche

a.a. = anno accademico.
 abr. = abrogato.
 C. App. = Corte d'Appello
 art. / artt. = articolo / articoli.
 cap. / capp. = capitolo / capitoli.
 c.c. = codice civile.
 c.c.n.l. = contratto collettivo nazionale di lavoro.
 C.d.M. (CdM) = Consiglio dei Ministri.
 C.E.D.U. (CEDU) = Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
 circ. = circolare.
 co. = comma.
 comb. disp. = combinato disposto.
 conv. = convertito.
 Cost. = Costituzione della Repubblica italiana.
 c.p. = codice penale.
 c.p.c. = codice di procedura civile.
 c.p.p. = codice di procedura penale.
 C.S.M. (CSM) = Consiglio Superiore della Magistratura.
 D.C.G. (DCG) = Decreto del Capo del Governo.
 D.D.L. = disegno di legge.
 disp. att. = disposizioni di attuazione.
 disp. prel. = disposizioni preliminari al Codice civile.
 disp. trans. = disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana.
 d.l. = Decreto Legge.
 d.r. = Decreto del Presidente della Repubblica.
 d.lgs = Decreto legislativo.
 D.M. (DM) = Decreto Ministeriale.
 D.P.R. (DPR) = Decreto del Presidente della Repubblica.
 ex multis: fra i tanti autori (che si sono occupati della materia).
 G.U. (GU) = Gazzetta Ufficiale. - G.U.C.E.
 (GUCE) = Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
 l. = Legge.
 l.r. = legge regionale.
 o.m. = ordinanza ministeriale
 P.A. = Pubblica Amministrazione
 p. (pg. – pag.) / pp. (pgg. – pagg.) = pagina / pagine.
 par. / parr. = paragrafo / paragrafi.
 P.M. = pubblico ministero.
 RAVA = Regione Autonoma Valle d'Aosta.
 reg. = regolamento.
 ris. = risoluzione.
 R.M. = risoluzione ministeriale.
 sent. / sentt. = sentenza / sentenze.
 tratt. = trattato.
 T.U. (TU) = Testo Unico.

INDICE

INDICE	4
INTRODUZIONE.....	6
RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA E DEI SERVIZI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ.....	8
1. Premessa.....	8
2. Cenni in merito alla legislazione nazionale e interventi di legislatori regionali sulla disabilità.....	9
2.1. Le novità e le modifiche della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, introdotte dai decreti attuativi della legge 227/2021.	16
2.2. La normativa sulla disabilità e l'applicazione in materia di Protezione civile.	23
2.3. Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.	24
3. La normativa comunitaria e internazionale in favore delle persone con disabilità.	26
4. La normativa regionale.....	30
4.1 Revisione legge regionale n. 14 del 18/04/2008	34
5. I servizi offerti alle persone con disabilità.	35
5.1. Il trasporto per disabili.	35
5.2. Gli interventi economici di sostegno e promozione sociale.....	39
5.3. L’inclusione scolastica.	42
5.4. Le iniziative sportive in favore delle persone con disabilità.....	52
5.5. Il collocamento mirato.	58
5.6. L’invalidità civile, la disabilità e le tutele.	63
L’ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO, IL BILANCIO DELL’ATTIVITÀ E DEFINIZIONE DI DISABILITÀ ED INVALIDITÀ.....	65
1. Il rapporto con il cittadino e l’organizzazione dell’ufficio.....	65
2. Il bilancio generale dell’attività.....	69
3. L’invalidità e la disabilità.....	74
4. Le attività divulgative e complementari in materia di disabilità.....	78
OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE	84
APPENDICE.....	93
ALLEGATO 1 – Elenco attività complementari.	94
ALLEGATO 2 – Regione Autonoma Valle d’Aosta.	97
ALLEGATO 3 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.....	99

ALLEGATO 4 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	100
ALLEGATO 5 – Comuni valdostani convenzionati.	101
Comune di Aosta.....	101
Comune di La Salle	101
ALLEGATO 6 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	102
ALLEGATO 7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	103
ALLEGATO 8 – Questioni tra privati.	104

INTRODUZIONE

Le relazioni che ogni anno il Difensore civico, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 *“Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)”* presenta sono frutto del lavoro della stessa e dei collaboratori dell'Ufficio difesa civica.

La presente Relazione per l'anno 2025 riguarda la funzione di Garante per i diritti delle persone con disabilità, come previsto dagli articoli 2quinquies e 2sexies della succitata l.r. 17/2001, ferme restando le funzioni di Difensore civico, di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, oltre a quelle di Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Le istanze dei cittadini, nel corso di colloqui quasi totalmente in presenza con la Garante, sono il punto di partenza per comprendere la domanda o il quesito posti.

Particolarmente per persone con disabilità si tratta di capire cosa li ha portati a chiedere un confronto, iniziando da una sintesi del loro vissuto e delle difficoltà incontrate. Ciò comporta comprensibilmente che l'Ufficio difesa civica, talvolta, dedichi più tempo per un primo incontro con le persone con disabilità.

Resta centrale capire il problema rappresentato, con un giusto ed equilibrato spirito solidale, per poter dare informazioni, suggerimenti o consigli che possano essere utili agli interessati e ai loro *caregiver*. Anche nell'anno in esame si è cercato, con interventi formativi mirati per l'Ufficio di difesa civica di migliorare la capacità di ascolto dei cittadini, con particolare riferimento a coloro che soffrono di problemi di salute mentale.

Per facilitare la lettura, si rammenta che i colori delle copertine delle relazioni relativi alle varie funzioni del Difensore civico sono diversi.

Le relazioni saranno pubblicate sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it) nella sezione che riguarda l’Ufficio difesa civica.

Inoltre, l'allegato relativo ai casi trattati si presenta leggermente modificato rispetto agli anni precedenti, poiché non sono stati inclusi gli enti locali che non hanno registrato alcun caso.

La Garante, nel rispetto dei principi richiamati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 8, agisce sempre nell’intento della promozione della tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità

e dei loro *caregiver* familiari, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale.

Attori importantissimi in questa delicata materia sono senz'altro i servizi sociali, le istituzioni scolastiche, gli enti locali e il "Terzo settore", che accompagnano e talvolta sostengono utenti fragili e bisognosi.

Si segnala, ad ogni buon fine, che la relazione inizia con una breve sintesi della normativa nazionale, internazionale e regionale in materia di disabilità, richiamando i principali riferimenti normativi reperibili anche sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), nella sezione dedicata al Difensore civico nella funzione di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Qualche cenno è stato dedicato anche agli interventi più recenti in materia di disabilità la cui attuazione è attesa per l'anno 2026/2027.

La relazione prosegue con una breve descrizione dei servizi offerti alle persone con disabilità nella nostra Regione e all'organizzazione dell'Ufficio, al bilancio delle attività nonché alle definizioni di disabilità ed invalidità. Si conclude con alcune osservazioni e riflessioni.

Come lo scorso anno, si è ritenuto opportuno fornire riferimenti e numeri per individuare, con non poche difficoltà, le persone con disabilità presenti in Valle d'Aosta e la descrizione dei servizi erogati dalla Regione, sulla base dei dati forniti dalla Presidenza della Regione e dagli Assessorati competenti.

Concludo ringraziando il Consiglio regionale per la fiducia che mi è stata accordata e estendo i ringraziamenti in particolare al Presidente del Consiglio, ai consiglieri componenti della Prima Commissione, all'Ufficio di Presidenza, nonché al Segretario generale con il suo staff e le strutture dirigenziali del Consiglio per la collaborazione e il supporto ricevuti; agli Amministratori dei Comuni e delle *Unités des Communes valdôtaines*, nonché al Presidente della Regione, all'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali, all'Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie, all'Assessorato Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibili, all'Assessorato Opere pubbliche, Territorio Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, all'Università della Valle d'Aosta - *Université de la Vallée d'Aoste* e all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Infine, tengo in particolar modo a ringraziare i dipendenti assegnati a questo Ufficio dal Consiglio regionale che quotidianamente hanno lavorato nell'Ufficio difesa civica: le signore Pia Morise, Patrizia Sharon Guyon Pellissier, i funzionari Dario Detti e Annamaria Nuvolari.

Adele Squillaci

RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA E DEI SERVIZI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

1. Premessa.

Una breve sintesi dell'iter che ha condotto al riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità parte necessariamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che nel 2000 ha messo al centro di ogni riflessione la tutela dei diritti dei cittadini.

Il preambolo sottolinea l'importanza di valori come dignità, libertà, uguaglianza e solidarietà, mentre l'articolo 21 della Carta vieta qualsiasi forma di discriminazione, includendo le persone con disabilità tra le possibili destinatarie di comportamenti scorretti. Nel 2006, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, approvata dalle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 a New York, ha rappresentato un importante passo avanti, sottolineando principi come il rispetto per la dignità, la non discriminazione, la partecipazione nella società e l'accettazione delle differenze.

L'obiettivo è aumentare l'inclusione sociale delle persone con disabilità. Gli Stati hanno assunto perciò l'impegno di attuare il principio di non discriminazione, valorizzando l'unicità di ogni persona e lo sviluppo dei valori. La legislazione nazionale è arrivata recentemente ad una definizione moderna di disabilità, nozione non prevista nella Costituzione italiana che riconosce comunque, attraverso gli articoli 2, 3, 10, 32 e 38, la pari dignità sociale e il diritto alla salute, impegnandosi a rimuovere ostacoli per lo sviluppo della persona. Inoltre, il diritto a ricevere aiuti è garantito per le persone inabili al lavoro.

Si citano stime significative per sottolineare l'importanza di garantire diritti alle persone con disabilità.

Circa una persona su dieci nel mondo ha una disabilità, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che oltre un miliardo di persone, circa il 16% della popolazione mondiale, viva con disabilità. Circa 110-190 milioni di individui è costretto ad affrontare difficoltà quotidianamente. Inoltre, l'UNICEF riporta che vivono nel mondo 240 milioni di bambini e adolescenti con disabilità, molti dei quali tra l'altro fanno più fatica a ricevere un'istruzione rispetto ai loro coetanei senza disabilità.

Nell'Unione Europea, il 22% della popolazione ha una disabilità, pari a circa 13 milioni di persone. In Italia, circa 3 milioni rappresentano persone con grave disabilità e il numero aumenta considerando le disabilità meno gravi e gli anziani. L'aumento dell'aspettativa di vita porta a più patologie croniche e disabilità.

Negli ultimi anni si sono cercate a livello nazionale, europeo e internazionale definizioni chiare della disabilità, con un focus sull'aspetto sociale e le barriere esistenti.

L'OMS propone un concetto che si concentra sulle potenzialità individuali e su cosa le persone possono fare in autonomia.

Ci si soffermerà nei prossimi paragrafi sulle novità introdotte dal legislatore anche in termini di definizioni.

2. Cenni in merito alla legislazione nazionale e interventi di legislatori regionali sulla disabilità.

Ci si permette di riprendere di seguito i concetti espressi nella Relazione del 2024 sulla legge 104/1992, che accoglie tra l'altro le novità introdotte nel 2024 e 2025 dai decreti attuativi della legge delega in materia di disabilità del 2021.

Già antecedentemente all'ultima riforma, la legge 104/1992 mirava a superare l'emarginazione sociale delle persone con disabilità, garantendo diritti e doveri.

La finalità è quella di coordinare obiettivi di prevenzione e riabilitazione, fornendo sostegno economico e assistenza. La legge definiva "portatori di handicap" le persone con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che causano difficoltà nelle relazioni, nell'apprendimento o nell'integrazione lavorativa, emarginazione o svantaggio sociale e riduzione dell'autonomia.

Si mirava a eliminare gli svantaggi, promuovendo l'inclusione sociale attraverso la sinergia tra scuola, servizi sanitari e socio-assistenziali. La legge 104/1992 definiva anche la persona con handicap grave, prevedendo benefici, rivolti agli interessati e alle loro famiglie.

Le amministrazioni pubbliche hanno il dovere di garantire l'accesso a prestazioni che rimuovano le condizioni invalidanti. La legge 104/1992 e s.m.i. si concentra sull'integrazione sociale e scolastica, sulla realizzazione di centri socio-riabilitativi e sull'inclusione in attività sportive, turistiche e ricreative. L'art. 24 della stessa tratta le barriere architettoniche in edifici pubblici e privati, mentre l'art. 31 si concentra sull'abbattimento delle barriere negli edifici di edilizia residenziale pubblica.

In merito alla normativa concernente l'accessibilità e le barriere architettoniche che regolano la progettazione dell'edilizia residenziale privata e pubblica, il legislatore è intervenuto sulla materia, già con la legge 9 gennaio 1989, n. 13 *"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici"* e con il successivo Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 *"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere"*

architettoniche", sancendo alcuni principi che restano tutt'ora di riferimento per la progettazione che contempli il superamento delle barriere architettoniche.

Per gli edifici pubblici la materia è stata nuovamente regolamentata dal D.P.R. n. 503/1996 *"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici spazi e servizi pubblici"*.

Tale complesso settore, oggetto di più interventi normativi, è stato ripreso e innovato dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni (*Testo unico in materia di edilizia*).

La legge 13/1989 e il decreto ministeriale 236/1989 hanno stabilito principi per il superamento delle barriere architettoniche. Il D.P.R. 503/1996 ha regolamentato la materia per gli edifici pubblici, ripreso e innovato dal D.P.R. 380/2001, che definisce i livelli di accessibilità, visitabilità e adattabilità.

Nel contesto della progettazione, l'accessibilità rappresenta il livello massimo di fruibilità, consentendo anche alle persone con ridotta capacità motoria o sensoriale di utilizzare spazi e attrezzature in modo autonomo e sicuro. La visitabilità, invece, garantisce l'accesso a spazi di relazione e servizi igienici. È fondamentale che ogni unità immobiliare sia visitabile, salvo eccezioni, per rispettare i diritti delle persone con disabilità.

La giurisprudenza ha confermato l'importanza di queste norme, sottolineando che le decisioni di rimuovere barriere architettoniche non possono essere considerate innovazioni per evitare le spese associate. Occorre invece bilanciare il sacrificio del disabile che non può utilizzare le scale con la limitazione di godimento delle parti comuni degli altri condomini. Tra le tante pronunce si rammenta una sentenza del Tribunale di Milano del 20 luglio 2021, n. 6312 che precisa quanto segue. *"Unico limite alle innovazioni finalizzate ad abbattere barriere architettoniche rimane solo quello del pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del cittadino"*.

Recentemente, sentenze, come quella del Tribunale di Velletri nel 2023, hanno ribadito che né i condomini né i singoli proprietari possono impedire l'installazione di ascensori per disabili, rafforzando il principio di solidarietà sociale. Inoltre, la legge n. 162 del 1998 ha modificato la legge 104/1992, enfatizzando il diritto a una vita indipendente per le persone con gravi limitazioni.

La legge 104/1992 che richiede sicuramente una rilettura alla luce dei principi riconosciuti dalla Convenzione ONU del 2006 ha promosso i diritti sociali delle persone diversamente abili, individuando forme di assistenza personalizzata e il rimborso delle spese sostenute, al fine di recuperare le persone in stato di emarginazione e esclusione sociale.

La legge 104/1992 stabiliva infatti già a suo tempo che portatori di handicap sono tutte quelle persone con una minorazione fisica, psichica o sensoriale, tale da determinare:

- difficoltà nelle relazioni, nell'apprendimento o nell'integrazione lavorativa;

- un processo di emarginazione o di svantaggio sociale;
- riduzione dell'autonomia tale da rendere necessario un intervento di assistenza permanente, sia nella sfera delle relazioni che in quella individuale.

I requisiti individuati dalla legge 104/1992 si riferiscono sia alle minorazioni fisiche, sia a quelle psichiche e sensoriali.

Solo per chi si trovava in uno stato di disabilità grave erano previsti, soprattutto a livello familiare, benefici come quelli legati ai permessi e ai congedi lavorativi.

Il legislatore non si limita a definire l'handicap e a riconoscere indennità o esenzioni in caso di disabilità grave, ma sottolinea l'importanza in materia dell'azione amministrativa. Attraverso tale legge si individuano anche i doveri delle amministrazioni pubbliche nel permettere di accedere a prestazioni che possano rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono di fruire di diritti.

Gli ambiti in cui le pubbliche amministrazioni operano sono molteplici, si pensi al diritto all'integrazione sociale e scolastica oppure alla realizzazione anche, a livello regionale, di centri socio-riabilitativi e comunità-alloggio per chi ha bisogno di assistenza permanente. Il legislatore si sofferma anche sull'impegno rispetto all'inclusione in attività sportive, turistiche e ricreative.

La legge 21 maggio 1998, n. 162 ha introdotto inoltre un'importante modifica alla legge 104/1992, soffermandosi sul concetto che occorra garantire il diritto ad una vita indipendente, anche a persone con gravi limitazioni dell'autonomia personale in una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, sulla base di piani personalizzati, attraverso forme di assistenza personale, gestite in maniera indiretta dalla persona e dalla famiglia e il rimborso parziale delle spese sostenute e documentate.

La normativa italiana riguardante l'accessibilità e le barriere architettoniche è stata oggetto di interventi legislativi significativi a partire dalla succitata legge 13/1989, che ha introdotto disposizioni per favorire il superamento delle barriere negli edifici. Successivamente, il Decreto del Ministro dei lavori pubblici del 1989 ha fornito prescrizioni tecniche per garantire l'accessibilità degli edifici privati e pubblici. Il D.P.R. n. 503/1996 ha ulteriormente regolarizzato la materia per gli edifici pubblici, mentre il D.P.R. n. 380 del 2001 ha introdotto un testo unico in materia edilizia, stabilendo criteri generali di progettazione inclusiva e specifiche sulle soluzioni tecniche per abbattere le barriere architettoniche.

Il legislatore ha avuto poi la capacità di precorrere i tempi, anche rispetto alla succitata *Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità*, introducendo elementi di novità, di non poco conto, attraverso la legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*".

L'articolo 14, dedicato ai progetti individuali per le persone con disabilità, prevede che, al fine di realizzare la piena integrazione delle persone con disabilità di cui all'art. 3 della l. 104/1992, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongano, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale. Tale compito è svolto in Valle d'Aosta dalle competenti strutture dell'Assessorato regionale Sanità, salute e politiche sociali.

Nell'ambito delle risorse disponibili, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il piano educativo individualizzato, a cura delle istituzioni scolastiche e i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

Non va dimenticato che il progetto individuale per la persona con disabilità comporta la configurazione di un servizio pubblico che, in quanto tale, è sottoposto ad indirizzi e controllo delle autorità amministrativa e giudiziarie.

Proprio per evitare discontinuità o scarsa attenzione sui progetti, si è prevista la presenza del “*case manager*” quale persona che si fa carico del progetto, della buona gestione e della messa in rete di tutte le misure previste.

I piani della progettualità toccano molteplici aspetti quello scolastico, lavorativo, sociale e familiare. La legge 328/2000 individua il ruolo di tutti i soggetti istituzionali nel rispetto delle competenze di ogni ente o soggetto del Terzo settore, ma il perno è e resta la famiglia che deve essere coinvolta, responsabilizzata e sostenuta nella quotidianità.

Anche da un punto di vista delle provvidenze economiche, la l. 328/2000 individua gli interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi, annoverando, in riferimento alle persone con disabilità, anche le seguenti:

- a) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- b) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'art. 16 della legge 328/2000, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- c) interventi per la piena integrazione delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 14 della legge medesima; la realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'art. 10 della stessa e

dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché l'erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

- d) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio.

Coerentemente con i principi costituzionalmente sanciti e declinati anche nella l. 104/1992, la legge 1° marzo 2006, n. 67 *“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”* sancisce la definizione di discriminazione che può essere diretta o indiretta. L'articolo 2 dispone: *“Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti”*.

Il legislatore è intervenuto negli ultimi anni, sviluppando il concetto di progetto individuale per le persone con disabilità, anche con la previsione di strumenti per la protezione patrimoniale ed assistenziale delle persone con grave disabilità, rimaste sole alla morte dei genitori o stretti congiunti.

La legge del 22 giugno 2016, n. 112 *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità prive del sostegno familiare”* permette infatti alle famiglie di prevedere programmi individualizzati che perseguano la tutela assistenziale, l'inclusione sociale, l'inserimento in soluzioni abitative che riproducano le condizioni della famiglia, affidando a terzi di fiducia la realizzazione di tali progetti. Il rischio che si vorrebbe evitare, nel momento in cui i genitori o altri familiari di riferimento manchino è il ricovero in strutture sanitarie di persone che hanno vissuto un'intera esistenza tra gli affetti più importanti e nella propria abitazione. Occorrono, quindi, misure di sostegno alla domiciliarità o appartamenti, anche pensando a soluzioni alloggiative residenziali o *cohousing* che riproducano un'atmosfera simile alla casa familiare.

La finalità della succitata legge 112/2016, conosciuta anche come legge *“Dopo di noi”*, è garantire l'autodeterminazione della persona disabile e l'inclusione sociale.

Accanto all'istituzione di un fondo per l'assistenza delle persone con grave disabilità prive del sostegno familiare, si è fatto espressamente riferimento a strumenti privatistici e negoziali quali: il *trust*, i vincoli di destinazione di scopo, ai sensi dell'articolo 2645 ter c.c. e fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.

Il *trust*, istituto nato nell'ordinamento anglosassone e introdotto, pur con persistenti perplessità, dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364 che ratifica ed esegue la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, è sostanzialmente un accordo tra due soggetti dei quali uno dispone con atto tra vivi o testamento l'attribuzione di determinati beni ad un terzo di fiducia con compiti di amministrazione e gestione, nell'esclusivo interesse di un terzo beneficiario, rispettando i "desiderata" del disponente. Ai sensi dell'art. 1 della legge 112/2016, possono essere destinatari del trust solo i figli con disabilità grave e con la finalità di inclusione, cura e assistenza degli stessi. Anche l'articolo 2645-ter del Codice civile introduce la possibilità del vincolo di destinazione di beni immobili o beni mobili, iscritti in pubblici registri, per la realizzazione di esigenze meritevoli di tutela a favore di familiari affetti da disabilità.

Possibili gestori dei beni vincolati possono essere persone fisiche oppure pubbliche amministrazioni o altri enti tra organizzazioni non lucrative accreditate nell'assistenza di persone con disabilità.

Infine, il contratto di affidamento fiduciario è un contratto a titolo gratuito, mediante il quale un soggetto affida la gestione di beni o diritti, vincolando l'affidatario al perseguimento dell'inclusione sociale dell'assistenza e della cura del disabile beneficiario. I beni oggetto del contratto costituiscono un patrimonio separato da quello personale dell'affidatario fiduciario, dell'affidante e dello stesso beneficiario.

Com'è noto è stata inoltre approvata la legge 22 dicembre 2021, n. 227 "*Delega al Governo in materia di disabilità*".

Come meglio esplicitato nei successivi paragrafi, il Governo è stato delegato ad adottare, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale del 2006, alla Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2021, e alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità.

L'obiettivo principale è garantire il riconoscimento della disabilità, permettendo così il pieno esercizio dei diritti civili e sociali. Ciò include il diritto alla vita indipendente e all'inclusione sociale e lavorativa, oltre all'accesso ai servizi e ai benefici disponibili. Resta basilare

promuovere l'autonomia delle persone con disabilità, rispettando i principi di autodeterminazione e non discriminazione.

I decreti attuativi disciplinano la definizione e la revisione della disabilità, i processi valutativi, le valutazioni multidimensionali, l'informatizzazione, la riqualificazione dei servizi e l'istituzione di un Garante nazionale.

La legge delega è parte del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) e si concentra sulla modifica della legislazione per favorire l'autonomia e l'accesso ai servizi.

Fra le numerose Missioni previste e approvate, nella Missione 5 è citata esplicitamente la Riforma 1, denominata *“Legge quadro sulle disabilità”*. *“L’obiettivo principale della riforma è quello di modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione (vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della comunità) e l’autonomia delle persone con disabilità.”* Occorre agire però su più piani tra i quali: puntare al rafforzamento dell'offerta dei servizi sociali, riformare la procedura di accertamento delle disabilità e promuovere i progetti di vita indipendente.

Un passaggio molto importante è stato rappresentato dal decreto del Ministro per le disabilità del 9 febbraio 2022, relativo alla *“Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”*, che richiama le amministrazioni pubbliche al rispetto dei principi di inclusione delle persone con disabilità nei progetti di attuazione del Piano di ripresa e resilienza.

La Direttiva va collocata in un quadro normativo che, a livello nazionale, parte dalla Costituzione e prosegue con le succitate leggi 104/1992 e 68/1999 in materia di collocamento mirato e successive normative di dettaglio, mentre, a livello internazionale, le fonti, anche per per i legislatori nazionali, restano la *“Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”*, del 2006 ratificata dall'Italia nel 2009 e la Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione europea.

I principi richiamati dalla Direttiva sono i seguenti: accessibilità, progettazione universale, promozione della vita indipendente e sostegno all'autodeterminazione.

La Direttiva tratta due principi fondamentali: da un lato il *“Design for All”*, che mira a rendere gli spazi e i servizi accessibili alle persone con disabilità in materie come la cittadinanza digitale, turismo e cultura, trasporti e mobilità, istruzione e assistenza sanitaria, dall'altro la promozione della vita indipendente e dell'autodeterminazione.

Dal 2009 è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che ha il compito di monitorare le misure prese dalle amministrazioni pubbliche, garantendo sempre un confronto e forme di consultazioni con le associazioni più rappresentative dei cittadini disabili. Le pubbliche

amministrazioni sono tenute, infatti, ad inviare report e rendiconti sugli effetti prodotti in materia di inclusione con l'individuazione dei fattori che hanno favorito o impedito il conseguimento degli obiettivi.

Non va dimenticato, in tale delicata materia, di promuovere forme di consultazione alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, dando attuazione al principio giuridico riconosciuto dall'U.E. che promuove la conoscenza e lo scambio di opinioni da parte di cittadini e associazioni in tutti i settori di intervento delle istituzioni europee.

Infine, si fa presente che, in relazione ai bisogni dei cittadini e alle sollecitazioni derivanti dalle normative comunitarie e statali succitate, alcuni legislatori regionali tra i quali quello valdostano, già nel 2021 e 2022, hanno istituito le figure dei garanti regionali dei diritti delle persone con disabilità. La regione Umbria è intervenuta con la legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 *“Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità”*.

La regione Calabria con la legge regionale 4 agosto 2022, n. 29 *“Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità”*, mentre la regione Lombardia ha disciplinato tale figura con legge regionale 24 giugno 2021, n. 10 *“Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità. Modifiche alle leggi regionali n. 6/2009, n. 18/2010 e n. 22/2018”* riconoscendo tale funzione al difensore civico regionale.

Si rammenta, come già evidenziato nelle precedenti relazioni, che la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha modificato la l.r. 17/2001 con legge regionale 1°agosto 2022, n. 20 recante "Disposizioni in materia di Garante dei diritti delle persone con disabilità. Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)).

2.1. Le novità e le modifiche della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, introdotte dai decreti attuativi della legge 227/2021.

La finalità della riforma introdotta con la legge 22 dicembre 2021, n. 227 *“Legge-quadro sulla disabilità”* è quella di applicare i principi contenuti nella Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità del 2006, conformandosi a quanto previsto dall’Agenda Europea 2021-2030.

Alcune delle novità elencate hanno trovato concreta applicazione a partire dal 2025.

Il Consiglio dei ministri, già nel mese di novembre 2023, aveva proposto tramite due articolati differenti alcuni istituti davvero rilevanti e impattanti sulla normativa vigente. I decreti attuativi emanati nel 2024 sono i seguenti:

- decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 *"Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato"*;
- decreto legislativo n. 20 del 5 febbraio 2024 *"Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo"*.

Si segnalano sinteticamente alcuni punti salienti contenuti nei succitati decreti.

- La disabilità non coincide più con la sola visione medica dell'impedimento determinato dalla malattia o patologia, ma essa deve essere intesa quale risultato dell'interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita.
- A partire dal 1° gennaio 2025 ci si deve adeguare alla classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF).
- Il procedimento di valutazione di base dovrà essere unitario, avendo come fine una certificazione che accerti la sussistenza della condizione di disabilità, unificato al processo dell'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza. Il nuovo procedimento è distinto dalla successiva valutazione multidimensionale volta alla predisposizione di un progetto di vita della persona con disabilità.
- Per la predisposizione del progetto di vita la persona con disabilità, effettuata la prima valutazione, può chiedere di avviare il procedimento di valutazione multidisciplinare.
- La valutazione è bio-psico-sociale, oltre gli esiti della valutazione di base, il riferimento è al concreto contesto sociale in cui la persona svolge la propria vita. Questo strumento consente un positivo coordinamento di tutte le azioni poste in essere per la persona disabile.
- Si riconosce alla persona disabile il "diritto all'accomodamento ragionevole" cioè l'adozione di misure, proporzionata ad ogni differente situazione, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio dei diritti civili e sociali.

Il Consiglio dei ministri ha inoltre disciplinato il lavoro e l'azione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

L'organismo è composto, oltre ai Ministri competenti per materia dai seguenti componenti: un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente dell'A.N.C.I., i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni in materia di disabilità.

La Cabina di regia ha molteplici funzioni:

- a) effettua la preventiva ricognizione delle prestazioni essenziali delle persone con disabilità, elabora linee guida per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- b) riconosce il progetto individuale di vita come livello essenziale delle prestazioni;
- c) verifica le modalità di integrazione dei LEP con i livelli essenziali di assistenza (LEA);
- d) assicura il coordinamento e la piena effettività della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile;
- e) nelle more dell'individuazione dei LEP, la Cabina di regia individua concrete modalità – anche promuovendo collaborazioni tra pubblico, privati e terzo settore – per prevedere e garantire obiettivi di servizio;
- f) concorre a determinare gli indirizzi di impiego delle risorse destinate alla definizione e all'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione e in base ai modelli territoriali di assistenza integrata;
- g) assicura il raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei LEP istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Inoltre, il decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 *“Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.”* ha dato attuazione, sempre partendo dalla legge 227/2021, alla Convenzione O.N.U., valorizzando il diritto all'accessibilità e fruibilità, al pari degli altri cittadini, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, inclusi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, compresi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, pure tramite l'adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.

Prime destinatarie di queste innovazioni sono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e i concessionari di pubblici servizi con riguardo ad alcuni istituti quali la Carta dei servizi.

L'inclusione sociale e l'accesso delle persone con disabilità sono annoverati tra gli obiettivi di produttività nella pubblica amministrazione. Spetta al dirigente o ad una persona qualificata definire specificatamente le modalità e le azioni, individuando gli obiettivi programmatici e strategici della performance e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali.

Occorre anche precisare chi svolge funzioni nell'interno delle pubbliche amministrazioni di responsabile del processo di inserimento di persone con disabilità.

Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, partecipano, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, secondo criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze ed esperienze per materia, alla formazione della sezione del Piano integrato di attività e organizzazione.

Le P.A. che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenute a indicare nella Carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato in merito all'effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, indicando per le varie disabilità:

- i diritti, pure di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura;
- le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte.

Il succitato d.lgs. 20/2024 prevede invece l'importante introduzione di un nuovo organo di garanzia che ha il fine di assicurare la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, conformemente al diritto internazionale e dell'Unione Europea.

Si tratta dell'istituzione di un organo di garanzia del sistema nazionale per la protezione dei diritti delle persone con disabilità, pensato in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 che agisce in sinergia e collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Il Garante ha sede a Roma in un luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilità.

In base all'art. 2 del decreto, rubricato “*Composizione collegiale, requisiti, incompatibilità e nomina del Garante*”, il Garante è un organo collegiale composto dal presidente e da due componenti del collegio, i quali devono essere scelti tra persone di notoria indipendenza e di

specifiche e comprovate professionalità e competenza nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità (art. 2, comma 2).

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali è istituito l'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, denominato «*Ufficio del Garante*», posto alle dipendenze del Garante. L'ufficio può avvalersi di esperti di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità.

Il Garante, ex art. 4, comma 1, esercita le seguenti funzioni:

1. vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella stessa materia;
2. contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole;
3. promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
4. riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità;
5. svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
6. promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
7. definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole.

Nell'esercizio di queste funzioni, il Garante assicura la consultazione, con cadenza almeno semestrale, con le federazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.

Il Garante valuta altresì le segnalazioni ricevute e verifica l'esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi. All'esito della valutazione e verifica, il Garante esprime con delibera collegiale i pareri motivati.

L'art. 6 disciplina l'azione del garante avverso il silenzio e la declaratoria di nullità per cui il Garante, trascorsi 90 giorni dal parere motivato, constatata l'inerzia da parte delle

amministrazioni e concessionari di pubblici servizi può proporre azione ex art. 31, c. 1, d.lgs. 104/2010. Entro 180 giorni dall'adozione del provvedimento da parte delle amministrazioni e concessionari di pubblici servizi, sulla base delle proposte o del parere motivato, il Garante può agire per il solo accertamento delle nullità previste dalla legge.

La nomina del Presidente e di due componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è avvenuta con determinazione della Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del 23 dicembre 2024: l'avvocato Maurizio Borgo è stato nominato Presidente del Garante dei diritti delle persone con disabilità, mentre il professor Francesco Vaia e il dottor Antonio Pelagatti componenti della medesima Autorità. Tale organo ha cominciato ad operare già a gennaio del 2025.

Il succitato decreto 62/2024 ha molteplici finalità tra le quali quella di ridefinire la nozione di disabilità e di correggere alcuni termini finora utilizzati. Il legislatore riprende la definizione di persona con disabilità, modificando l'art. 3 della legge 104/1992, come segue “è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base”.

Il decreto ridefinisce la condizione di disabilità e attribuisce il diritto alle prestazioni e ai sostegni in favore delle persone con disabilità, attraverso la creazione di progetti di vita individuali e personalizzati basati su una valutazione multidimensionale.

Di seguito si riportano invece alcune espressioni che il legislatore ritiene superate:

- la parola handicap è sostituita da “condizione di disabilità”: quale compromissione duratura fisica, mentale, sensoriale e intellettiva di neurosviluppo nei diversi contesti di vita sociale, scolastica e formativa e lavorativa;
- le parole portatore di handicap, persona affetta da disabilità, disabile, diversamente abile e condizione di gravità sono sostituite con “persona con disabilità, persona con disabilità avente necessità di sostegno elevato o molto elevato e intensivo”;
- le parole “disabile grave” con l'espressione “con necessità di sostegno elevato o molto elevato”;
- le “procedure di valutazione” con il termine la valutazione di base che identifica il procedimento per il riconoscimento della condizione di disabilità, comprende gli accertamenti e l'individuazione per: invalidità civile, cecità, sordocecità e sordità civile; condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e per l'inclusione lavorativa (la valutazione di base non si applica alle persone anziane non autosufficienti che abbiano superato il settantesimo anno di età).

Inoltre tale articolato ha introdotto alcune novità di grande rilievo di cui si fa brevemente cenno.

La valutazione di base: si introducono le classificazioni Internazionali e cioè l'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) e l'International Classification of Diseases (ICD) dell'OMS, per il riconoscimento di prestazioni, tutele e sostegni proporzionato ai livelli: lieve, medio e intensivo elevato o molto elevato se riferito ad una condizione di non autosufficienza.

L'accomodamento ragionevole, istituto di cui si è già fatto cenno, consiste invece nelle modifiche e negli adattamenti necessari ed appropriati per garantire alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti e per un'inclusione reale. La persona con disabilità partecipa al procedimento dell'individuazione dell'accomodamento ragionevole che deve risultare adeguato, pertinente e appropriato.

Questo istituto è stato previsto dall'articolo 5bis della legge 104/1992 stabilendo che l'accomodamento ragionevole, nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, deve essere attuato secondo i principi di proporzionalità e uguaglianza con gli altri. L'individuazione delle misure e degli adattamenti necessari non deve comportare un onere sproporzionato o eccessivo per il soggetto obbligato.

La valutazione multidimensionale spetta all'Unità di Valutazione Multidimensionale sulla base di un metodo multidisciplinare fondato sull'approccio bio-psico-sociale l'elaborazione di una valutazione multidimensionale, considerando l'entità dei bisogni fisici, psichici, funzionali e relazionali nei vari contesti di vita e predisponendo il progetto di vita.

Infine, il cosiddetto progetto di vita: anche qui è l'Unità di valutazione, sulla base della valutazione multidimensionale che deve individuare, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli e il budget di progetto, volti anche ad eliminare le barriere e attivare i supporti per l'inclusione e la partecipazione nei diversi ambiti di vita: scolastico/formativo, lavorativo/abitativo, comprese quelle per il contrasto alla condizione di povertà e esclusione sociale. Si tratta di una pianificazione, garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, che mira alla realizzazione di interventi personalizzati, che tengono conto delle specifiche esigenze, aspirazioni e potenzialità della persona con disabilità, con l'obiettivo di migliorarne la qualità della vita, rimuovendo gli ostacoli alla partecipazione attiva nella società.

È interessante che il decreto preveda un unico e nuovo procedimento di valutazione della disabilità, a sostituzione di tutta quella serie di procedure che si sono moltiplicate nel tempo. Al momento l'ordinamento riconosce tre differenti concetti cui corrispondono normativa e

benefici diversi: l'invalidità civile, la condizione di disabilità in accezione di gravità e il collocamento mirato.

L'unificazione del procedimento di valutazione e la riconduzione dello stesso a criteri oggettivi (tabelle internazionali di codificazione delle malattie), avranno sicuramente un impatto positivo e di semplificazione, necessario per una reale parità di partecipazione ai contesti lavorativi e di vita sociale.

2.2. La normativa sulla disabilità e l'applicazione in materia di Protezione civile.

Tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025 il Presidente del CodiVdA e il Presidente della sezione di Aosta dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti hanno richiesto supporto all'Ufficio difesa civica in merito alla mappatura e identificazione delle persone con disabilità in ogni ente locale, utile soprattutto in caso di calamità o emergenze. Per capire di più ci si è per questo interfacciati, nel mese di febbraio 2025, anche con i vertici della Protezione civile della Regione Autonoma Valle d'Aosta, in particolare con il Generale Giovanni Santo, dirigente della struttura supporto alla pianificazione e logistica, con la dirigente del Centro funzionale e pianificazione Sara Ratto e il Coordinatore del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco Valerio Segor per comprendere lo stato dell'arte.

Il tema dell'inclusione è particolarmente importante in tale settore. Resta incontrovertibile che le azioni più efficaci di protezione civile coincidono con comportamenti corretti e solidali dei cittadini. Da tempo la Protezione civile valdostana ha importanti riferimenti anche nelle associazioni che hanno finalità di assistenza e aiuto per le persone più fragili coinvolte in attività di esercitazione o destinatarie di informazioni finalizzate a prestare assistenza e aiuto a tutti i cittadini.

La disabilità si accompagna spesso ad una situazione di solitudine. Da molti anni si è avvertita quindi l'esigenza di identificare le persone con specifiche necessità a livello locale, facendo riferimento soprattutto agli enti locali. Già con il Decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 "*Codice della protezione civile*" si è ribadita e sottolineata l'idea che le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo comportano l'intervento coordinato di più enti o più amministrazioni.

Proprio in attuazione di tale normativa, ogni Sindaco provvede alla costituzione di un coordinamento locale per la pianificazione e la risposta in relazione alle situazioni descritte che comprende enti, amministrazioni, Terzo settore e associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. Il coordinamento assicura la comunicazione tra gli enti e il supporto al Sindaco, proprio per l'assunzione delle necessarie determinazioni in materia di assistenza alle persone con specifiche necessità.

Il Sindaco, oltre al coordinamento e alla pianificazione a livello locale, è responsabile, ai sensi dell'articolo 12 del Codice di protezione civile, dell'importante attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo. Come giustamente evidenziato nell'incontro bisogna considerare che "la raccolta dei dati delle persone con specifiche necessità è condizione necessaria, ma non sufficiente a garantire un adeguato percorso di assistenza sociale, sanitaria e logistica, se non è accompagnato da una valutazione della condizione e delle necessità individuali in tempo reale (...). Il lavorare in rete è indispensabile, affidando la comunicazione e l'informazione a chi è dotato di capacità di ascolto ed empatia. I comuni anche attraverso il coordinamento locale devono incentivare reti di supporto per il rafforzamento della cosiddetta capacità sociale richiamata dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

In attuazione della legge delega 227/2021 e dei decreti attuativi tra i quali il decreto legislativo 62 del 2024 che comporta l'obbligo di conformarsi alla nuova terminologia, il Dipartimento Nazionale di Protezione civile ha diramato indicazioni operative per la pianificazione degli interventi di protezione civile a favore di persone con specifiche necessità, pubblicate in G.U. n. 68 del 22 marzo 2025.

Dall'incontro è emerso che i comuni valdostani fin dal 2018 hanno provveduto a pianificare e coordinare a livello locale, come previsto dal Codice della protezione civile. Non si ravvisano per esempio negli eventi calamitosi dell'estate del 2025 situazioni a livello locale di inefficienza nel gestire l'emergenza rispetto ai cittadini disabili. Tuttavia, come le sopracitate indicazioni suggeriscono occorre lavorare ancora sia sull'acquisizione di informazioni di persone con specifiche necessità sia sulla ricognizione e coordinamento delle risorse umane. Occorre continuare nella pianificazione a livello locale e nella divulgazione, garantendo anche alle persone con disabilità la massima accessibilità ai contenuti e la fruibilità delle informazioni.

Il Difensore civico ha accennato al proprio ruolo di Garante per persone con disabilità, facendo riferimento agli incontri con i referenti di associazioni di settore dai quali emerge la necessità di migliorare proprio gli aspetti messi in luce dalle Indicazioni del Capo del Dipartimento in termini da un lato di acquisizione dei dati sulle persone con specifiche necessità, dall'altro di coordinamento di enti e associazioni a livello locale.

2.3. Il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Tale organo di garanzia già descritto nei paragrafi precedenti è operativo dall'inizio del 2025.

Per comprendere meglio il ruolo svolto dal Collegio si riportano sinteticamente alcune riflessioni contenute nella *Lectio magistralis* dell'Avv. Maurizio Borgo, Presidente

dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità "Dalla tutela alla promozione dei diritti delle persone con disabilità: il ruolo dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità" dell'ottobre 2025.

"La disabilità, per molto tempo, è stata considerata prevalentemente, se non esclusivamente, all'interno di una cornice medico-assistenziale: un modello che ha prodotto una gestione compensativa, spesso fondata sulla logica della protezione se non addirittura della beneficenza, più che sul riconoscimento della persona con disabilità come soggetto di diritti pienamente titolato al pari degli altri.

Questo modello, purtroppo ancora radicato in molti contesti sociali, è da tempo ampiamente superato, almeno sul piano teorico e normativo, dalla prospettiva introdotta dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), approvata nel 2006 e ratificata dall'Italia nell'ormai lontano 2009.

La Convenzione afferma con chiarezza che la disabilità è il risultato dell'interazione tra la persona e le barriere ambientali, sociali e culturali che ostacolano la partecipazione piena ed effettiva alla vita della comunità, su base di uguaglianza con gli altri. Un'interazione, quindi, negativa che verrebbe meno ove il contesto ambientale, sociale e culturale di riferimento fosse privo di quelle barriere".

"L'esperienza di questi primi mesi di operatività dell'Autorità Garante lo testimonia; abbiamo ricevuto, infatti, tantissime segnalazioni che sono tutte accumulate da un unico minimo comun denominatore: la difficoltà, ma spesso l'impossibilità, per le persone con disabilità a vedersi riconosciuto, nel concreto, l'esercizio dei propri diritti. E il motivo è spesso, ma mi spingerei a dire quasi sempre se non sempre, culturale.

Manca, ancora, in questo Paese una cultura veramente inclusiva".

"Questa prospettiva ci invita a superare una logica puramente protettiva (che pure resta fondamentale in molte situazioni) per andare verso una logica di promozione attiva dei diritti delle persone con disabilità. In altri termini: non si tratta solo di evitare discriminazioni o di intervenire ex post, ma di progettare e pensare contesti ambientali, sociali e culturali inclusivi ex ante, di prevenire l'esclusione, di rendere la società capace di accogliere ogni forma di "non conformità (...)".

Il Presidente condivide alcune osservazioni sul ruolo di tale Autorità, partendo dal quesito sul perché occorra tale Autorità. " Perché la creazione di una Autorità Garante richiama, secondo me, l'attenzione di tutti sul tema e può contribuire, attraverso le attività di promozione che la legge istitutiva impone all'Autorità di attivare, incominciando dal mondo della scuola, al cambiamento culturale di cui parlavo." L'Avv. Borgo riferisce che in tal senso si è voluto coinvolgere subito le scuole in un concorso di idee bandito nelle scuole secondarie di secondo

grado, avente ad oggetto l'elaborazione del logo istituzionale della stessa Autorità, proprio per sensibilizzare gli adolescenti, anche sull'importanza del linguaggio adoperato nei confronti di compagni di scuola disabili.

Il Garante "rappresenta una figura ponte tra i cittadini e le Istituzioni, tra il livello normativo e quello concreto della vita quotidiana. Non si limita a evidenziare il mancato rispetto della norma, ma ha il compito di favorire l'emersione delle disuguaglianze, di prevenire la discriminazione strutturale e sistemica, di attivare processi trasformativi".

Una delle sfide, come già accennato inizialmente è favorire una cultura diffusa della disabilità, come dimensione della realtà umana e non come condizione di diversità.

L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità rappresenta un passo significativo verso un sistema di diritti più inclusivo, più proattivo, più democratico.

Si tratta, quindi, di un "cambiamento di sguardo": dovremo e potremo vedere "in una persona con disabilità un cittadino, un lavoratore, un atleta, un amico".

L'ingegnere Antonio Pelagatti, membro del Collegio dell'Autorità Garante nazionale dei diritti della persona con disabilità, ha commentato inoltre sul sito istituzionale <https://www.garantedisabilita.it/> che "l'accomodamento ragionevole non è un'eccezione concessa, ma una misura di giustizia sostanziale che consente a ciascuno di continuare a contribuire alla vita pubblica in modo dignitoso, valorizzando competenze e professionalità." L'Autorità già nel 2025 ha osservato infatti che l'istituto dell'accomodamento ragionevole rappresenta una delle innovazioni più significative introdotte nel diritto antidiscriminatorio.

I casi in tal senso sottoposti all'Autorità nel 2025 riguardavano: il primo un magistrato con disabilità che chiedeva il riconoscimento del diritto della persona a mantenere la propria sede di lavoro e a svolgere le funzioni assegnate con un carico compatibile con le condizioni di salute: è stata individuata una soluzione condivisa con la Presidenza del Tribunale e il Consiglio Superiore della Magistratura. Nel secondo caso, l'intervento dell'Autorità ha consentito a una studentessa universitaria con disabilità di proseguire il proprio percorso accademico presso un'altra sede, attraverso un accomodamento che ha garantito continuità allo studio e tutela della salute.

3. La normativa comunitaria e internazionale in favore delle persone con disabilità.

Il diritto comunitario e quello internazionale da tempo sono stati finalizzati ad una tutela multilivello delle persone con disabilità, ripensando le categorie giuridiche, soffermandosi in particolare sulla definizione di handicap.

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre del 1948 rappresenta il primo impegno da parte delle Nazioni Unite per promuovere il rispetto universale e l'osservanza dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Si riconoscono quindi diritti individuali, civili, politici e economici, sociali e culturali di ogni persona, senza distinzioni di sesso, razza, religione o formazione culturale.

Nell'Unione Europea si fa strada il concetto di inclusione sociale e partecipazione attiva alla vita economica e sociale e non più alla mera assistenza.

Tutti i cittadini, anche quelli disabili, devono poter esercitare i loro diritti con il superamento di barriere e ostacoli ambientali che impediscono di partecipare alla vita sociale.

Già il Trattato di Roma, istitutivo della Comunità europea nel 1957, prevedeva che “il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, poteva prendere provvedimenti opportuni per contrastare ogni forma di discriminazione fondata, tra l'altro, anche sull'handicap”.

Negli anni settanta l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta due importanti dichiarazioni: 1) La “*Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons*” del 20 dicembre 1971 che equipara i diritti delle persone con ritardo mentale ai diritti riconosciuti a tutti gli esseri umani; 2) La “*Declaration on the Rights of Disabled Persons*” del 9 dicembre 1975 che sancisce l'eguaglianza di trattamento nell'accesso ai servizi che favoriscono lo sviluppo delle capacità delle persone con disabilità e la loro integrazione sociale.

Inoltre, è stata approvata con decisione 1979/24, la “*Declaration on the Rights of Deaf-Blind Persons*”, contenente le misure da adottare per agevolare la vita e soddisfare i bisogni dei disabili sensoriali. Questo documento riconosce il diritto ad ogni persona sordo-cieca a godere degli stessi principi garantiti a tutte le persone dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il riconoscimento delle proprie aspirazioni e abilità.

Negli anni settanta, tuttavia, gli interventi della comunità internazionale mirano ancora a garantire alle persone con disabilità una tutela medica ed assistenza sanitaria adeguata.

Negli anni ottanta cambia la sensibilità e si sviluppano, a livello europeo, politiche che puntino all'integrazione dei disabili.

Sono molto interessanti sotto il profilo dell'integrazione e delle pari opportunità per tutti i cittadini le Risoluzioni dell'Assemblea Generale degli anni novanta. Nel 1991, con la Risoluzione del 1° dicembre 1991, n. 46/119 che riconosce i principi per la protezione delle persone con malattie mentali e il miglioramento della cura sanitaria mentale, si stabilisce che la persona affetta da malattia mentale deve essere trattata con umanità, escludendo qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla sua condizione psichica. Ogni persona affetta da malattia mentale esercita i diritti di cui alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed

emerge la necessità del consenso al trattamento e alle cure, salvo che sia accertato che non abbia la capacità di dare tale consenso.

Nel 1993 si giunge alla Risoluzione dell'Assemblea Generale "*Norme standard per la pari opportunità di persone con disabilità*" con la quale si introduce il principio delle pari opportunità per le persone diversamente abili.

Nel 2000 è stata approvata a Nizza, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, trattasi di un documento che, in modo organico, fissa diritti e doveri per i cittadini U.E. Non introduce nuove competenze o compiti dell'Unione, ma definisce punti fondamentali di autonoma affermazione di ogni persona, riprendendo sostanzialmente principi di natura costituzionale e stabilendo disposizioni che si applicano sia alle istituzioni U.E. che agli Stati membri. Tali principi della Carta trovano fondamento, infatti, nelle Costituzioni degli Stati membri, nonché nella Convenzione europea per i diritti dell'uomo e nella Carta sociale europea.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea parte dal divieto di qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche (...), l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

L'articolo 26 della Carta di Nizza individua una serie di obiettivi di eliminazione di ostacoli che impediscono alla persona disabile la conduzione di una vita agevole, prevedendo misure per l'inserimento e integrazione nella vita sociale.

La Direttiva 78/2000/Ce si è soffermata particolarmente sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in applicazione di principi contenuti anche nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata a Strasburgo il 9 dicembre 1989. È interessante la distinzione, introdotta nella Direttiva tra discriminazione diretta, ipotesi in cui un soggetto sia trattato meno favorevolmente nel suo essere portatore di handicap, e quella indiretta che si realizza per la presenza di disposizioni o criteri che pongano l'individuo in una condizione di svantaggio a causa del suo handicap.

La Comunità europea, a partire dagli anni ottanta ha favorito quindi lo sviluppo di politiche che puntassero all'integrazione dei disabili.

Attualmente l'Unione europea fonda le proprie politiche sulla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite del 2006, riconosciuta dal diritto comunitario. Già la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 aveva iniziato un nuovo cammino con l'intento di un'Europa senza barriere e di emancipare le persone con disabilità, affinché possano godere dei loro diritti e partecipare pienamente alla società e all'economia. Tuttavia, anche se vi sono

stati innegabili progressi compiuti nell'ultimo decennio, le persone con disabilità affrontano ancora notevoli ostacoli e presentano un maggiore rischio di povertà ed esclusione sociale.

Nel marzo 2021, la Commissione europea ha adottato la strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030. Con questa pianificazione decennale la Commissione europea intende migliorare la vita delle persone con disabilità in Europa e nel mondo.

L'obiettivo della nuova strategia è compiere progressi per garantire che tutte le persone con disabilità in Europa, indipendentemente da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, età o orientamento sessuale, possano:

- godere dei loro diritti umani;
- avere pari opportunità e parità di accesso alla società e all'economia;
- circolare liberamente nell'U.E. indipendentemente dalle loro esigenze di assistenza;
- non essere più vittime di discriminazioni.

Questa nuova strategia tiene conto delle diverse disabilità, comprese le minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine (in linea con l'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), spesso invisibili.

La nuova strategia prevede, pertanto, una serie ambiziosa di azioni e di iniziative in vari settori e ha numerose priorità, tra cui:

- accessibilità: la possibilità di circolare e soggiornare liberamente, ma anche di partecipare al processo democratico;
- una qualità di vita dignitosa e la possibilità di vivere in autonomia, poiché si concentra in particolare sulla "deistituzionalizzazione", sulla protezione sociale e sulla non discriminazione sul luogo di lavoro;
- la parità di partecipazione, in quanto mira a proteggere efficacemente le persone con disabilità da qualsiasi forma di discriminazione e violenza, a garantire pari opportunità e accesso per quanto riguarda la giustizia, l'istruzione, la cultura, lo sport e il turismo, ma anche parità di accesso a tutti i servizi sanitari.

Come già precedentemente sottolineato, si evidenzia che il diritto internazionale ha progressivamente rafforzato la tutela delle persone con disabilità fino a giungere ad una vera svolta con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006.

Si tratta di un cambiamento di prospettiva: il disabile non è più destinatario di mera compassione, soggetto il cui status di minorità determinava l'impossibilità di esercizio degli stessi diritti riconosciuti agli altri individui o addirittura persona con malattia permanente tale

da non poter esercitare normali attività, ma soggetto che vive autonomamente la quotidianità pur supportato in alcune attività.

Risulta particolarmente importante l'impegno per gli Stati a promuovere un atteggiamento di riconoscimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, rappresentando, in ogni contesto, l'utile contributo che queste persone possono dare alla società. L'accento non deve essere posto sul deficit della persona disabile, ma sulle sue potenzialità, promuovendo una vita indipendente della stessa, uscendo dalla concezione segregante cui i disabili sembravano destinati.

Particolare attenzione è dedicata dalla Convenzione ai minori disabili. I minori con disabilità sono titolari di diritti umani e delle libertà fondamentali, quali quello a preservare la propria identità, a salvaguardare il rapporto con i propri familiari e ad essere possibilmente educati e cresciuti dagli stessi; vige inoltre l'obbligo dell'ascolto del minore disabile nelle questioni che lo riguardano.

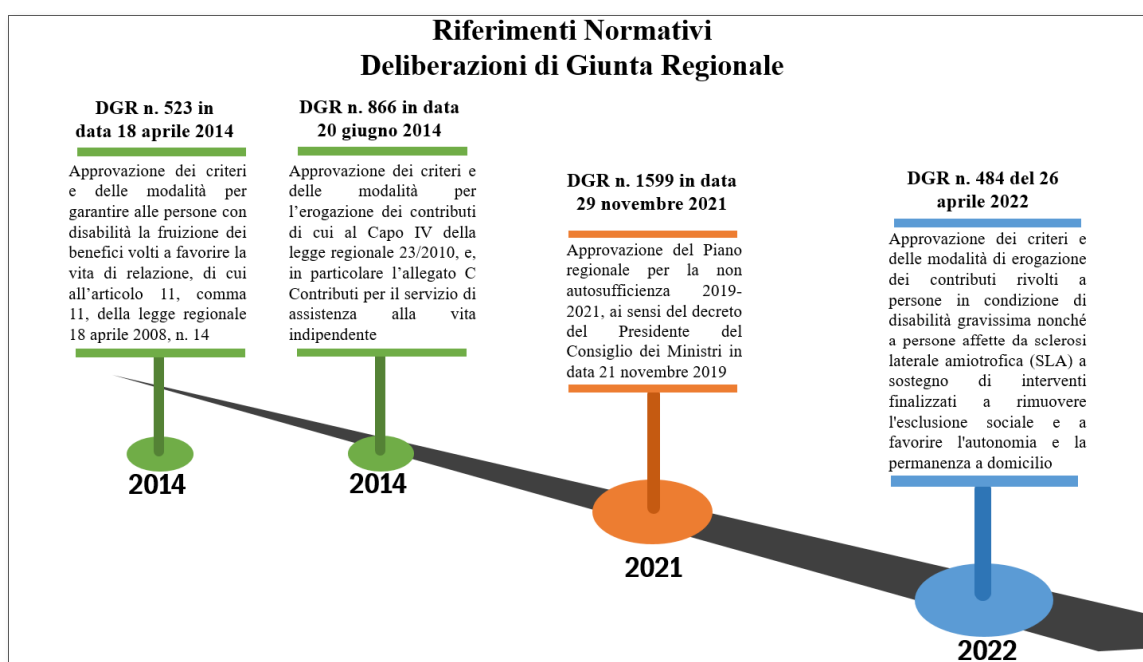
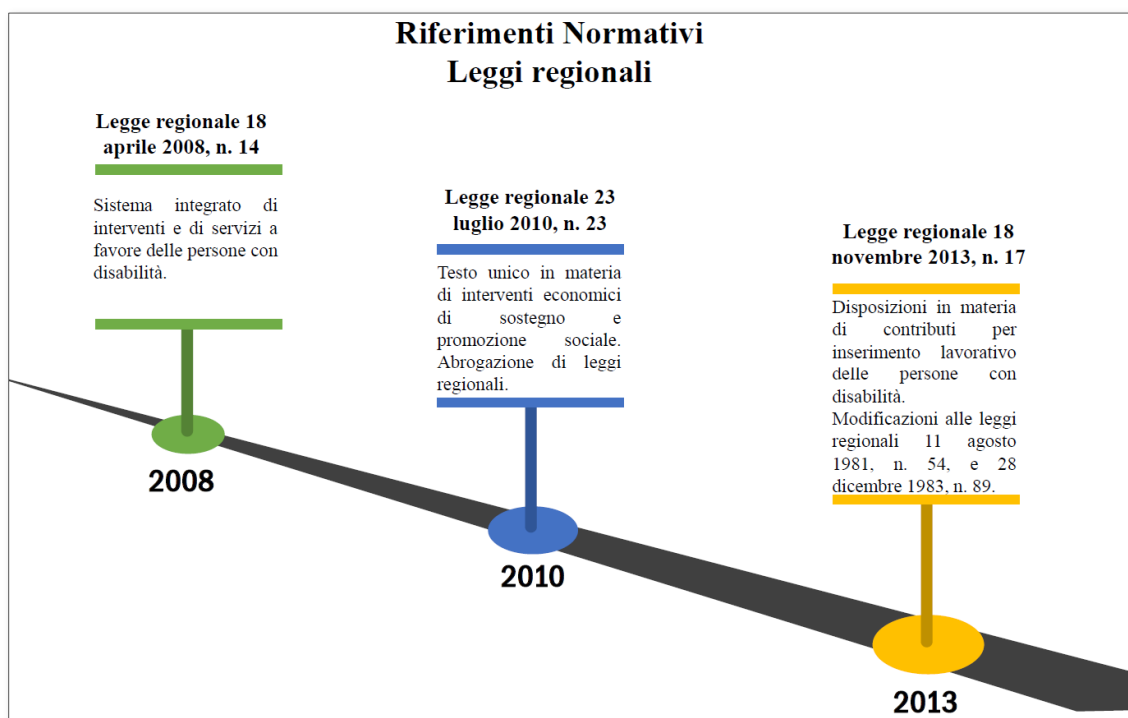
Solo se i familiari più stretti non sono in grado di prendersi cura del minore disabile, occorre garantire una collocazione nell'ambito della famiglia allargata o comunque nell'interno della comunità di appartenenza.

La Convenzione riconosce alle persone con disabilità di scegliere dove vivere, usufruendo a domicilio di tutti i servizi necessari; le stesse possono contrarre matrimonio e decidere di avere dei figli.

Questo importante atto delle Nazioni Unite mette al centro la dignità della persona che diventa titolare di diritti, al pari degli altri, senza discriminazioni e vedendosi riconosciuto il diritto all'autodeterminazione.

4. La normativa regionale.

I riferimenti normativi e le deliberazioni della Giunta regionale menzionate, riportate di seguito nello schema, individuano alcune disposizioni regionali, istruzioni operative e pianificazioni che dispongono interventi e benefici in favore delle persone con disabilità, anche se molti istituti sono reperibili nella succitata normativa comunitaria e statale.



Si prosegue, cercando di descrivere sinteticamente i servizi attualmente disponibili per le persone con disabilità in Valle d'Aosta.

In merito alla ripartizione delle competenze per la gestione dei relativi servizi tra Regione Autonoma Valle d'Aosta e enti locali in materia di disabilità si fa riferimento, innanzitutto, alla legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 *“Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre*

1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*)", da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali e successive modificazioni.

L'articolo 1 dispone che, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*" e successive modificazioni si individuano le funzioni amministrative di competenza della Regione, nell'ambito delle materie previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, accompagnate da disposizioni concernenti il trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali.

L'allegato alla legge regionale 1/2002 elenca le funzioni amministrative di competenza della Regione e fra queste individua, sotto la voce "Sanità, salute e politiche sociali": la definizione degli standard strutturali e gestionali dei servizi sociali e socio-educativi e delle soglie d'accesso alle prestazioni sociali agevolate; la determinazione dei criteri di partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi da parte degli utenti e dei loro familiari; le disposizioni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; i servizi residenziali e semiresidenziali di interesse regionale per disabili psichici; gli indirizzi sulla formazione e aggiornamento degli operatori sociali e socio-educativi degli enti locali; l'assistenza tecnica, su richiesta degli enti gestori dei servizi sociali, nonché raccordo in materia di informazione e circolazione dei dati ai fini della valutazione delle politiche sociali; l'assegnazione delle risorse finanziarie mediante la ripartizione del Fondo regionale per le politiche sociali.

Successivamente, la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 "*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*" ha ridefinito, ai sensi dell'articolo 16 della stessa, le competenze delle *Unités des Communes valdôtaines*, cui è affidato l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attività, salvo quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6:

- a) sportello unico degli enti locali (SUEL);
- b) servizi alla persona, con particolare riguardo a:
 - 1) assistenza domiciliare e microcomunità;
 - 2) assistenza agli indigenti;
 - 3) assistenza ai minori e agli adulti;
 - 4) scuole medie e asili nido;
 - 5) soggiorni vacanze per anziani;
 - 6) telesoccorso;
 - 7) trasporto di anziani e inabili (...).

Si precisa, all'articolo 8 della l.r. 6/2014, che le *Unités* associano i Comuni contermini che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comuni, ad esclusione del Comune di Aosta che è equiparato ad una *Unité* autonoma.

In materia di disabilità, le funzioni amministrative sembrano essere sostanzialmente in capo alla Regione, fatta salve le funzioni elencate dal succitato articolo 16, in base al quale i servizi alla persona con particolare riguardo all'assistenza domiciliare e al trasporto di anziani e inabili resterebbero di competenza delle *Unités* e del Comune di Aosta.

Per completezza, si segnala inoltre che, a partire dall'inizio del 2024, sono stati attivati i PUA, punti unici di accesso su tutto il territorio regionale.

I cittadini trovano nei PUA un unico riferimento per l'accoglienza e l'ascolto dei propri bisogni sociali e sociosanitari e concretizzano il potenziamento della rete di presa in carico e di inclusione sul territorio, che è uno degli elementi fondanti del Piano regionale per la Salute e il Benessere sociale 2022/2025.

I cittadini possono infatti rivolgersi ad uno degli otto punti di accesso attivi sul territorio regionale per ottenere, in modo rapido e semplificato, informazioni inerenti i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari di natura pubblica o erogati dagli enti del Terzo settore o da altri soggetti privati. Il PUA fornisce, infatti, in favore dei cittadini, in base alle rispettive necessità, informazioni sui servizi presenti sul territorio (collocazione territoriale, funzioni, referenti istituzionali, criteri di accesso e costi) e sulle modalità e le procedure per la presentazione delle domande e della documentazione per accedervi.

Gli operatori forniscono una prima risposta agli utenti e, successivamente, può essere fissato un appuntamento con l'assistente sociale di riferimento. In casi di particolare urgenza il medico curante o gli ospedali possono attivare contatti tramite le assistenti sociali. La presa in carico della persona e il relativo progetto individuale è curato dalle assistenti sociali regionali. Abitualmente, se lo richiede, la persona disabile è seguita da un assistente sociale, anche se può avvalersi degli sportelli sociali per qualsiasi informazione in merito.

La normativa che descrive le competenze degli enti locali fa particolare riferimento all'assistenza domiciliare per anziani e inabili, termine che appare omnicomprendente e che indicherebbe colui che non può svolgere attività lavorativa a causa della impossibilità oggettiva, assoluta e permanente dovuta a deficit psichico o fisico. In ogni caso anche questo tipo di assistenza o l'eventuale accoglienza del disabile in centri diurni o microcomunità, di competenza degli enti locali, è attentamente valutata e seguita dall'assistente sociale che ha preso in carico l'utente e dal personale medico.

Il servizio di assistenza domiciliare, gestito dagli enti locali con finanziamento regionale, prevede una quota a carico del beneficiario in base all'I.S.E.E. dell'interessato.

4.1 Revisione legge regionale n. 14 del 18/04/2008

La Regione, in coerenza con i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, dalla legge quadro sulla disabilità recentemente approvata (Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62) e dai livelli essenziali delle prestazioni sociali enunciati nel Piano sociale nazionale 2021-2023, ha avviato un percorso per riformare e potenziare il sistema dei servizi per le persone con disabilità e persone non autosufficienti.

Tale percorso comprende sia il rafforzamento dei servizi territoriali e del sistema di accreditamento dei servizi per persone con disabilità, in collaborazione con i soggetti territoriali coinvolti, sia la revisione della legge regionale n. 14 del 18 aprile 2008 recante " Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità".

Per promuovere e monitorare i lavori di revisione della legge sopracitata è stato istituito un tavolo di lavoro tecnico-politico coordinato dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali e al quale partecipano gli Assessori regionali competenti in materia e i rispettivi referenti tecnici, il gruppo interistituzionale sulla disabilità, la V Commissione consiliare, il tavolo interistituzionale per la promozione dell'inclusione delle persone con disabilità previsto dall'Accordo di programma per l'adozione del Piano di Zona della Valle d'Aosta, il Consiglio permanente degli Enti locali e i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità, con la possibilità di coinvolgere ulteriori soggetti territoriali competenti in materia a seconda dei temi trattati.

Parallelamente, è stata creata una Cabina di regia a composizione tecnica incaricata di coordinare i lavori di revisione e di riferire costantemente sulle proprie attività al Tavolo di lavoro tecnico politico. La Cabina, coordinata dal Coordinatore del Dipartimento politiche sociali è costituita dai Coordinatori e Dirigenti competenti in materia di politiche sociali e Piano di zona, interventi per la disabilità, sanità e salute, istruzione, politiche del lavoro e formazione, trasporti e mobilità sostenibile, turismo. Partecipano inoltre il Garante dei diritti delle persone con disabilità, un rappresentante dell'Azienda sanitaria locale, un rappresentante tecnico del CELVA e un rappresentante dei soggetti territoriali portatori di interesse, tra cui gli Enti del Terzo settore maggiormente coinvolti, con la possibilità di integrare altri soggetti territoriali a seconda dei temi trattati.

È stato inoltre istituito un tavolo di co-programmazione finalizzato al coinvolgimento del Terzo settore.

A seguito delle attività di concertazione svolte nel corso dell'anno 2025, sono state elaborate, in due momenti distinti e come documenti di lavoro, due diverse versioni del testo base per la modifica della legge regionale n.14/2008.

L'ultima versione è ancora oggetto di analisi da parte dei referenti e dei tavoli tecnici al termine dell'anno 2025.

5. I servizi offerti alle persone con disabilità.

Come già accennato nei precedenti paragrafi, già alla fine degli anni ottanta, il legislatore regionale ha riconosciuto diritti e accordato benefici alle persone con disabilità, realizzando in particolare a partire dalla normativa di organizzazione dei servizi sociali del 2008, un rapporto costruttivo con gli enti che erogano servizi e assicurano contributi, con i volontari nonché con le associazioni presenti sul territorio che si occupano, con spirito solidale, delle persone meno fortunate.

Si riportano di seguito alcuni degli interventi garantiti dall'amministrazione regionale in favore di disabili o persone appartenenti comunque a categorie svantaggiate.

5.1. Il trasporto per disabili.

Come si è già rammentato, il legislatore regionale dimostra da molti anni una grande attenzione e rispetto dei bisogni delle persone con disabilità. Si segnala particolarmente la legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 "Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea" che disciplina i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose di interesse regionale e locale effettuati, normalmente, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenza e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata.

Nella succitata l.r. 29/1997, si descrivono servizi effettuati, su prenotazione, con autoveicoli attrezzati e non attrezzati riservati esclusivamente alle persone residenti in Valle d'Aosta che rientrino nelle categorie sottoriportate:

- a) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
- b) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- c) minore non deambulante o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
- c bis) minore non udente (l.r. 14/2020);
- d) cieco assoluto;
- e) cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione;
- f) invalido del lavoro con totale e permanente riduzione delle capacità lavorative e con necessità di assistenza personale e continuativa;
- g) invalidi civili o del lavoro che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), e per i quali siano accertate, da parte del Dipartimento di prevenzione

dell'Azienda U.S.L., patologie che impediscono permanentemente l'utilizzo dei mezzi pubblici;

- h) utenti che si trovino in condizioni di temporanea disabilità dovuta a patologie accertate da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda U.S.L.

Gli studenti, rientranti nelle categorie di invalidità dei punti sopraindicati, usufruiscono gratuitamente del trasporto scolastico fino alla frequenza delle scuole secondarie di secondo grado.

Il servizio è ad iscrizione annuale, con facoltà di rinnovo di anno in anno in caso di mantenimento dei requisiti e versamento della quota di contribuzione a titolo di accesso.

Le richieste di trasporto all'interno del territorio regionale sono gestite mediante prenotazione telefonica al numero della centrale operativa dell'aggiudicatario del servizio con autoveicoli per servizio taxi o attrezzati al trasporto di carrozzine, mentre per i viaggi fuori Valle occorre presentare richiesta su specifico modulo scritto all'Ufficio trasporto disabili, come meglio dettagliato sotto.

Il servizio può essere richiesto per le seguenti esigenze:

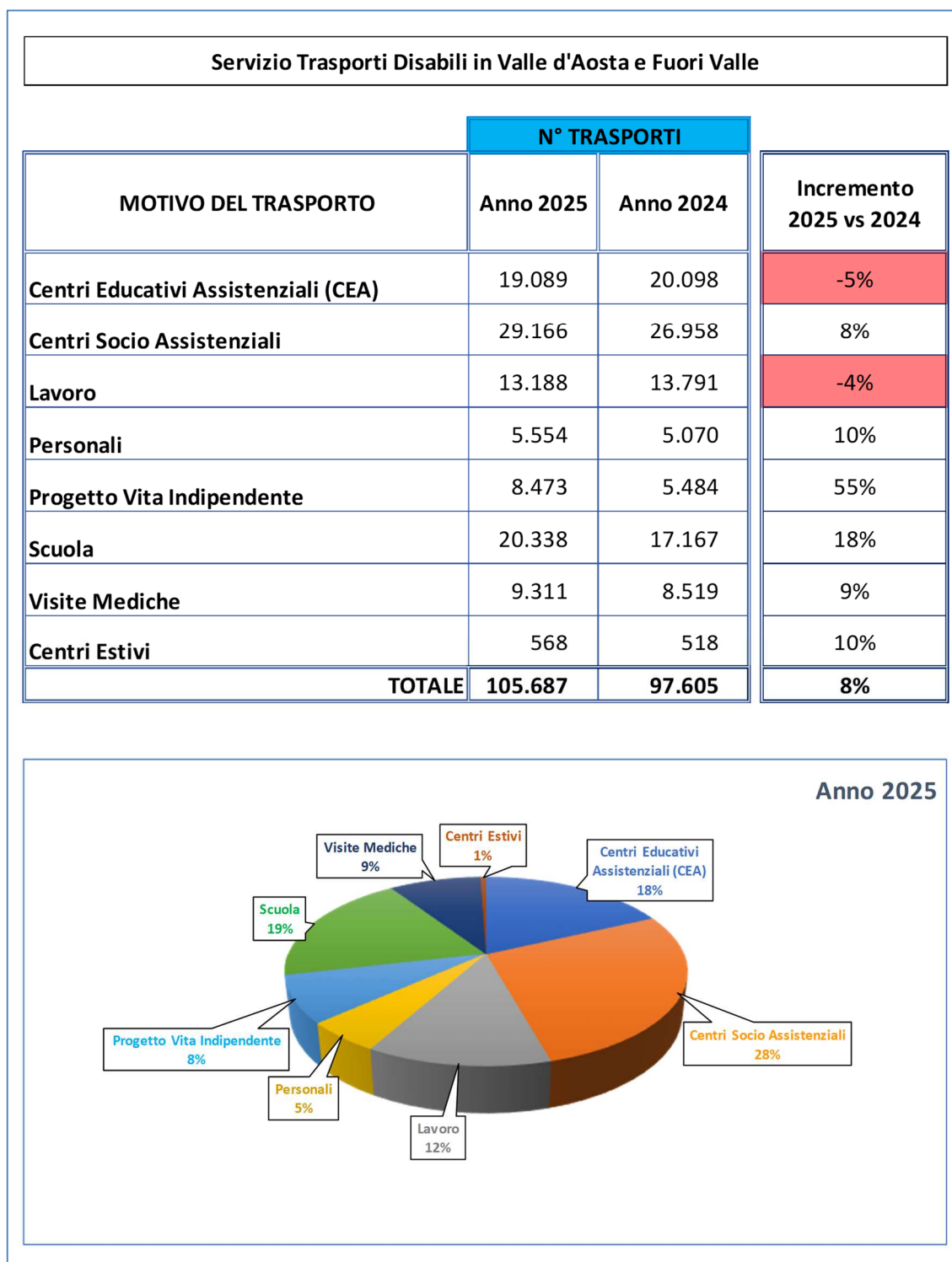
- 1) progetti di vita;
- 2) sanitarie (trasporti per l'effettuazione di visite mediche generiche o specialistiche, ricoveri ospedalieri, e previa apposita attestazione indicante il numero delle sedute: per cicli di cure e di riabilitazione);
- 3) di studio e di lavoro;
- 4) personali;
- 5) di frequenza di centri a carattere diurno.

I criteri e le modalità di accesso e fruizione del servizio sono stati approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 19 giugno 2023, come integrata dalla DGR 1284 del 18/10/2024.

Per l'anno 2025, il Dipartimento Trasporti e mobilità sostenibile dell'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile riporta e elabora i dati relativi al periodo di riferimento della presente Relazione, come di seguito riportato.

La tabella 1, con il relativo grafico, riporta il totale dei trasporti disabili eseguiti sia all'interno della Valle d'Aosta sia fuori Regione nell'anno 2025. Nel corso dell'anno 2025 i trasporti dedicati alle persone con disabilità sono aumentati dell'8% rispetto al 2024; parallelamente si è registrata una diminuzione dei trasporti nelle voci Centri Educativi Assistenziali (-5%) e Lavoro (-4%).

Tabella 1



Nella successiva elaborazione dati è possibile verificare il totale dei viaggi eseguiti nel corso del 2025, dalle persone che usufruiscono del servizio trasporto disabili all'interno del territorio della Valle d'Aosta. Il totale complessivo è di 105.687 trasporti. La percentuale maggiore dei servizi ha come destinazione i centri socio-assistenziali, seguiti dalla scuola ed in terza posizione dai Centri Educativi Assistenziali (CEA). L'incremento maggiore c'è stato per i trasporti legati ai Progetti di Vita individuale (+55%) e per la scuola (+18%), mentre come già evidenziato, si osserva una diminuzione dei trasporti presso i Centri educativi Assistenziali - CEA - (- 5%) e per motivi di lavoro (-4%).

Per quanto concerne, invece, ai trasporti fuori Regione, è possibile notare che su un totale di 1.626 viaggi effettuati il 79% riguarda visite mediche; a seguire, le motivazioni più frequenti riguardano l'istruzione. Nel 2025 risultano anche 19 viaggi fuori regione dovuti a motivi personali.

Tabella 2

Servizio Trasporti Disabili in Valle d'Aosta e fuori Valle						
MOTIVO DEL TRASPORTO	IN VALLE D'AOSTA			FUORI VALLE D'AOSTA		
	2025	2024	Incremento 2025 vs 2024	2025	2024	Incremento 2025 vs 2024
Centri Socio Assistenziali	29.166	26.958	8%	-	-	
Scuola	20.338	17.167	18%	328	361	-9%
Centri Educativi Assistenziali (CEA)	19.089	20.098	-5%	-	-	
Lavoro	13.188	13.791	-4%	-	-	
Visite Mediche	9.311	8.519	9%	1.279	1.014	26%
Progetto Vita Indipendente	8.473	5.484	55%	-	-	
Personalì	5.554	5.070	10%	19	13	46%
Centri Estivi	568	518	10%	-	-	
TOTALE	105.687	97.605	8%	1.626	1.388	17%

N° Trasporti in Valle d'Aosta

Motivo	2025
Centri Socio Assistenziali	29.166
Scuola	20.338
Centri Educativi Assistenziali...	19.089
Lavoro	13.188
Visite Mediche	9.311
Progetto Vita Indipendente	8.473
Personalì	5.554
Centri Estivi	568

N° Trasporti Fuori Valle d'Aosta

Motivo	2025
Centri Socio Assistenziali	-
Scuola	328
Centri Educativi Assistenziali...	-
Lavoro	-
Visite Mediche	1.279
Progetto Vita Indipendente	-
Personalì	19
Centri Estivi	-

Dall'analisi mensile dei dati emerge che i mesi con il maggior numero di trasporti all'interno della Regione sono ottobre, novembre, marzo, aprile e maggio, mentre il servizio risulta meno richiesto nei mesi estivi, in particolare ad agosto. Per quanto riguarda il trasporto fuori Regione i periodi più attivi sono stati i mesi di maggio ed ottobre, seguiti da novembre e marzo. Anche in questo caso il periodo estivo, e soprattutto il mese di agosto, è identificabile come quello meno intenso dal punto di vista numerico.

Tabella 3

N° Trasporti anno 2025					Anno 2024		Incremento 2025 vs 2024
MESE	Fuori Valle d'Aosta	%	In Valle d'Aosta	%	Totale	Totale	
GENNAIO	139	9%	8.370	8%	8.509	7.945	7%
FEBBRAIO	136	8%	9.002	9%	9.138	8.777	4%
MARZO	148	9%	9.229	9%	9.377	9.067	3%
APRILE	111	7%	9.201	9%	9.312	8.750	6%
MAGGIO	181	11%	9.193	9%	9.374	9.098	3%
GIUGNO	123	8%	7.202	7%	7.325	7.001	5%
LUGLIO	125	8%	7.427	7%	7.552	7.139	6%
AGOSTO	57	4%	6.034	6%	6.091	5.924	3%
SETTEMBRE	143	9%	8.432	8%	8.575	7.503	14%
OTTOBRE	181	11%	11.334	11%	11.515	9.812	17%
NOVEMBRE	165	10%	10.021	10%	10.186	8.939	14%
DICEMBRE	117	7%	8.616	8%	8.733	7.650	14%
TOTALI	1.626	100 %	104.061	100 %	105.688	97.605	

5.2. Gli interventi economici di sostegno e promozione sociale.

Come si è già anticipato, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha legiferato dimostrando particolare attenzione per le persone in condizioni svantaggiate. Di qui la previsione, già a partire dagli anni ottanta, di contributi ed aiuti in favore di queste categorie.

Nel 2010 si è completato il riordino di una raccolta di testi normativi, per renderne più agevole la comprensione e applicazione, con l'obiettivo di coordinare testi precedenti, apportando anche eventuali modifiche in modo da assicurare la loro organicità, emanando la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 *“Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali”*, testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale.

Le persone con handicap grave, fisico o sensoriale, come definito dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 e di età compresa tra i diciotto e i sessantaquattro anni di età possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 23/2010, anticipando normative recenti e applicando le convenzioni internazionali, di contributi per il servizio di assistenza alla vita indipendente, “la copertura di spese derivanti dall'assunzione diretta di uno o più assistenti personali e finalizzate a compensare i limiti funzionali e a favorire la partecipazione alla vita

sociale”. La Giunta regionale ha disciplinato l’attuazione, le modalità e i criteri di tale complessa normativa, con due deliberazioni, la prima del 2014 e la seconda del 2022.

La Presidenza della Regione e in particolare modo l'Assessorato competente in materia di Sanità, Salute e Politiche sociali sta lavorando invece, già a partire dal 2024 e poi nel 2025, sulla riforma della legge regionale 14/2008, alla luce delle novità introdotte dalla legge delega 227/2021 in materia di disabilità e dai successivi decreti attuativi.

Già a settembre del 2024 la Giunta regionale ha istituito una Cabina di regia per lavorare sulla sperimentazione introdotta in particolare dal decreto legislativo 62/2024.

Come già segnalato nelle precedenti relazioni, si sta già guardando alla persona da alcuni anni con un approccio globale, attraverso l’unità di valutazione multidisciplinare della disabilità (UVMDi), prevista dall’articolo 8 della l.r. 14/2008. L’istituzione dell’UVMDi, così come quella della figura del “*case manager*”, è avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n. 75 in data 29 gennaio 2018 ed è stata integrata con deliberazioni del 2019 e 2020 attinenti alle modalità e ai criteri di intervento. L’UVMDi è composta da due assistenti sociali di cui una coordinatrice, un'educatrice, una psicologa individuata dall'Azienda USL Valle d'Aosta, un riabilitatore e due operatori esterni.

In tal senso l’amministrazione regionale in tema soprattutto di progetto di vita si è dimostrata all’avanguardia, anticipando quanto il legislatore ha stabilito recentemente con il decreto legislativo 62/2024. In tema di valutazione di base l’attuazione delle disposizioni del succitato decreto dovrebbe perfezionarsi invece nel biennio 2025/2026.

L’Unità di valutazione multidimensionale definisce un progetto individuale per la persona con disabilità, che comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura, assistenza, riabilitazione, educazione, istruzione, formazione e inserimento lavorativo, i servizi alla persona, con particolare riferimento al recupero e all’inclusione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Il progetto, costituito da un complesso di azioni e interventi attivati a partire dai bisogni e dalle aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia, definisce i soggetti coinvolti, le potenzialità, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione e la spesa occorrente.

La medesima deliberazione 75/2018 prevede la scheda per la Valutazione multidimensionale della disabilità (S.Va.M.Di.) quale strumento per la rappresentazione del profilo di funzionamento, definito su base I.F.C., della persona con disabilità e per la definizione del suo progetto di vita e l’approvazione dell’istituzione della figura del “*case manager*”, individuando nell’educatore professionale l’operatore più idoneo alla presa in carico del progetto di vita della persona disabile, al monitoraggio e all’accompagnamento *in progress*

della sua attuazione e del suo sviluppo, costituendo il riferimento della persona disabile e della sua famiglia, in stretto raccordo con l'*équipe* multiprofessionale territoriale.

Alla data del 31 dicembre 2025, tale unità ha progettato, attivato e gestito circa 205 progetti di vita e ha accolto l'istanza di molti utenti che desiderano accedere a tali servizi. Risultano avviati per il 2026 ulteriori 8 progetti di vita.

Il compito è arduo, perché purtroppo le indicazioni provenienti dalle famiglie dei disabili alle quali è stato proposto un progetto di vita non collimano con la concreta realizzazione dello stesso. Infatti in alcune situazioni non sono ancora stati attivati i servizi necessari e non ci sono sufficienti risorse. Immaginare di attrezzare per esempio un appartamento per poter ospitare un disabile grave, personalizzando l'intervento, richiede l'attivazione di reti e l'amministrazione regionale, pur puntando alla "deistituzionalizzazione" sembrerebbe proiettata più sulla realizzazione di "gruppi appartamento" o sul *co-housing*.

Si segnala che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, unitamente ad altre province, sta sperimentando già dal 2025 la riforma introdotta con la legge 227/2021 e tradotta anche nel decreto legislativo 62/2024, che entrerà definitivamente in vigore a gennaio 2027.

Le novità introdotte dal succitato d.lgs 62/2024 che abbiamo già precedentemente richiamato sono sostanzialmente le seguenti:

- il riordino dei termini utilizzabili per descrivere le diverse situazioni legate alla disabilità;
- la nuova definizione di disabilità;
- la valutazione di base;
- il progetto di vita individuale;
- la definizione di accomodamento ragionevole.

Il decreto introduce quindi la "valutazione di base" ovvero un procedimento unitario e multidisciplinare volto ad accertare la condizione di disabilità e l'intensità dei sostegni necessari.

Dal 1° gennaio 2026 ci sarà un'unica visita collegiale e si baserà sull'utilizzo delle classificazioni internazionali ICD e ICF adottate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La valutazione di base è finalizzata al riconoscimento della condizione di disabilità, all'accertamento dell'invalidità civile e della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica (art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66).

Particolare attenzione va dedicata anche al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato al fine di favorire l'inclusione e la partecipazione nei diversi ambiti della vita. Si

punta con tale strumento a garantire il riconoscimento della condizione di disabilità e dei relativi diritti civili e sociali, con particolare riguardo al diritto alla vita indipendente.

5.3. L'inclusione scolastica.

L'amministrazione regionale eroga da molti anni servizi per promuovere l'inclusione scolastica di persone con disabilità.

La Costituzione riconosce il diritto all'istruzione di tutti i cittadini: la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La legislazione scolastica già nel 1971 si interessava alla posizione di mutilati e invalidi civili. Inizialmente tuttavia la legge 30 marzo 1971, n. 118 "*Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili*" faceva riferimento ad una "facilitazione per la frequenza di invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie". L'intervento della Corte costituzionale nel 1987 ha sottolineato la doverosità di adeguare misure di integrazione e sostegno; la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado va garantita a tutti, non facilitata. Con la legge 4 agosto 1977, n. 517 si è proceduto all'abolizione delle classi differenziali. È stato introdotto il principio per cui il numero degli studenti nelle classi deve essere diminuito, in caso di inserimento di minori disabili ed occorre impiegare docenti specializzati per promuovere l'integrazione nella classe di tali alunni.

Guardando alle fonti di rango internazionale ed in particolare alla Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità (2006), si rammenta che gli Stati Parti, in particolare mediante l'articolo 24, riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità, gli Stati Parti garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita, finalizzati:

- al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

Bisogna che la persona con disabilità sia accompagnata nel percorso scolastico da personale specializzato docente e non docente. La sinergia tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali e il servizio sanitario serve per realizzare un piano educativo individualizzato, utilizzando tutti gli strumenti finalizzati ad adeguare la didattica alle esigenze dello studente disabile.

Passando ai servizi erogati e rivolti agli studenti con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado in Valle d'Aosta, si rammenta che l'Assessorato regionale Beni e attività culturali, sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali (ora denominato Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie) ha previsto la presenza, nell'ambito della Sovrintendenza agli studi, di un'area denominata "inclusione degli alunni con disabilità e di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (BES)". Molteplici sono le competenze di tale area che rappresenta un servizio di supporto alle scuole per la progettazione di percorsi di personalizzazione e orientamento, nonché uno sportello informativo e di consulenza rivolto a dirigenti scolastici, insegnanti, operatori di sostegno in materia di inclusione scolastica, anche grazie all'utilizzo di tecnologie e piattaforme digitali, tra le quali la gestione e l'implementazione della *Classroom DAD* "inclusione disabilità", strumento di grande utilità per tutte le istituzioni scolastiche. Inoltre, è stata garantita da tempo: la raccolta dati aggiornati sulla situazione dell'inclusione scolastica in tutte le Istituzioni scolastiche della Regione; la documentazione di "buone prassi" di inclusione scolastica in Valle d'Aosta; l'organizzazione di azioni di formazione sulle tematiche previste nel Piano regionale di Formazione dei docenti.

Risale al 2019, l'istituzione, presso la Sovrintendenza agli studi, del gruppo di lavoro interistituzionale regionale per l'inclusione scolastica (GLIR). Il GLIR coordina e indirizza i processi di pianificazione, organizzazione e integrazione dei servizi legati all'inclusione scolastica.

Proprio nel corso dell'anno 2022, a seguito di decreti attuativi dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con la deliberazione della Giunta regionale n. 989/2022 "Rinnovo per l'anno scolastico 2022/2023 del protocollo d'intesa tra la Regione – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali e Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, sulla prassi di collaborazione per i casi di disabilità, le situazioni di disagio evolutivo e disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" si è provveduto al rinnovo, per un anno, del succitato protocollo, affidando al GLIR di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1572 del 22 novembre 2019, il monitoraggio e la verifica dell'applicazione del medesimo GLIR. Quest'ultimo è stato ricostituito, per il triennio 2022/2025, con DGR 1171 del 10 ottobre 2022, e per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 con DGR 1547 del 28 novembre 2025, sempre con la finalità di coordinare e indirizzare i processi di pianificazione, organizzazione e integrazione dei servizi legati all'inclusione scolastica.

La Giunta regionale è intervenuta con la deliberazione n. 976/2023 recante “Rinnovo per il triennio 2023/2026 del protocollo d’intesa tra la Regione – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali e Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate – e l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, sulla prassi di collaborazione per i casi di disabilità, le situazioni di disagio evolutivo e disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, approvando la validità triennale del Protocollo d’Intesa riguardante la prassi di collaborazione relativamente all’area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprendente la disabilità, i disturbi specifici di apprendimento e la restante area di bisogni educativi speciali tra la Regione - Assessorato beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali e Assessorato sanità, salute politiche sociali - e l’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, per il triennio 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 e affidando l’attività di monitoraggio al GLIR.

La Regione aveva provveduto già con la deliberazione della Giunta regionale n. 1756 del 2019, al recepimento delle linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico, rivedendo le disposizioni adottate nel 2017.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 975/2023 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, e con la DGR n. 926 del 21 luglio 2025 per gli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 si è approvata la realizzazione del progetto, “Punto Formativo Autismo/Sportello Autismo VDA”. Si tratta di uno sportello di supporto alle richieste di confronto, formazione e collaborazione delle istituzioni scolastiche della Regione, in merito all’organizzazione didattica relativa all’inclusione di alunni con disturbo dello spettro autistico.

L’Assessorato regionale Beni e attività culturali, sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali ha previsto, oltre la continuità della presenza dello sportello, iniziative formative per i docenti e la definizione di un programma di azioni che coinvolga tutti gli operatori, le famiglie e le associazioni di riferimento destinate ai soggetti con ASD (disturbo dello spettro autistico), al fine di rendere più efficace, oltre che sostenibile dal sistema, la risposta integrata socio-sanitaria, scolastica ed educativa per:

- favorire l’inclusione scolastica e sociale;
- rafforzare il supporto alla famiglia per renderne maggiormente sostenibile l’impegno;
- favorire il raggiungimento della migliore autonomia possibile negli ambienti di vita quotidiani.

In ogni scuola è stata prevista, in applicazione delle vigenti disposizioni introdotte dalla riforma di cui alla legge 107/2015, l’istituzione di un gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI),

composto dai docenti curricolari, docente di sostegno e specialisti dell'Azienda sanitaria locale. Il GLI redige il Piano dell'inclusione, mentre il Piano educativo individualizzato (PEI) è redatto dal Gruppo di lavoro operativo del Piano di inclusione (GLO).

Il gruppo di lavoro operativo è composto dai docenti del consiglio di classe, da figure professionali specifiche, con la collaborazione di genitori o dello studente stesso e il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

Nel Piano triennale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche individuano le attività rivolte ai docenti, anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani di studi individualizzati.

Il PEI definisce gli interventi per l'inclusione dello studente, con quantificazione di ore e di risorse di sostegno, strategie, strumenti e interventi educativi e didattici.

Come affermato anche da consolidati orientamenti giurisprudenziali, ciò che rende effettivo il diritto all'istruzione della persona disabile è il diritto soggettivo all'insegnamento individualizzato, valutando caso per caso la necessità e l'assegnazione di un insegnante di sostegno. Due i diritti in gioco, entrambi tutelati costituzionalmente, il diritto all'istruzione e quello alla salute, che non possono essere affievoliti, proprio in presenza di persone con disabilità. Il diritto all'istruzione permane anche da adulti, qualora entro il diciottesimo anno di età, non sia stato conseguito il diploma.

Le procedure per l'inclusione scolastica seguono l'*iter* riportato di seguito.

In base a quanto previsto dalla legge 104/92, dal d.lgs. 66/17 e s.m.i., dal d.P.R. 24/2/94, dal d.P.C.M. n. 185 del 23/2/2006, dal d.interm. n. 182 del 29 dicembre 2020, integrato dal d.interm. n. 153/2023 e dalle Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, le domande di accertamento devono essere presentate dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale alla Struttura Invalidità civile e interventi per la disabilità dell'Assessorato alla Sanità, salute e politiche sociali.

Le domande possono essere presentate durante tutto l'arco dell'anno, ma gli esiti ricevuti dopo il 15 maggio non potranno dar diritto all'assegnazione delle risorse di sostegno per l'anno scolastico successivo. Il termine è stato fissato per consentire agli uffici della Sovrintendenza di predisporre tutte le attività utili alla definizione degli organici relativi agli insegnanti e operatori di sostegno in servizio per l'anno scolastico 2025/2026.

Le domande vengono valutate dalla Commissione medico legale della Struttura Regionale Invalidità civile e interventi per la disabilità, composta secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 66/2017, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La suddetta Commissione rilascia un verbale relativo alla condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica in cui esprimerà:

- il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi della legge 104/92;
- un giudizio sull'entità della potenziale restrizione alla partecipazione per ogni dominio, avendo cura di fornire eventuali raccomandazioni;
- l'indicazione della eventuale revisione dell'accertamento.

Il verbale costituisce il presupposto per la redazione del profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base di ICF ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI).

In caso di trasferimento di un alunno con disabilità nelle scuole valdostane, è ritenuta valida la documentazione pervenuta dall'Azienda U.S.L. di provenienza, o di altra documentazione sanitaria se straniero, per l'anno scolastico in corso, purché sia valida ai fini dell'integrazione scolastica. La famiglia dovrà però immediatamente presentare domanda alla Struttura regionale Invalidità civile e interventi per la disabilità, allegando la documentazione rilasciata dall'I.N.P.S. di provenienza.

A seguito del "Verbale di accertamento per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap ai fini dell'integrazione scolastica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992 e dell'articolo 2 del D.P.C.M. 185/2006", l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, conformemente a quanto stabilito con deliberazioni dell'Ente n. 1614 del 2009 e n. 310 del 2016, rilascia una certificazione di handicap valida ai fini dell'inclusione scolastica, diversa da quella che certifica la disabilità, ai sensi della 104/1992, in capo all'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali.

Sinteticamente, il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale ha previsto i seguenti criteri per l'assegnazione complessiva delle risorse per il sostegno:

- un insegnante a tempo parziale per tutti gli alunni in situazione di disabilità;
- un numero di ore dedicate (con operatore di sostegno e/o figure adulte) in relazione all'inquadramento diagnostico di disabilità e al contesto di inserimento.

Le ore di assegnazione di operatore di sostegno vengono assegnate a partire da un calcolo derivante dal punteggio dei domini presenti sul verbale di accertamento medico-diagnostico.

Ci si sofferma ora sul numero di alunni e conseguentemente di insegnanti di sostegno e educatori.

La popolazione scolastica per l'anno 2025/2026 ammonta, con data di rilevazione il 31 dicembre 2025, a un totale di 15.875 studenti con un calo di 371 studenti rispetto 2024/2025. Tali dati comprendono gli alunni delle scuole pubbliche, paritarie, gli enti di formazione e del CRIA.

La suddivisione esatta è illustrata nella seguente tabella:

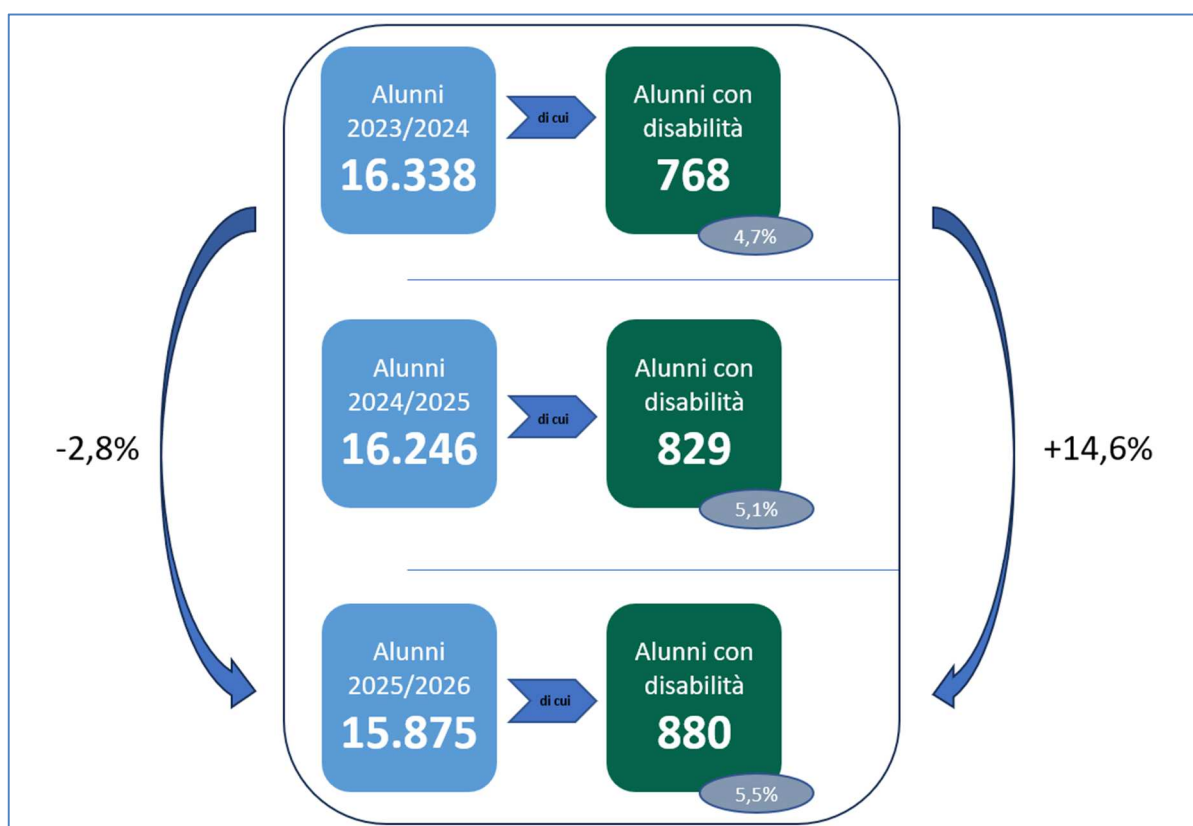
A.S. 2025/2026	
Infanzia	2.253
Primaria	4.439
Secondaria di 1° grado	3.350
Secondaria di 2° grado	5.833
Totale	15.875

Nel corso degli anni risulta iscritto nelle scuole valdostane di ogni ordine e grado, pubbliche e private, un numero sempre crescente di alunni con disabilità. Negli ultimi anni scolastici, l'aumento è mediamente intorno al 8%.

Nella successiva tabella si può osservare la situazione esatta dall'anno scolastico 2016-2017.

Alunni con disabilità						TOTALE	differenza rispetto anno precedente	incremento rispetto anno precedente
	Infanzia	Primaria	Secondaria 1°	Secondaria 2°	Progetto formazione e CNOS			
2016 - 2017	59	136	106	169		470		
2017 - 2018	60	167	108	178		513	43	9%
2018 - 2019	55	178	105	189		527	14	3%
2019 - 2020	52	190	127	201		570	43	8%
2020 - 2021	42	169	165	207		583	13	2%
2021 - 2022	53	215	167	218		653	70	12%
2022 - 2023	70	216	189	230		705	52	8%
2023 - 2024	61	246	204	257		768	63	9%
2024 - 2025	58	247	217	285	22	829	61	8%
2025 - 2026	55	252	208	337	28	880	51	6%

Nel grafico successivo si mettono a confronto i dati degli ultimi tre anni scolastici con il dettaglio del numero di alunni con disabilità. Si può notare come il numero degli iscritti sia calato da 16.338 a 15.875 che rappresenta un -2,8%, mentre gli alunni con disabilità sia aumentato da 768 a 880 rappresentando +14,6%. Nell'anno scolastico 2025-2026 gli alunni con disabilità hanno rappresentato il 5,5% del totale della popolazione studentesca.



Per quanto concerne gli operatori di sostegno, la Regione gestisce interamente, anche in termini finanziari, l'assunzione di tali figure, fornendo direttamente le risorse per l'assistenza di base per il supporto all'autonomia, attraverso la figura dell'operatore di sostegno, senza intervento nella gestione di tale servizio da parte degli enti locali, come avviene in altre regioni.

Si tratta di una figura professionale con un codice di comportamento specifico nell'espletamento del suo delicato ruolo e con formazione tecnica obbligatoria legata al ruolo.

L'erogazione del servizio è concretamente fornita dalla Società di servizi e prevede le seguenti attività:

- assistenza e sostegno, anche educativo, agli studenti con disabilità in situazione di gravità frequentanti le istituzioni scolastiche ed educative della regione, comprese le

scuole secondarie di secondo grado paritarie, ai sensi della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 “*Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale*”, con soddisfacimento dei bisogni di inclusione scolastica degli stessi, in un’ottica di mantenimento e progressiva conquista di autonomia e competenze, in attuazione di quanto previsto dai Piani Educativi Individualizzati;

- realizzazione di attività rivolte al benessere, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità attraverso un’assistenza globale integrata sul piano fisico, psichico, educativo e sociale.

Per l’anno 2025/2026, gran parte degli operatori hanno preso servizio dal 1° settembre 2025 e la loro presenza sarà garantita fino al 30 giugno 2026 nelle scuole dell’infanzia e agli esami di Stato, laddove necessario.

A fronte di un consistente sforzo economico e organizzativo, ci sono comunque difficoltà a coprire tutte le sedi e le maternità.

Il monte ore settimanale degli operatori di sostegno è aumentato negli anni, così come sono aumentate le ore medie che mediamente il singolo operatore dedica allo studente con disabilità, come riporta la tabella successiva.

Operatori di sostegno				
	Ore settimanali	Incremento ore rispetto anno precedente	Alunni con disabilità	Ore medie degli operatori di sostegno per singolo alunno con disabilità
2020 - 2021	5.760		583	9,9
2021 - 2022	6.552	14%	653	10,0
2022 - 2023	7.632	16%	705	10,8
2023 - 2024	8.640	13%	768	11,3
2024 - 2025	10.152	18%	829	12,2
2025 - 2026	10.980	8%	880	12,5

In merito ai criteri per l’assegnazione del monte ore dell’operatore di sostegno, si segnala che gli operatori di sostegno sono assegnati all’Istituzione scolastica, non al singolo alunno con disabilità.

Il dirigente scolastico, in seguito, attribuisce tali risorse ai singoli allievi valutando le situazioni ed il contesto delle classi di inserimento, conformemente a quanto previsto dai succitati d.lgs. 66/2017 e d.lgs. 96/2019.

Il numero di ore complessivamente assegnate è quantificato e varia tenendo conto della diagnosi degli alunni e del contesto (numero di alunni della classe, numero di classi e/o sezioni del plesso, pluralità e dislocazione delle sedi dell'Istituzione scolastiche, numero di operatori in servizio nella stessa sede, numero di alunni con disabilità nella stessa classe). Pertanto, ogni anno il monte ore muta in relazione alla situazione degli studenti.

Dalla lettura dei dati soprariportati risulta evidente, che ai fini di una reale inclusione scolastica, sono stati messi in atto, da tutte le Istituzione scolastiche, dei progetti e scelte didattiche e educative finalizzate a coinvolgere l'alunno con disabilità, con il preciso obiettivo di prevedere il suo inserimento in gruppi di lavoro con i compagni con o senza disabilità.

Inoltre, si è mirato ad evitare l'instaurarsi di un rapporto individuale esclusivo figura di sostegno/alunno, promuovendo così l'obiettivo ultimo del progetto educativo che è la progressiva conquista di un certo livello di autonomia.

Come ricordato nelle precedenti Relazioni, il completamento del complesso *iter* tecnico e amministrativo ha reso operativo e fruibile il Piano educativo individualizzato in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della piattaforma digitale "sistema ITC Minori", da parte di tutte le istituzioni scolastiche della Regione.

Il sistema applicativo consente di uniformare sul territorio valdostano la modalità di presa in cura degli alunni con disabilità, condividendo linguaggi, modelli, documenti e flussi di informazioni non solo tra le diverse istituzioni scolastiche, ma anche con tutti gli attori coinvolti nel processo inclusivo. La piattaforma permette, in particolare, di effettuare una descrizione del funzionamento degli alunni con disabilità in linea con le nuove indicazioni legislative, come previsto dal succitato d.lgs. 66/2017 e dal d.lgs. 96/2019 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", gestendo in maniera informatizzata i seguenti documenti, finalizzati a stabilire le linee di intervento riabilitative e educative necessarie, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti:

- il Profilo di funzionamento (PDF) di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. È il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale;
- il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. È il documento progettuale che coinvolge tutte le figure coinvolte nella vita della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità che frequenta la scuola.

La piattaforma SITC Minori ha una gestione autonoma rispetto al sistema nazionale dei dati *web-based*, integrando i diversi sistemi regionali in essere sul territorio (SIAL e GASS) nel rispetto della privacy.

Gli obiettivi realizzati, attraverso il progetto interistituzionale di ricerca-azione “Io Ti Conosco”, coordinato dall’Università della Valle d’Aosta - *Université de la Vallée d’Aoste*, con l’introduzione di questa piattaforma e con la previsione del PEI, in formato digitale, sono molteplici:

- la compilazione *web-based* che favorisce una maggiore condivisione e il coinvolgimento di tutti i soggetti della rete nelle fasi di descrizione dell’alunno e di progettazione del percorso scolastico (scuola/famiglia/servizi);
- l’adozione di una prospettiva “forte” del modello ICF, a partire da una descrizione puntuale e dettagliata basata sui descrittori ICF (strutture corporee, funzioni corporee, attività e partecipazione, fattori contestuali), con la finalità di costruire il progetto di vita dell’alunno attraverso una progettualità mirata che tiene conto del ruolo dell’interazione persona/contesto;
- la descrizione su base ICF, a cura di operatori sanitari/scolastici/famiglia e alunno, delinea il profilo di funzionamento dell’alunno (che ricomprende, integrandoli, diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale), a partire dal quale la scuola elabora il PEI.

Infine, è stata inoltre avviata a partire dall'anno scolastico 2023/2024, una collaborazione per l’orientamento post scolastico degli alunni e alunne con disabilità, tra il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione dell’Assessora Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile e la Sovrintendenza agli studi.

A partire da gennaio 2024, si è deciso di dare vita inoltre ad uno “Sportello orientamento” aperto a operatori scolastici, alunni con disabilità e loro famiglie per condividere informazioni relative all’ingresso nel mondo del lavoro e promuovere progetti individuali rivolti ad alunni con disabilità, realizzati congiuntamente tra operatori del collocamento mirato e un docente distaccato presso l’ufficio inclusione dell’Assessorato Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali.

Fra gli obiettivi dello sportello vi sono:

- organizzare attività di consulenza per l’orientamento in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dei ragazzi e ragazze con disabilità;
- collaborare e raccordarsi con il territorio, in particolare con i servizi socio-sanitari e il terzo settore;

- co-progettare interventi a carattere lavorativo rivolti ad alunni/e con disabilità frequentanti gli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado, in coerenza con quanto previsto nei loro piani educativi individuali e nelle nuove linee guida del collocamento mirato.

Infine, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, la Sovrintendenza agli studi, in collaborazione con il Dipartimento regionale Politiche del lavoro ha previsto una figura in distacco presso tale struttura per incrementare l'offerta di orientamento scolastico. Si è lavorato anche nella direzione di aiutare nell'orientamento anche gli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

5.4. Le iniziative sportive in favore delle persone con disabilità.

Ci si sofferma brevemente, in collaborazione con la struttura “Enti, professioni del turismo e sport” dell’Assessorato regionale turismo, sport e commercio, su iniziative che coinvolgano le persone con disabilità, nell’esercizio del tempo libero, con particolare riferimento a quello dedicato allo sport.

Lo sport va dunque inteso come strumento di condivisione, in cui l’accessibilità delle persone più fragili è obiettivo prioritario.

Non è facile monitorare l’attività sportiva praticata da persone con disabilità, tenuto conto che, accanto ad attività dedicate, vi è la possibilità di fare sport con normodotati, in un’ottica di inclusione che si auspica sempre più diffusa.

È inoltre complesso per la succitata struttura regionale competente anche in materia di sport una prima ricognizione, necessariamente non esaustiva, di enti e associazioni, referenti in tale ambito per le persone con disabilità.

Si rammenta innanzitutto l'importanza del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), istituito a livello nazionale come ente autonomo di diritto pubblico che svolge un’attività di sensibilizzazione e promozione per l’inclusione sociale, attività ludico/motorie e la pratica sportiva agonistica. In Valle d’Aosta sono particolarmente attive società e associazioni che hanno come riferimento la Delegazione Regionale C.I.P. di seguito elencate:

- Federazioni e Società Sportive nel settore delle disabilità intellettiva e relazionale (FISDIR principalmente con lo sci di fondo, F.I.S.E. per l’ippoterapia);
- Federazione Italiana Sport Ghiaccio per la pratica del curling;
- Associazione Valdostana Paraplegici (A.V.P.) che svolge attività promozionale in vari settori ludico/motori e sportivi (sci, ciclismo, pesistica in una palestra inclusiva e varie attività socializzanti);

- Federazione Triathlon attiva nell'inserimento di persone ipovedenti;
- Associazioni di Promozione Sociale o di Volontariato Sociale coinvolgono, poi, persone con disabilità nelle loro attività ludico/motorie o realizzano appositi progetti.

Il C.I.P. regionale, infine, sulla base di una apposita convenzione nazionale con l'I.N.A.I.L., è attivo, inoltre, nell'azione di riabilitazione attraverso lo sport delle persone infortunate sul lavoro.

Nella ricerca di elementi per descrivere le modalità di incontro tra le persone con disabilità e lo sport ci si è rivolti anche al Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Comitato Regionale Valle d'Aosta (CONI).

Il CONI ha rammentato che, il proprio Statuto agli artt. 20, comma 3, 21, comma e), e 24, comma e), pone quale principio fondamentale la democrazia interna e la partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

È stato evidenziato che nel territorio della regione non tutti gli ambiti sportivi presentano una struttura organizzativa uniforme. Occorre distinguere tra le Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) che svolgono un'attività autonoma e distinta rispetto alla corrispondente federazione olimpica e le Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP) le quali risultano strutturalmente integrate e annesse alla medesima federazione.

Sul territorio valdostano sono presenti tre Federazioni Sportive Paralimpiche: la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR), la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) e la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP). Sono invece diciannove le Federazioni che includono e coordinano sia l'attività olimpica sia quella paralimpica al quale si aggiungono sette Discipline Sportive Associate e diversi Enti di Promozione Sportiva impegnati nell'attività paralimpica.

Già alla fine dell'anno 2024, è emersa una netta prevalenza dell'attività paralimpica sul territorio regionale svolta all'interno di Federazioni Sportive Nazionali, quali, a titolo esemplificativo, la Federazione Italiana Triathlon (FITRI), la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), nonché la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE).

Pur essendo apprezzabile la diffusione della pratica dell'attività paralimpica in Valle d'Aosta, è auspicabile una progressiva maggiore apertura da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, al fine di prevedere non solo l'attività olimpica, ma anche una strutturata sezione paralimpica.

Sarebbe, inoltre, importante anche l'eventuale coinvolgimento di Federazioni, riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dedicate a persone sorde, ipovedenti e cieche, attualmente presenti sul territorio nazionale, ma non ancora attive a livello regionale.

Si è appreso dal CONI che per quanto concerne il numero degli atleti paralimpici presenti sul territorio, il CIP Regionale fa riferimento a due società affiliate ai seguenti organismi sportivi: FISE–AVRES, FISDIR–AVRES, FISG–DISVAL e FIPE–DISVAL. Il numero complessivo dei tesserati ammonta a 107 atleti come di seguito specificato per disciplina:

- Pesistica: 17 atleti;
- Curling: 13 atleti;
- Sci nordico: 16 atleti;
- Sport equestri: 61 atleti.

Si evidenzia che i tesserati minorenni presso organismi paralimpici risultano essere solo 25 mentre i tesserati maggiorenni risultano essere 82. Probabilmente i dati relativi agli atleti minorenni sono giustificabili dalla circostanza che società ed enti sportivi accolgono anche soggetti con disabilità che vengono ricompresi nel numero complessivo dei tesserati sportivi generali.

Il Comitato regionale CONI ha inoltre descritto alcune delle iniziative ritenute di maggiore rilevanza di sport paralimpico:

- Centro CONI = si tratta di un progetto nazionale finalizzato alla crescita sportiva di giovani atleti, di età compresa tra i 5 e i 14 anni. In Valle d'Aosta ci sono tre Centri CONI all'interno dei quali sono presenti anche atleti con disabilità;
- EDUCAMP = si tratta di centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani di età compresa tra i 5 e i 14 anni che, nel periodo estivo, offrono la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive. Nell'estate 2025 sono state organizzate numerose settimane di attività sportiva, aperte anche ad atleti con disabilità.

L'Associazione Sportiva Disabili valdostana (D.I.S.V.A.L.), si impegna sul territorio valdostano per avvicinare le persone portatrici di disabilità allo sport, contribuendo all'integrazione sociale di queste ultime e distinguendo per quanto riguarda la pratica sportiva dei propri associati, tra attività agonistica, amatoriale e turistica.

In merito all'attività agonistica, la D.I.S.V.A.L. ha due squadre che partecipano al campionato italiano di curling in carrozzina, alcuni atleti fanno parte anche dell'attuale squadra della Nazionale che rappresenta l'Italia nelle competizioni internazionali. Gli iscritti alla Federazione Sport Ghiaccio sono 12, oltre ad un ragazzo minorenne.

Vi sono due persone che praticano lo sci alpino a livello agonistico, tesserati alla Federazione Sport Invernali Paralimpici; si tratta di atleti di fuori Valle (34 e 39 anni).

La D.I.S.V.A.L., inoltre, ha in essere una convenzione con l'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (A.S.I.V.A.) per gli abbonamenti stagionali a tariffa agevolata per le persone con disabilità e loro accompagnatori; attualmente sono 10 persone che sciano, l'età è compresa tra i 30 fino ai 76 anni.

Al fine di favorire la pratica sportiva amatoriale, sia estiva che invernale, da parte delle persone con disabilità, D.I.S.V.A.L. mette a disposizione gli ausili necessari alla pratica degli sport, il trasporto con furgoni attrezzati oltre alla propria sala fitness, unica nel suo genere, con l'obiettivo di far avvicinare più persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva alla pratica sportiva, sempre seguite da personale specializzato per la tipologia di utenza e disciplina praticata. I fruitori dei servizi della D.I.S.V.A.L. sono circa 300 persone con disabilità certificata.

Per quanto riguarda la parte turistica, in questi anni D.I.S.V.A.L. ha messo a disposizione della stazione sciistica di Pila alcuni gusci per lo sci alpino in modo che i turisti con disabilità possano fruirne gratuitamente; analogamente D.I.S.V.A.L. offre la disponibilità di slittini per la pratica dello sci di fondo.

Resta di grande interesse l'attività organizzata e ormai consolidata per lo sci per i disabili, descritta di seguito.

Il progetto "Lo Sci per Tutte le Abilità", avviato alla fine dell'anno 2022 e concluso nel mese di marzo 2025 grazie al contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la compartecipazione regionale, nell'ambito dell'Avviso per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità, si proponeva di rendere la regione una destinazione turistica senza barriere, con particolare attenzione alle attività sportive invernali e outdoor, sviluppando una rete di comprensori sciistici e strutture ricettive in grado di garantire esperienze accessibili e sicure per i visitatori con disabilità, promuovendo inclusività e accoglienza a tutti i livelli.

Pensato per rispondere alle necessità di un turismo a 360 gradi, il progetto è stato realizzato per toccare ogni aspetto del viaggio, dall'alloggio per il soggiorno all'intrattenimento, garantendo una permanenza piacevole e priva di ostacoli e integrando interventi concreti che migliorino l'accoglienza e la comunicazione per permettere a ogni turista, indipendentemente dalle abilità, di pianificare e vivere una vacanza senza barriere, valorizzando così la Valle d'Aosta come destinazione turistica inclusiva e innovativa.

Si è trattato di un progetto ambizioso e che ha visto il coinvolgimento di un vasto partenariato in ragione dell'ampiezza degli ambiti di intervento previsti. Il progetto ha visto come capofila, la Struttura organizzativa Enti, professioni del turismo e sport ed ha coinvolto cinque strutture regionali (S.O. Promozione e progetti europei per lo sviluppo del settore turistico, la S.O. Politiche per l'inclusione lavorativa, la S.O. Invalidità civile, disabilità e tutele e la S.O. Infrastrutture funiviarie) e la partecipazione di partner esterni: l'Associazione Valdostana

Maestri di Sci (AVMS); l'Associazione Valdostana Impianti a Fune (AVIF) in collaborazione con l'Associazione dei gestori delle piste da sci di fondo (AVEF); l'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM); l'*Office régional du Tourisme* – Ufficio regionale del Turismo, l'Associazione degli Albergatori Valle d'Aosta (ADAVA); il Coordinamento Disabilità Valle d'Aosta (Co.Di.VdA).

Con investimenti mirati, le cinque stazioni sciistiche pilota (Pila, Cervinia, Gressoney-Saint-Jean, Saint-Barthélemy e Courmayeur) sono state rese più accessibili grazie ad interventi strutturali pensati per le persone con mobilità ridotta. A Cervinia un nuovo ascensore alla stazione Cime Bianche Laghi ha eliminato una barriera architettoniche rilevante, consentendo anche alle persone con difficoltà motorie di raggiungere quote elevate. Parallelamente a Nus, la riqualificazione del parcheggio e del foyer ha creato un ambiente più funzionale e accogliente. A Gressoney-Saint-Jean, è stato realizzato uno chalet accessibile progettato per rispondere a diverse esigenze, andando oltre la semplice rimozione delle barriere fisiche. Infine, a Pila, la modifica dell'accesso alle piste ha risolto una criticità tecnica complessa dimostrando come anche interventi apparentemente piccoli possano migliorare significativamente l'accessibilità complessiva di un comprensorio.

La formazione ha avuto un ruolo decisivo nel progetto, perché ha permesso di costruire competenze solide e durature negli operatori, rendendoli capaci di rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e di utilizzare correttamente tecniche e ausili necessari per garantire una pratica degli sport invernali sicura ed inclusiva. Sono stati oltre 180 i professionisti formati: 76 maestri di sci, 30 guide alpine e 3 accompagnatori di media montagna e 74 addetti degli impianti a fune (*pisteur sécuristes*, direttori di pista e addetti al soccorso).

Parallelamente, sono stati avviati percorsi di tirocinio, con l'obiettivo di favorire l'inclusione lavorativa. A fronte dell'obiettivo progettuale di organizzazione di almeno 10 tirocini inclusivi, le persone con disabilità che hanno potuto sperimentarsi in un contesto lavorativo sono state 25 e in 7 casi il tirocinio si è tramutato in assunzione di cui 2 a tempo indeterminato.

Oltre alle migliorie strutturali e alla formazione, circa 150.000 euro sono stati destinati all'acquisto di attrezzature specializzate per la pratica di sport senza barriere: seggiole per lo sci di fondo, sedie monosci, Uniski, dualski, trottiski, kit CARDO - interfon per non vedenti, dispositivi B.A.S.S. per lo snowboard (sia per adulti che per bambini), slittini sci nordico, joëlette per l'escursionismo, kit imbragature per arrampicata, specifico materiale di protezione.

Questi strumenti rappresentano un passo importante verso uno sport più inclusivo e accessibile e hanno reso possibile l'organizzazione di numerose giornate di avvicinamento alla pratica sportiva per persone con disabilità, durante le quali i partecipanti hanno potuto provare direttamente le attrezzature e sperimentare diverse discipline. Più di 110 persone hanno preso

parte a queste iniziative, beneficiando di un'esperienza coinvolgente e inclusiva accompagnati dai maestri di sci e dalle guide alpine che avevano completato i corsi di formazione specifica.

Accanto a queste iniziative, gli skirama e le mappe tattili sono stati installati in punti strategici dei cinque comprensori pilota per facilitare l'orientamento delle persone con disabilità, migliorando sicurezza e fruibilità degli spazi montani. È stato inoltre sviluppato uno studio normativo sui criteri per riconoscere la disabilità necessari per accedere alle agevolazioni tariffarie sugli impianti a fune, confrontando la normativa italiana con quella internazionale al fine di individuare criteri più omogenei e coerenti.

Per le persone con bisogni comunicativi complessi, sono state realizzate 25 guide e 100 set di carte in Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), che mediante simboli favoriscono la comunicazione inclusiva. I set di carte, di dimensioni adeguate alle divise, sono utilizzati dai professionisti nel corso dell'attività sportive con i disabili. Parallelamente è stata realizzata una sessione formativa sull'utilizzo delle CAA dedicata ai direttori delle scuole di sci e guide alpine.

Per gli operatori del settore ricettivo è stata prevista una formazione mirata, articolata in 3 videolezioni sempre fruibili online, focalizzata sul turismo accessibile, le esigenze delle diverse categorie di disabilità e le buone prassi in contesti montani. A supporto di questa attività, è stato creato un vademecum pratico distribuito agli albergatori, che offre utili consigli e dati pertinenti sul turismo accessibile.

Per migliorare ulteriormente l'esperienza dei visitatori con disabilità, è stata effettuata, in collaborazione con l'Associazione Albergatori di ADAVA, una mappatura delle strutture e dei servizi accessibili che mira a facilitare la pianificazione del soggiorno garantendo informazioni chiare e dettagliate disponibili sul portale turistico regionale www.lovevda.it.

La promozione del progetto è stata capillare e diversificata, mirata a sensibilizzare e a raggiungere un vasto pubblico sull'importanza dell'accessibilità. Il progetto è stato presentato inizialmente al salone del turismo degli sport invernali SKIPASS a Modena a ottobre 2023, e successivamente in altre 8 fiere tra il 2024 ed il 2025 (Foire du Valais di Martigny, TTG Travel experience di Rimini...). Inoltre, nel 2024 sono state pubblicate numerose uscite pubblicitarie su testate giornalistiche di primo piano (Corriere della Sera, Corriere della Sera -Torino, Gazzetta dello Sport, Sportweek) associando il progetto ai momenti di massima attenzione verso lo sport paralimpico ed inclusivo.

A livello territoriale, eventi promozionali si sono svolti a Gressoney-Saint-Jean, Courmayeur e Pila, con la partecipazione di influencer specializzati che hanno contribuito ad aumentare l'interesse e la diffusione del progetto, promuovendo l'offerta turistica inclusiva sui loro canali social.

Infine sempre nell'ambito del progetto "Lo sci per tutte le abilità", è stato commissionato all'Università della Valle d'Aosta, uno studio dedicato all'analisi dei parametri e delle tipologie di certificazione della disabilità adottati in Europa, Stati Uniti, Canada, Cina e Giappone". Lo studio ha l'obiettivo di confrontare i diversi sistemi internazionali di definizione e riconoscimento della disabilità, così da consentire agli operatori di identificare e comprendere le certificazioni di disabilità rilasciate dalla maggior parte degli Stati.

Per quanto concerne le prospettive future, a breve, saranno avviate le attività del progetto "In3ViE – Viaggiare inclusivo e vivere emozioni tra Vallese, Valle d'Aosta e Piemonte", iniziativa che punta a rendere il turismo sempre più inclusivo e accessibile. Approvato nell'ambito del Programma di cooperazione INTERREG VI-A Italia-Svizzera 2021/2027, il progetto intende creare una rete transfrontaliera di destinazioni turistiche che siano realmente accoglienti per le persone con disabilità e prevede azioni concrete che mirano a migliorare l'accessibilità alle strutture turistiche, creando percorsi sensoriali, aree ricreative inclusive e soluzioni specifiche per persone con bisogni speciali.

5.5. Il collocamento mirato.

Il collocamento mirato, così come definito dal legislatore nel 1999, è un'importante traduzione del dettato costituzionale che prevede, all'articolo 38, comma 3, "gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale".

In passato la legge n. 482 del 1968 il c.d. "collocamento obbligatorio" disciplinava l'obbligo, per i datori di lavoro, di assumere all'interno del proprio organico, un certo numero di persone che, erano a forte rischio di sfruttamento o discriminazione, a causa delle particolari condizioni psico-fisiche.

La legge 68/1999, invece cambia radicalmente prospettiva e riforma il collocamento obbligatorio introducendo il c.d. "collocamento mirato", così descritto: "quella serie di strumenti tecnici e di supporto, che permettono di valutare adeguatamente le persone in base alle loro capacità lavorative, così da inserirle nel posto adatto, attraverso forme di sostegno, analisi del lavoro, soluzioni di problemi connessi agli ambienti lavorativi".

La normativa in esame modificata nel 2015, dal cosiddetto "jobs act", volendo snellire le procedure, prevede che il lavoratore con condizioni psico-fisiche particolari, sia collocato nell'occupazione a lui più idonea e dunque più proficua per sé e per l'azienda che lo assume¹.

In Valle d'Aosta la materia del collocamento mirato è tra le competenze regionali: il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 *"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di*

¹ "Soggetti beneficiari, procedura di assunzione e agevolazioni per le aziende", Filippo Papeo, tratto dal sito www.alatalex.it.

lavoro” ha disciplinato la delega alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro.

Sono stati delegati alla Regione Autonoma Valle d’Aosta le funzioni ed i compiti relativi al collocamento, prima di competenza di uffici statali del Ministero del lavoro.

A partire dall’anno 2022, tali funzioni sono state affidate e svolte all’Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Autonoma Valle d’Aosta e precisamente dalla struttura politiche per l’inclusione lavorativa del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione.

Il collocamento mirato è l’insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nella loro capacità lavorative e inserirle nel posto adatto, attraverso analisi delle occasioni di lavoro, forme di sostegno e azioni positive.

I beneficiari di tale tutela sono i seguenti:

- Disabili affetti da minorazioni fisiche e/o psichiche, riconosciute da apposita commissione medica, superiori al 45%;
- Invalidi del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
- Sordomuti e ciechi;
- Invalidi di guerra e invalidi civili di guerra;
- Invalidi a cui sia stata riconosciuta dall’I.N.P.S. una invalidità superiore ai 2/3 (art. 2, c. 1, d.lgs. 151/2015);
- Orfani ed equiparati.

Il Centro per il diritto al Lavoro dei disabili e degli svantaggiati, con più sportelli aperti al pubblico di cui uno ad Aosta e l’altro a Verrès, ha il fine di favorire la realizzazione di inserimenti mirati di lavoratori disabili, di migliorarne la qualità e la tenuta nel tempo e di supportare i datori di lavoro nell’individuazione della persona più adatta, mettendo a disposizione dei datori di lavoro:

- consulenze personalizzate per approfondire le caratteristiche del posto di lavoro, anche attraverso visite in azienda;
- la pubblicazione in forma anonima dell’offerta di lavoro e la raccolta di autocandidature delle persone iscritte nell’elenco del collocamento mirato;
- la selezione di nominativi di lavoratori in possesso delle caratteristiche corrispondenti alle richieste dell’azienda e concordate con il Centro sulla base dei profili disponibili;
- il supporto nella selezione attraverso il pre-contatto telefonico dei candidati, la presentazione al datore di lavoro dei profili dei candidati, la messa a disposizione per

i colloqui di spazi presso i locali del Centro per il diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati;

- la realizzazione di percorsi di formazione e pre-inserimento in azienda in favore di lavoratori disabili in carico al Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati;
- la realizzazione di interventi di monitoraggio post-assunzione, previa richiesta congiunta del lavoratore e datore di lavoro, finalizzati a prevenire/gestire eventuali criticità dell'inserimento lavorativo;
- la gestione della procedura per le assunzioni numeriche mediante chiamata pubblica.

Di seguito sono riportate alcune tabelle elaborate dall'Ufficio difesa civica in base ai dati trasmessi dal Centro per il diritto al Lavoro dei disabili e degli svantaggiati, ai sensi della legge 68/1999 e un sintetico commento sui dati.

In riferimento alla tipologia di iscrizione al collocamento mirato, come riportato nella successiva tabella, si segnala che il totale degli iscritti nel 2025 è nuovamente calato, passando da 564 del 2022, 555 del 2023, 508 del 2024 e, infine, a 495 del 2025. In particolare permane un calo maggiore nei maschi rispetto alle femmine. Gli invalidi civili risultano essere la tipologia predominante in modo quasi assoluto, considerato che rappresenta quasi il 98% del totale. Seguono poi gli invalidi del lavoro con 5 persone di cui il 100% maschi.

<i>Tipologia Iscrizione</i>	Femmine	Maschi	Totale 2025	Totale 2024	Totale 2023	Totale 2022
Care leaver	1	0	1	1	1	0
Invalidi civili	241	243	484	494	530	539
Invalidi del lavoro	0	5	5	7	15	14
Invalidi per servizio	0	0	0	1	1	1
Sordomuti	0	1	1	1	1	3
Vedove/orfani di lavoro	2	1	3	3	5	5
Vedove/orfani di servizio	0	0	0	0	2	1
Vittime del terrorismo	0	0	0	0	0	1
Coniugi e figli di grandi invalidi per causa di lavoro	1	0	1	1	0	0
Totale 2025	245	250	495			

Totale 2024	227	281
Totale 2023	240	315
Totale 2022	243	321

508		
	555	
		564

Rispetto ai beneficiari del collocamento mirato suddivisi per invalidità, si denota nella successiva tabella, che la fascia del 100% continua ad avere, anno dopo anno, una diminuzione di persone. Le restanti fasce sono allineate agli anni precedenti.

Invalidità	Femmine	Maschi	Totale 2025	Totale 2024	Totale 2023	Totale 2022
< 50%	81	72	153	152	157	171
51% - 66%	29	23	52	58	66	66
67% - 79%	70	70	140	138	156	161
80% - 99%	32	44	76	82	85	80
100%	29	39	68	71	81	76
Non valorizzato	4	2	6	7	10	10
Totale 2025	245	250	495	508	555	564

La situazione in merito ai beneficiari del collocamento mirato suddivisi per fasce d'età descritta nella successiva tabella, si caratterizza, nuovamente, per un incremento di 9 persone fino ai 29 anni, una stabilità nella fascia 30 - 49 anni e un evidente decremento di 23 persone nella fascia oltre i 50 anni.

Fasce d'età	Femmine	Maschi	Totale 2025	Totale 2024	Totale 2023	Totale 2022
16 - 29	35	53	88	79	70	69
30 - 49	76	73	149	148	186	182
50 - oltre	134	124	258	281	299	313
Totale 2025	245	250	495	508	555	564

L'analisi del titolo di studio dei beneficiari del collocamento mirato, rappresentato nella tabella successiva, fa emergere un dato, quello definito “non segnalato, nessuno, elementare o media” che, rappresenta il 70% del totale.

Questo aiuta a comprendere lo sforzo che la struttura regionale competente in materia di collocamento mirato deve fare nel fornire occasioni di formazione per completare un percorso qualificante che regali maggiori opportunità nell'incontro domanda/offerta di lavoro. La bassa scolarità rappresenta sicuramente un limite per l'assunzione per molti datori di lavoro.

La succitata categoria è quella con il più evidente calo di utenti: 20 unità in meno rispetto al 2024. Coloro invece che sono in possesso di un diploma sono in netto aumento.

<i>Titolo di studio</i>	Femmine	Maschi	Totale 2025	Totale 2024	Totale 2023
Diploma	63	27	90	78	85
Laurea	13	5	18	16	17
Qualifica	19	19	38	45	44
Non segnalato, nessuno, elementare o media	150	199	349	369	409
Totale 2025	245	250	495	508	555

In merito alle caratteristiche dei datori di lavoro, gli interessati possono essere assunti da:

1. Datori di lavoro privati:

- assunzioni nominative se necessario avvalendosi di servizi di incontro domanda offerta di lavoro (I.D.O.);
- convenzioni di programma.

2. Datori di lavoro pubblici:

- assunzioni numeriche attraverso le chiamate pubbliche (per profili per i quali è richiesta al massimo la licenza media);
- concorsi con riserva di posti (per profili per i quali è richiesto il diploma o la laurea);
- convenzioni di programma.

Si riportano di seguito due tabelle riguardanti il numero di persone assunte in Valle d'Aosta con il collocamento mirato a copertura degli obblighi di cui alla legge 68/1999.

<i>Disabili</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Assunzioni da nullaosta	27	19	39	51	46	19	36	48	45	57	64
Assunzioni da chiamata su presenza	1	10	12	8	6	1	23	13	18	7	4
Assunzioni da concorso	0	0	7	19	5	0	0	0	0	0	0
Riconoscimenti art. 4, c. 3 bis	1	9	11	10	6	9	5	12	11	22	15
Riconoscimenti art. 4, c. 4	19	13	13	14	8	5	15	8	17	27	25
Riconoscimenti art. 14	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Assunzioni lavoratori somministrati	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	1
Totale	48	51	82	102	74	34	82	83	91	115	109

Categorie protette	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Assunzioni da nullaosta	4	1	2	2	1	1	1	0	1	0	0
Assunzioni da chiamata su presenza	0	0	3	1	0	0	6	1	0	1	0
Assunzioni da concorso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riconoscimenti art. 4, c. 3 bis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riconoscimenti art. 4, c. 4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Assunzioni lavoratori somministrati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	4	1	5	3	1	1	8	1	1	1	0

5.6. L'invalidità civile, la disabilità e le tutele.

Si rammenta, infine, che la Regione Autonoma Valle d'Aosta esercita tutte le funzioni amministrative relative all'erogazione di provvidenze economiche a favore di invalidi civili e sordomuti, ai sensi della legislazione di settore ed in particolare dalla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 *“Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti”*.

Come già ribadito, la decretazione attuativa della legge 22 dicembre 2021, n. 227 *“Delega al Governo in materia di disabilità”* ed in particolare il decreto legislativo 62/2024 ha introdotto importanti innovazioni. Tuttavia, se in materia di progetti di vita l'amministrazione regionale sta già applicando tale normativa in favore di 205 posizioni, occorre invece attendere la graduale applicazione di tutte le novità inerenti alla valutazione di base.

Inoltre, il Garante sui diritti delle persone con disabilità ha da poco iniziato ad operare, prendendo contatto con i garanti regionali già designati e con gli altri organi di garanzia.

Si ricorda, ad ogni buon fine, che il 10 novembre 2022 sono state diffuse le *“Linee guida per la redazione certificazione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento”*, tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute dell'O.M.S. che porteranno presumibilmente alla nascita di un'unica commissione che avrà il compito di attestare la condizione di disabilità, secondo quanto previsto dalla legge 104/1992 e la disabilità ai fini dell'inclusione scolastica.

Si è già fatto cenno alle novità introdotte dai decreti attuativi della legge delega 227/2021 e dal decreto legislativo 62/2024, ferma restando la competenza regionale in materia di certificazioni attestanti l'invalidità civile e la disabilità.

In riferimento tuttavia all'anno 2025, i dati trasmessi dalla struttura regionale competente in materia di invalidità civile e invalidità dell'Assessorato della Sanità, Salute e politiche sociali, sono i seguenti, accertati dalle competenti commissioni mediche.

Alla rilevazione puntuale del 31 dicembre 2025, risultavano:

- n. 11.736 (leggi 118/1971, 509/1988 e l.r. 11/1999) invalidi in vita (si specifica che sono considerati invalidi gli utenti che presentato una percentuale di validità tra il 35% ed il 100%);

di cui:

- n. 6.906 presentano anche disabilità ai sensi della legge 104/1992;
- n. 3.633 percepiscono l'assegno di accompagnamento (leggi 18/1981 e 508/1988).

Sempre in riferimento ai dati relativi al 31 dicembre 2025 risultavano:

- n. 187 ciechi (leggi 382/1970 e 138/2001);
- n. 17 sordi (leggi 381/1970, 854/1973 e 508/1988).

Si riporta di seguito una traduzione grafica dei dati finora elencati con un paragone rispetto ai dati degli anni precedenti.

di cui												
Legge 30 marzo 1971, n. 118 Decreto Legislativo 23 novembre 1985, n. 509 Legge regionale 7 agosto 1970, n. 11			Legge 5 febbraio 1992, n. 104		Legge 11 febbraio 1980, n. 10 Legge 23 novembre 1985, n. 509		Legge 27 maggio 1970, n. 382 Legge 3 aprile 2001, n. 138		Legge 26 maggio 1970, n. 381 Legge 10 dicembre 1973, n. 854 Legge 23 novembre 1985, n. 508			
Invalidi >35%			Disabili		Assegno accompagnamento		Ciechi		Sordomuti			
% sulla popolazione residente			% sulla popolazione residente									
Dati al 31/12/2023	11.196	9,1%	5.726	4,7%	3.387		214		25			
Dati al 31/12/2024	11.432	9,3%	6.383	5,2%	3.394		187		15			
Dati al 31/12/2025	11.736	9,6%	6.906	5,6%	3.633		187		17			

Si denota dall'immagine precedente che dal 2023 al 2025 le persone con un'invalidità maggiore del 35% è aumentata del 4,8%, passando da 11.196 a 11.736 e le persone con disabilità sono aumentate nello stesso periodo del 20,6%, passando da 5.726 a 6.906.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO, IL BILANCIO DELL'ATTIVITÀ E DEFINIZIONE DI DISABILITÀ ED INVALIDITÀ.

1. Il rapporto con il cittadino e l'organizzazione dell'ufficio.

Il Garante deve orientare tutta la sua azione nella direzione della piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, residenti, domiciliati anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale.

Ogni persona con disabilità ha accesso con facilità e gratuitamente a tale servizio, garantito dal Consiglio regionale.

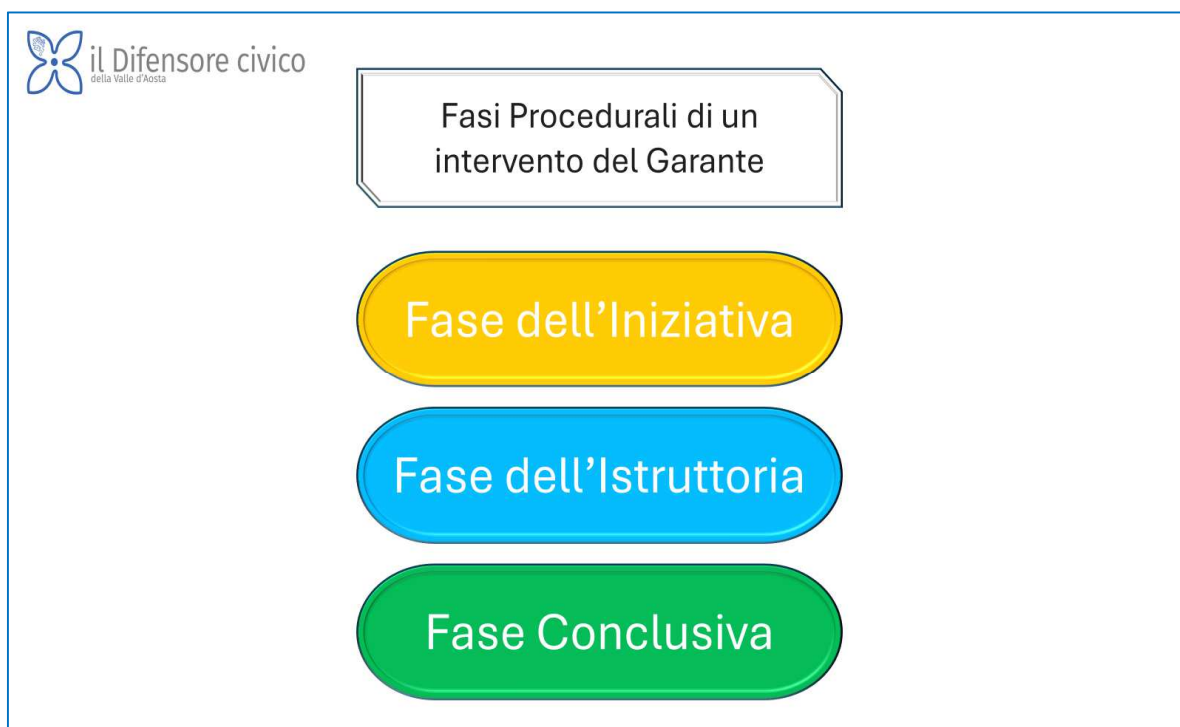
Sostanzialmente, la legge regionale 17/2001 e s.m.i. individua le funzioni di tale organo di garanzia tra le quali, particolarmente significative, le seguenti:

- la facoltà di proporre alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa per una migliore tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari;
- l'accoglimento, anche attraverso supporto elettronico o in forma telematica, di segnalazioni delle violazioni dei diritti di persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari;
- l'invito e la proposta alle pubbliche amministrazioni coinvolte ad assumere le iniziative di competenza atte a rimuovere le cause delle violazioni, segnalando agli organi competenti l'adozione di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione della pubblica amministrazione.

Tale organo, focalizzando l'attenzione sulla tutela giuridica ed economica e sulla piena integrazione sociale delle persone con disabilità, promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile, sociale e il possibile utilizzo di servizi per le persone con disabilità della Regione Autonoma Valle d'Aosta, con uno sguardo attento ai canali per incentivare la piena accessibilità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, ai servizi e alle prestazioni di prevenzione, di cura e di riabilitazione.

Coerentemente con il dettato normativo, il Garante partecipa o si fa promotore di iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica su temi riguardanti le persone con disabilità.

Si sintetizza attraverso una rappresentazione grafica, di seguito riportata, l'*iter* per l'intervento del Garante, a partire dal primo contatto del cittadino con l'Ufficio difesa civica.



Fase dell'Istruttoria

Si avvia quando sono necessari approfondimenti e studi sul caso.

Come?



Studi e analisi giuridica.



Lettere e email alle amministrazioni pubbliche.



Incontri con le amministrazioni coinvolte.

Si conclude quando:



Si ottengono risposte esaurienti.

Fase Conclusiva



Garante



Tenta una mediazione.



Formula osservazioni all'amministrazione.



Informa il cittadino dell'esito della sua istanza.

I cittadini sono stati ricevuti, durante tutto l'anno 2025, su appuntamento, nella sede di via Boniface Festaz n. 46 ad Aosta, ogni martedì e mercoledì nelle fasce orarie stabilite sia al mattino sia al pomeriggio.

Resta fermo che gli utenti possono comunque chiedere di fissare un appuntamento, in caso di particolari esigenze personali, anche in orari e giorni diversi.

L'attuale sede dell'Ufficio si presenta priva di barriere architettoniche e dotata di tutti gli strumenti tecnologici e facilitazioni nell'accesso. L'accesso di persone con disabilità o fragili è diventato agevole anche per tale utenza, grazie a tutti i moderni dispositivi previsti.

Per quanto concerne le risorse umane messe a disposizione dal Consiglio regionale, l'Ufficio si compone oggi da un coadiutore, impiegato in compiti amministrativi e due funzionari (categoria D), assunti a tempo indeterminato, l'uno con profilo di responsabile amministrativo-contabile, l'altro di istruttore amministrativo. L'assunzione del secondo funzionario è avvenuta il 14 luglio 2025.

Infatti, nel corso dell'estate 2025, uno dei due coadiutori assegnati all'Ufficio difesa civica è andato in pensione.

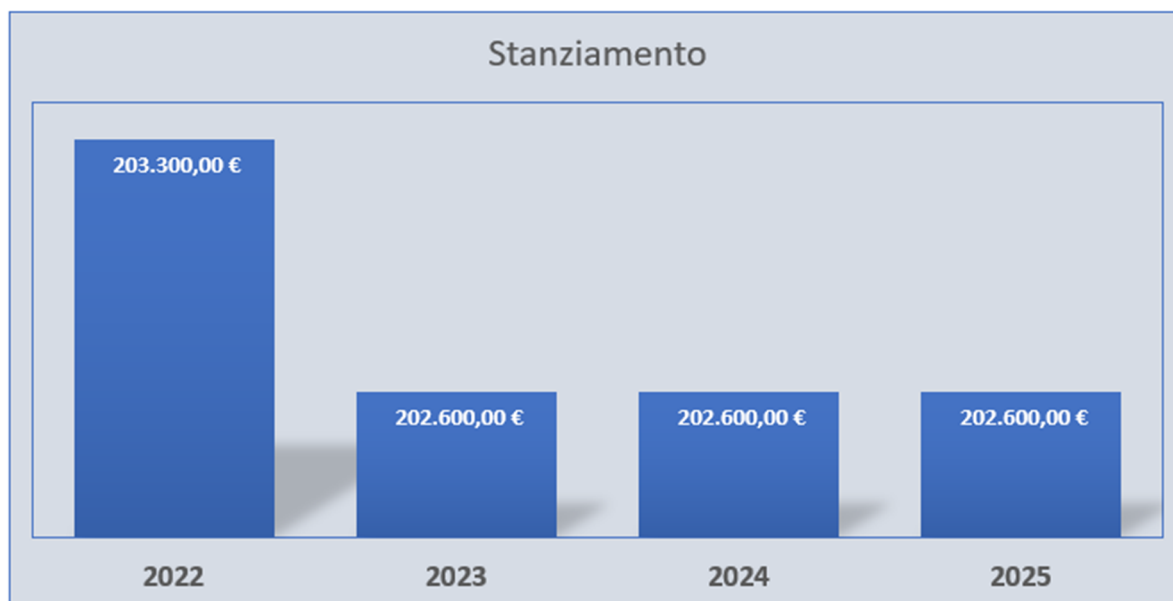
L'Ufficio difesa civica, con il pensionamento del coadiutore, ha quindi una risorsa in meno. Le dotazioni strumentali dell'ufficio e le risorse finanziarie sono coperte, con stanziamento annuale del Consiglio regionale.

Il bilancio assegnato copre il trattamento economico, le trasferte e le missioni del Difensore civico; i locali assegnati ed il funzionamento amministrativo degli stessi; le attività di promozione e di rappresentanza; le consulenze, le traduzioni e gli incarichi.

Le dotazioni strumentali dell'ufficio e le risorse finanziarie sono coperte, con stanziamento annuale del Consiglio regionale.

Le risorse finanziarie iscritte a bilancio per l'anno 2025 per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio di difesa civica ammontano a euro 202.600,00.

Nel grafico sottostante è riportato lo sviluppo degli stanziamenti del bilancio dal 2022, anno di insediamento dell'attuale Difensore civico.



Si fa presente che la crescente digitalizzazione e diffusione di nuove tecnologie ha reso possibile, anche per questo ufficio, partecipare ad incontri istituzionali o eventi, e promuovere, laddove necessari, colloqui tramite piattaforme con enti coinvolti anche a distanza, determinando una diminuzione delle spese per le trasferte rispetto agli anni precedenti.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Si premette che tale paragrafo è dedicato ad un'esemplificazione delle domande poste dai cittadini, i cosiddetti "casi", per comprendere i bisogni e poter aiutare queste persone, in particolar modo nel rapporto con le pubbliche amministrazioni.

Non è facile per una persona con disabilità far sentire la propria voce, nonostante la presenza nel nostro territorio di tanti e differenti soggetti del "Terzo settore" che hanno spesso la *mission* di supportare e facilitare l'integrazione e inclusione di questi cittadini nella nostra comunità.

La traduzione in numeri delle domande dal 2023 ad oggi è stata profondamente modificata per due ragioni:

- 1) la diminuzione del carico di lavoro sull'Ufficio, aggregando il più possibile i dati;
- 2) la stesura e la pubblicazione di una Relazione annuale del Coordinamento dei difensori civici delle Regioni e delle Province autonome italiane.

In particolare proprio per arrivare ad una certa omogeneità di dati si è lavorato sia a livello nazionale sia a quello regionale soprattutto sulle materie trattate, al di là del numero di domande che possono essere di anno in anno diverse, considerato che spesso i cittadini

chiariscono i problemi con le amministrazioni coinvolte o decidono di non contestare, né chiedere una rivalutazione all'ente coinvolto.

Resta particolarmente difficile per la persona disabile o i caregiver interfacciarsi con le pubbliche amministrazioni e successivamente con un organo di garanzia, in parte per pudore e reticenza, in parte per un sentimento di rassegnazione dovuto alle tante difficoltà incontrate.

Gli utenti che nel corso del 2025 si sono rivolti al Garante dei diritti delle persone con disabilità sono stati 14, in linea con il dato del 2022 (16) e del 2023 (13).

L'età anagrafica media degli utenti che si sono rivolti al Garante nel corso del 2025 è stata di 53 anni.

Complessivamente, l'Ufficio, per i 14 utenti ricevuti, ha trattato 41 casi, per una media di circa 3 casi per ogni cittadino con cui si sono svolti gli incontri.



Rispetto ai 41 casi totali trattati, l'ente maggiormente coinvolto nel 2025 è stata la Regione con 23 casi ed in particolare il Dipartimento politiche sociali, seguito poi dal Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile.

Gli unici due enti locali interessati sono stati il Comune di Aosta e il Comune di La Salle.

Quanto alle richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati o verso amministrazioni fuori competenza in cui il Garante può solo dare un consiglio, ma non intervenire a tutela del cittadino, la loro entità è stata, nel complesso, di 5 casi.

Di seguito si riporta la tabella completa con gli enti coinvolti.

		N° casi
Regione	Dipartimento politiche sociali	11
	Dipartimento trasporti e mobilità sostenibile	6
	Dipartimento sovrintendenza agli studi - Istituzioni scolastiche	5
	Dipartimento sanità e salute	1
		23
Comuni	Comune di Aosta	4
	Comune di La Salle	2
		6
Amm. Dello Stato	Agenzia delle Entrate	2
	Agenzia Entrate-Riscossione	2
		4
Enti dipendenti da Regione	A.P.S.P. Casa di riposo G.B. Festaz	3
		3
Fuori competenza	Amministrazione della giustizia	1
	Autorità Garante nazionale dei diritti per le persone con disabilità	1
	Azienda U.S.L. del Piemonte	1
	Privati	2
		5

Per un'analisi ancora più approfondita, si riporta, nell'immagine che segue, una declinazione puntuale delle materie affrontate nell'esercizio 2025.

MATERIA	Casi
Rapporti istituzionali	12
Istruzione	4
Disabilità	4
Circolazione stradale	3
Tributi e tariffe	3
Impiego pubblico	3
Assistenza sociale	3
Servizi di trasporto pubblico	3
Diritti reali	1
Giurisdizione	1
Servizi socio-assistenziali	1
Diritto alla riservatezza	1
Servizi sanitari	1
Servizi di trasporto pubblico per disabili	1
	41

I rapporti istituzionali, che riguardano il numero più elevato di materie trattate, corrispondono alle casistiche in cui si chiariscono al cittadino le funzioni, i poteri e i limiti dell'operato del Difensore civico.

I quattro casi inerenti all'istruzione hanno riguardato vicende connesse a criticità in merito all'adozione del piano semplificato anziché il piano differenziato, all'insegnante di sostegno e a criticità con il Piano Educativo individualizzato (PEI).

All'interno della materia "disabilità" è possibile individuare casi che hanno riguardato il rinnovo della patente di guida, i progetti di vita individuali e la legge 112/2016 cosiddetta legge del "Dopo di noi".

I progetti di vita individuali e la legge sul "Dopo di noi" rappresentano ambiti di straordinaria rilevanza sociale, perché riguardano la tutela delle persone con disabilità nei loro percorsi di autonomia, inclusione e autodeterminazione. Si tratta di temi particolarmente delicati, che richiedono attenzione, competenza e sensibilità: da un lato la costruzione di un progetto personalizzato che rispetti desideri, potenzialità e diritti della persona; dall'altro la garanzia di un futuro sicuro e dignitoso anche quando i familiari non potranno più assicurare sostegno. Entrambi gli strumenti mirano a proteggere la continuità della cura e la qualità della vita, ponendo al centro la persona e il suo benessere complessivo.

Nel settore della circolazione stradale, le criticità segnalate riguardavano principalmente il rilascio del contrassegno per il parcheggio e le caratteristiche che devono possedere gli stalli riservati alle persone con disabilità.

In particolare per un cittadino è stato richiesto al Comune di Aosta, ai sensi dell'art. 188 del Codice della Strada e dell'art. 381 del relativo Regolamento, di istituire uno stallone personalizzato, utilizzabile esclusivamente dal titolare del contrassegno riportato sulla segnaletica.

La domanda era motivata dal fatto che, nel condominio dell'utente, risiedono quattro persone in possesso del contrassegno per disabili, mentre sulla pubblica via sono presenti soltanto tre stalli riservati. A ciò si aggiunge che, durante le funzioni religiose nella vicina Parrocchia, tali posti risultano spesso occupati a volte da fedeli non residenti nella zona.

In alternativa allo stallone "personalizzato", è stato chiesto all'Ente locale di valutare un incremento del numero degli stalli attualmente disponibili.

Le risposte ricevute non hanno tuttavia lasciato margini di intervento, ritenendo non necessario procedere con alcuna modifica o ampliamento.

Si segnala infine una criticità, emersa sia nell'ambito dell'"assistenza sociale" sia in quello dei "servizi di trasporto pubblico", sottoposta a questo Ufficio – a distanza di alcuni mesi l'una

dall'altra – da due utenti, entrambi genitori di giovani con disabilità che stanno avviando un percorso di vita indipendente.

Le persone con disabilità possono usufruire del tesserino regionale per i trasporti agevolati. Tuttavia, il sistema attualmente in uso presenta problematiche significative: il tesserino, pur avendo credito pari a zero in quanto destinato alla gratuità del servizio, deve essere validato sia all'ingresso sia all'uscita dal mezzo. Nella pratica, in base a quanto riferito dall'utenza o dai caregiver ciò genera frequenti difficoltà, talvolta per semplice dimenticanza oppure per malfunzionamento legato alla lettura del supporto o alla mancanza di connessione. In queste circostanze l'utente, pur avendo pieno diritto alla gratuità del viaggio, è costretto a pagare immediatamente una penale di 2 euro per "sbloccare" la tessera.

È evidente che tale meccanismo risulta inadeguato e penalizzante per molte persone con disabilità. L'approccio oggi riconosciuto a livello internazionale considera infatti la disabilità come una condizione complessa, che può riguardare aspetti fisici (difficoltà motorie o sensoriali), cognitivi (memoria, attenzione, capacità di pianificazione), relazionali, comunicativi o psicologici. La disabilità non coincide con la menomazione, ma deriva dall'interazione tra le caratteristiche individuali e le barriere presenti nell'ambiente, siano esse fisiche, sociali, culturali o organizzative. Un sistema di validazione che richiede passaggi multipli, rigidi e non sempre affidabili costituisce, di fatto, una barriera.

I genitori hanno più volte segnalato la problematica agli uffici regionali competenti. Nel frattempo, gli utenti che si sono rivolti a questo Ufficio – e, a quanto risulta, anche altri – hanno ritenuto più semplice e meno oneroso, in termini di tempo e di stress, acquistare a proprie spese l'abbonamento "SPECIAL20", che consente a tutti i residenti valdostani di viaggiare illimitatamente sulla rete regionale al costo di 20 euro mensili. Una scelta che, pur risolvendo temporaneamente il problema, appare paradossale: persone che avrebbero diritto alla gratuità del servizio scelgono il succitato abbonamento per evitare disagi derivanti da come tale servizio è stato organizzato e dal sistema che lo regola.

Questa situazione è stata ritenuta anacronistica e non coerente con i principi di accessibilità e inclusione. Per tale motivo, la criticità è stata segnalata più volte all'Assessorato regionale competente. Non sono state registrati modifiche o interventi correttivi, anche se c'è stata disponibilità nel comprendere l'importanza dell'istanza e correttezza nel dare riscontro. Il problema che comporta la revisione di un sistema si è presentato, presumibilmente, in una fase dell'appalto attualmente in corso, tale da richiedere alcuni mesi per un'eventuale revisione e quindi realisticamente attendibile nell'anno 2027.

Alla luce delle criticità evidenziate, si è comunque continuato a proporre di valutare una revisione del sistema di validazione del tesserino per i trasporti agevolati destinato alle persone con disabilità. In particolare, si suggerisce l'eliminazione dell'obbligo di doppia validazione

(salita/discesa) per gli utenti aventi diritto alla gratuità, sostituendolo con un sistema più semplice e affidabile, ad esempio una validazione unica o automatica.

L'obiettivo è garantire un servizio realmente accessibile, coerente con i principi internazionali in materia di disabilità e con le finalità della normativa regionale, evitando che persone aventi diritto alla gratuità siano costrette a sostenere costi aggiuntivi o a ricorrere a soluzioni alternative come l'abbonamento "SPECIAL20".

3. L'invalidità e la disabilità.

La complessità della legislazione in materia di disabilità rende necessario, anche nella presente relazione, soffermarsi su termini complessi quali invalidità, disabilità e handicap, richiamando l'approfondimento già curato dall'Ufficio difesa civica.

Occorre innanzitutto chiarire le differenze tra lo status di invalido civile e quello di disabile, nonché evidenziare il differente significato del termine handicap rispetto a quello di disabilità. Si rammenta, infatti che, per esempio, ai sensi della legge 104/1992, alla data del 31 dicembre 2025 gli invalidi in vita erano 11.736 di cui 6906 disabili.

Si nota, nel linguaggio comune, una sovrapposizione di termini, considerandoli a volte come sinonimi, in realtà si tratta di differenze sostanziali.

Il concetto di invalidità civile, letto alla luce del principio di solidarietà riconosciuto nella Costituzione, si traduce nel diritto al mantenimento e all'assistenza sociale per tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.

L'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 "*Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in materia dei mutilati e invalidi civili*") individua l'invalido civile, nella persona che a causa di deficit di tipo fisico e/o psicologico ha difficoltà a svolgere alcune attività semplici e quotidiane, in quanto vive una diminuzione di tipo permanente della sua capacità di svolgere attività lavorative di qualsiasi tipo.

Il grado minimo di riduzione permanente della capacità lavorativa, per la qualifica di invalido civile, è un terzo (33%); può inoltre ottenere il riconoscimento dell'invalidità il minorenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

Rientrano tra gli invalidi civili anche coloro che hanno più di 65 anni di età e non riescano ad affrontare adeguatamente compiti e funzioni semplici per persone di quella età anagrafica.

Gli invalidi per cause di lavoro, di guerra e di servizio, i ciechi e i sordi godono di benefici diversi rispetto agli invalidi civili sulla base di previsioni normative specifiche.

Il differente grado di invalidità riconosciuta, oltre il 33%, può consentire l'accesso a benefici e agevolazioni.

La differenza sostanziale tra i termini disabilità ed handicap va collegata alle conseguenze di tipo relazionale che la minorazione, di grado lieve o grave, comporta.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 i cui principi sono punto di riferimento prioritario su cui fondare la legislazione in materia ha lo scopo di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, promuovendo il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Il concetto di disabilità che deriva dalla Convenzione sta trovando idonea traduzione con recenti interventi del legislatore. La chiave di lettura più importante per definire la disabilità è l'abbandono dell'identificazione della stessa con le menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali della persona, privilegiando invece la nozione che la descrive come il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali che possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.

Il diritto internazionale e europeo impegna gli Stati in azioni concrete per la promozione dell'autonomia e dell'indipendenza, l'inclusione, l'accessibilità alle strutture delle persone con disabilità.

Come già richiamato, la classificazione internazionale del funzionamento, della Disabilità e della Salute (I.F.C.) costituisce una base scientifica per lo studio della salute e le interazioni tra contesto e individuo.

L'I.C.F. si delinea come una classificazione che vuole descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti esistenziali (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità.

Le menomazioni possono esprimere una condizione di salute, ma non indicano necessariamente una malattia.

Il profilo sanitario descrittivo della disabilità non è stato abbandonato. La I.F.C. traduce il termine disabilità, in un profilo personalizzato, che descrive il dato fisico, quello comportamentale e soprattutto le aree della vita in cui la persona subisce delle limitazioni.

Non bisogna dimenticare che la Convenzione responsabilizza gli Stati e la società, chiedendo un completo cambiamento di prospettiva; l'ambiente e i contesti devono adeguarsi alle esigenze delle persone fragili, non il contrario.

La legge quadro 104/1992 utilizza ancora il termine "persona in situazione di handicap", in un'ottica molto diversa da quella della Convenzione. L'handicap è la conseguenza della disabilità, vale a dire il conseguente svantaggio sociale sofferto dal soggetto menomato ovvero l'impedimento al godimento dei propri diritti.

La legge 104/1992 declinava due condizioni di svantaggio:

- la persona con “handicap lieve” con una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare per l’individuo emarginazione o svantaggio sociale (art. 3, comma 1);
- la persona con “handicap grave” quando “la minorazione, singola o plurima ha ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” (articolo 3, comma 3).

Tuttavia, il decreto legislativo 62/2024, attuativo della legge delega in materia di disabilità, legge 227/2021, ha modificato proprio l’articolo 3 della legge 104/1992, introducendo la seguente definizione: “è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.

Come già segnalato, soprattutto per giungere all’applicazione delle disposizioni sulla valutazione di base sarà necessario un certo margine di tempo che, verosimilmente, riguarderà il biennio 2025/2026. Infatti, il succitato d.lgs. 62/2024 determina la concentrazione di tutte le valutazioni di base in un procedimento unitario, possibilmente con un’analisi che duri per una sola seduta.

Le certificazioni di accertamento dell’invalidità civile e della situazione di handicap sono affidate ad apposite Commissioni Mediche; nella nostra Regione, per tali certificazioni, si presenta istanza alle commissioni mediche dell’Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Si possono presentare situazioni di coesistenza accertata delle due condizioni oppure il riconoscimento della sola invalidità civile o della sola disabilità.

Il D.Lgs. 62/2024 rivoluziona il concetto di invalido civile, passando da una visione puramente medica a un approccio bio-psico-sociale basato sulla Convenzione ONU.

Si rammenta che, in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509), se le condizioni di salute lo permettono, non è preclusa la possibilità di svolgere attività lavorativa, neppure al cittadino cui sia stato riconosciuto il 100% di invalidità civile e la disabilità. È possibile mantenere il proprio posto di lavoro o accedere a un nuovo impiego.

Diverse sono gli effetti anche in termini di prestazioni conseguibili:

- l’invalido civile può essere titolare di agevolazioni economiche come quello tra l’altro dell’assegno di invalidità civile e dell’indennità di accompagnamento. Quest’ultima prestazione è erogata in favore dei soggetti ai quali sia stata accertata l’impossibilità

di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita (legge 11 febbraio 1980, n.18);

- la disabilità consente di fruire di agevolazioni sanitarie, fiscali, permessi e congedi lavorativi secondo la disciplina di legge.

Una delle novità più importanti della riforma sulla disabilità è prevedere un unico accertamento delle commissioni per il riconoscimento dell'invalidità, cecità, sordità e della disabilità come previsto dalla Legge 104, eliminando la frammentazione.

Si segnala che ogni dettagliata informazione, utile all'utenza, può essere reperita attraverso i seguenti link dell'Agenzia delle Entrate e dell'I.N.A.I.L.:

- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/agevolazioni-disabili>;
- <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-agevolazioni-fiscali-per-le-persone-con-disabilita>;
- <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl2-opuscoli-reinserimento-integrazione-disabili-lavoro-2022.html>.

L'invalidità civile è descritta sulla base dei diritti riconosciuti e delle prestazioni e benefici accessibili.

Per completezza, si fa presente, infine, che l'erogazione di provvidenze economiche, per le categorie di persone con disabilità, svantaggiate o invalide, compete invece all'I.N.P.S. Ogni informazione sul punto è reperibile sul sito dell'I.N.P.S.: <https://www.inps.it/it/it/sostegni-sussidi-indennita/per-disabili-invalidi-inabili.html>.

Infine, bisogna ricordare che l'invalidità non comporta per tutti l'erogazione di provvidenze economiche (pensioni, indennità, assegni, indennità di accompagnamento). Solo se la minorazione dell'invalido civile è superiore ad una certa percentuale e, in alcuni casi, se non supera determinate soglie di reddito personale, come riportato sul sito dell'Ente è possibile ottenere provvidenze economiche. La pensione di inabilità civile è concessa agli invalidi totali (100% di invalidità) dai 18 ai 67 anni di età, essa è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa. Al compimento del sessantasettesimo anno di età, la pensione è trasformata in assegno sociale. L'assegnazione mensile di assistenza spetta invece agli invalidi civili parziali (74-99% di invalidità) dai 18 ai 67 anni di età.

Si conclude richiamando una novità introdotta dal d.lgs. 62/2024 che concerne gli anziani cioè coloro che superano i 70 anni. Le disposizioni sulla disabilità vanno lette insieme con il decreto legislativo 15 marzo 2024 "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33". L'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 62/2024 dispone che la valutazione di base "si applica anche

ai minori e alle persone anziane, fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 per le persone anziane non autosufficienti che abbiano superato il settantesimo anno di età". Quindi le persone anziane potrebbero giungere attraverso valutazioni multidisciplinari specifiche per anziani all'erogazione di provvidenze assistenziali e all'eventuale concessione di indennità di accompagnamento.

4. Le attività divulgative e complementari in materia di disabilità.

Come già anticipato nei precedenti paragrafi della presente Relazione, partendo da un'istanza di alcune associazioni che si occupano di disabilità, è iniziato un proficuo confronto con il Dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco per comprendere meglio l'azione di ogni ente locale della Regione Autonoma Valle d'Aosta in relazione al monitoraggio della situazione e della collocazione di ogni cittadino, con particolare attenzione alle persone, definite nelle direttive della Protezione civile, "con specifiche necessità".

Dal 3 al 9 giugno 2025, grazie ai comuni di Aosta, Quart, Saint-Christophe e Pollein e a moltissime persone, associazioni, organizzazioni, istituzioni è stata realizzata l'Esercitazione annuale regionale di Protezione Civile - EXE2025 "Uniti per proteggerci". Questa iniziativa ha obiettivi complessi che vanno al di là degli esercizi annuali.

L'esigenza, maturata a livello locale e avvertita come prioritaria anche in applicazione delle Indicazioni dal Dipartimento Nazionale di Protezione civile del 2024, è stata innanzitutto quella di formare le componenti di sistema a fronte di simulazione di scenari di emergenza, con il coinvolgimento di persone con specifiche necessità. Gli obiettivi sono stati molteplici: da un lato la verifica dell'adeguatezza dei piani di emergenza e delle procedure di soccorso, in caso di coinvolgimento di persone con disabilità, dall'altro la sensibilizzazione degli operatori nell'interfacciarsi con tutte le persone con disabilità, individuando eventuali barriere architettoniche, comunicative o organizzative.

L'esercitazione è stato un importante test delle capacità di risposta del sistema regionale, adoperando strumenti acquisiti di recente per tali finalità. Inoltre, si è consolidato il coordinamento rispetto a procedure operative tra i diversi attori istituzionali e il volontariato, le associazioni e le imprese.

Sono state individuate tre diverse situazioni: l'evacuazione della struttura per persone con disabilità della Fondazione "Sistema Ollignan", a Quart, interessata da un ipotetico incendio boschivo; ad Aosta una simulazione di incidente in un'azienda a rischio incidente rilevante: lo scenario prevedeva una fuga di gas metano nello stabilimento della Cogne Acciai Speciali e una ricerca di dispersi nel territorio montano di Trois-Villes, nel comune di Quart, con l'impiego di unità cinofile del Soccorso Alpino Valdostano e della Guardia di Finanza, di droni (APR – aeromobile a pilotaggio remoto), di squadre altamente specializzate nella ricerca in

ambiente montano (come i tecnici del Soccorso Militare Alpino dell'Esercito Italiano) e con squadre coordinate da più enti e soggetti.

In queste situazioni ciò che ha premiato è l'azione in sinergia. Questo è sempre ingrediente essenziale per fronteggiare le emergenze reali, tenuto conto anche delle caratteristiche e peculiarità del territorio montano.

La Garante ha potuto visitare il campo di assistenza e accoglienza alla popolazione di Pollein, progettato, ai fini dell'esercitazione, per offrire gli spazi, indispensabili in caso di evacuazione e sfollamento per provvedere alla quotidianità, quali il refettorio, bagni, docce, alloggiamenti. I cuochi del Dipartimento solidarietà e emergenza della Federazione italiana cuochi, con l'aiuto dell'Istituto alberghiero di Châtillon, hanno lavorato nel campo, garantendo un'offerta adatta alle abitudini alimentari a volte diverse o condizionate da allergie e intolleranze.

La Garante è stata successivamente invitata a due incontri.

Il primo, nel mese di luglio 2025, concernente "il debriefing relativo all'esercitazione annuale di Protezione civile" è stata l'occasione per ripercorrere attraverso la proiezione di un video i moduli esercitativi, illustrando le criticità generali e specifiche e i punti di forza emersi per ciascun modulo esercitativo. Al termine dell'incontro sono stati consegnati gli attestati di partecipazione alla formazione alle associazioni presenti.

La Garante ha brevemente sintetizzato il significato e ruolo degli organi di garanzia, fermandosi con particolare attenzione sul tema di grande rilievo dell'ascolto di persone con disabilità con un vissuto fatto anche di tante difficoltà, ma disposte, come confermato anche dall'esercitazione, a "mettersi in gioco" per migliorare la situazione e uscire il più possibile dall'isolamento, spesso determinato da barriere architettoniche o da processi di inclusione da migliorare.

Da queste attività è emersa la proposta del Generale Santo Giovanni, alla presenza del Coordinatore Segor Valerio e della Dirigente Ratto Sara, di ipotizzare un protocollo d'intesa per azioni di comune interesse tra l'organo di garanzia e la protezione civile, soprattutto pensando alle persone con disabilità, apparsa di grande interesse per la Garante.

Le associazioni di settore e in particolar modo il Presidente dell'Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) della Valle d'Aosta sono tornati nella medesima occasione sull'importanza di disporre di una "mappatura" delle persone con disabilità sul territorio.

Il tema è stato trattato e riproposto alla presenza dei rappresentanti degli enti locali, alla Grand Place di Pollein, nell'autunno del 2025, alla presenza di autorità regionali e degli enti locali, delle Forze armate e di referenti delle associazioni, del volontariato e più in generale del Terzo settore.

Tale incontro ha tra l'altro ripreso e sottolineato gli iter che gli enti locali devono seguire per l'adozione dei Piani di emergenza che comprendono anche la "localizzazione" di cittadini con specifiche necessità.

Le succitate indicazioni operative per la protezione civile forniscono linee guida per la gestione delle emergenze e il coordinamento tra le autorità competenti partono innanzitutto, in caso di emergenza naturale o antropica, dalle strutture di protezione civile a livello locale, comunale, fino a quella regionale o nazionale, a seconda della gravità dell'evento.

Le indicazioni operative stabiliscono i criteri per l'individuazione dei Centri Operativi di Coordinamento delle Aree di Emergenza. Questi centri sono fondamentali per garantire una risposta efficace a qualsiasi emergenza, sia essa naturale o antropica. La prima risposta deve provenire dalle strutture di protezione civile a livello locale, comunale, intercomunale e provinciale, fino a quella regionale e nazionale, a seconda della gravità dell'evento.

La Pianificazione deve essere inclusiva e garantire che le persone con specifiche necessità ricevano assistenza adeguata durante le emergenze. Risulta essenziale la collaborazione tra enti pubblici, privati e organizzazioni del terzo settore per poter dare risposte efficaci. Le indicazioni operative mirano all'efficacia del soccorso e dell'assistenza delle persone vulnerabili durante le operazioni di emergenza ed è quindi fondamentale che le amministrazioni locali le includano nei loro piani di emergenza. L'obiettivo è aiutare a "rafforzare la capacità di risposta sul territorio e garantire un'assistenza tempestiva ed efficace in caso di emergenze".

Nel mese di settembre 2025, il Difensore Civico della Valle d'Aosta, nelle sue funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità, ed i membri del suo ufficio sono stati invitati a partecipare ad un corso di formazione, tenuto dal Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inerente la "Riforma in materia della disabilità".

La formazione si è svolta in presenza a Courmayeur, con la possibilità comunque di seguire da remoto tramite piattaforma digitale.

Tale riforma istituita con il decreto legislativo 03 maggio 2024, n. 62 del 2024 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale" introduce una serie di novità ed un piano di sperimentazione che ha coinvolto inizialmente nove province e si è poi estesa ad ulteriori undici province e alla Valle d'Aosta. La fase sperimentale si svolgerà tra il 30 settembre 2025 e il 31 dicembre 2026. Solo a partire dal 1° gennaio 2027, le disposizioni della riforma saranno estese all'intero territorio nazionale.

Durante il corso di formazione è stato illustrato il nuovo approccio biopsicosociale adottato dalla riforma che supera la vecchia concezione che riduceva la disabilità a una mera menomazione fisica o mentale. Oggi, infatti, la disabilità, viene intesa come la risultante dell'interazione tra la condizione di salute della persona, i fattori personali (i suoi vissuti, le sue relazioni, i suoi desideri, le sue preferenze e le sue aspettative) e l'ambiente in cui vive.

L'obiettivo principale è quello di spostare l'attenzione dalla patologia alla persona, per assicurare la sua piena e attiva partecipazione nella società, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Per realizzare questo cambiamento, la riforma introduce una serie di novità sostanziali a partire dall'abbandono di termini obsoleti e potenzialmente discriminatori come "handicap" "persona handicappata", "portatore di handicap", "disabile" e "diversamente abile", persona affetta da disabilità".

Questi vengono sostituiti da un linguaggio più rispettoso ed inclusivo, che fa riferimento alla "condizione di disabilità" e alla "persona con disabilità".

A questo si affianca, sul piano procedurale, la semplificazione della procedura di valutazione attraverso l'introduzione della valutazione unica pensata per rendere più agevole il processo di accertamento e l'accesso ai sostegni, garantendo che tutti i diritti e i sostegni siano attivati in maniera organica e coerente.

La valutazione unica si articola in due momenti distinti. La prima fase, è la valutazione di base intesa come *il procedimento volto ad accertare, attraverso l'utilizzo delle classificazioni ICD (International Classification of Diseases) e ICF (International Classification of Functioning Disability and Health)* e dei correlati strumenti tecnici operativi di valutazione, la condizione di disabilità ai fini dell'accesso al sostegno, lieve o medio, o al sostegno intensivo, elevato o molto elevato. Essa viene gestita dall'INPS, e consente il riconoscimento della condizione di disabilità e, se necessario, l'accesso immediato alle provvidenze economiche in base alla necessità di sostegno (lieve, medio o intensivo). In Valle d'Aosta la gestione avviene da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta, sulla base delle valutazioni delle commissioni mediche dell'ASL-Valle d'Aosta.

Si sottolinea che in Valle d'Aosta, ed in alcune altre Regioni a Statuto Speciale, si manterrà, in virtù dell'autonomia legislativa in materia sanitaria e sociale, la denominazione e la prassi della "valutazione multidimensionale" preesistente, integrata con i nuovi principi e obiettivi di unificazione introdotti dalla riforma.

La Valutazione Multidimensionale è "il procedimento volto a delineare con la persona con disabilità il suo profilo di funzionamento all'interno dei suoi contesti di vita, anche rispetto

agli ostacoli e ai facilitatori in essi presenti, e a definire, anche in base ai suoi desideri e alle sue aspettative e preferenze, gli obiettivi a cui deve essere diretto il progetto di vita".

Questa fase, più complessa e partecipata, coinvolge attori sanitari, sociali e la persona stessa, garantendo un intervento personalizzato. Tale valutazione è essenziale per elaborare il Progetto di Vita Individuale che è il fulcro della riforma.

Si tratta di uno strumento dinamico che mira a costruire un percorso esistenziale coerente con le esigenze specifiche, il contesto in cui vive, le aspirazioni, le capacità, i desideri, le preferenze e le potenzialità della persona con disabilità.

È un vero e proprio strumento di pianificazione esistenziale, che riconosce la persona con disabilità come soggetto attivo, titolare di diritti e protagonista del proprio percorso di vita.

La costruzione del progetto avviene in modo partecipato: la persona con disabilità è coinvolta attivamente, insieme alla sua famiglia e ai professionisti dei servizi sanitari, sociali ed educativi. Questo approccio garantisce che le scelte siano condivise, consapevoli e rispettose dell'identità e della volontà della persona.

Il progetto non è statico, ma dinamico: può essere aggiornato nel tempo in base all'evoluzione delle condizioni personali e del contesto di vita.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un percorso di vita autentico che favorisca l'autonomia, la partecipazione sociale e la piena realizzazione personale.

A supporto di questo progetto, sono stati definiti due strumenti fondamentali: l'accomodamento ragionevole, volto a garantire l'uguaglianza dei diritti, ed il budget di progetto, che ne assicura la sostenibilità economica attraverso la convergenza di risorse diverse.

L'accomodamento ragionevole assume un ruolo centrale nel garantire l'effettivo esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali su base di uguaglianza per le persone con disabilità in ambito lavorativo, scolastico e sociale. Non è un favore, ma un diritto riconosciuto dalla legge e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Per accomodamento ragionevole si intendono tutte quelle modifiche e adattamenti necessari, appropriati e pertinenti che devono essere attuati per consentire alla persona con disabilità di godere, al pari degli altri, dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

La sua adozione mira, quindi, a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione della persona con disabilità, a condizione che non imponga un onere sproporzionato o eccessivo per il soggetto obbligato, che può essere un datore di lavoro, un ente pubblico, una scuola, un servizio sanitario o qualsiasi altro attore coinvolto.

Si tratta di un intervento flessibile e personalizzato, costruito caso per caso, in base alle caratteristiche individuali della persona e al contesto in cui si trova. La sua natura personalizzata è ciò che la distingue, mirando a garantire non solo l'accesso, ma anche la permanenza e il successo della persona nei diversi ambiti della vita.

Esso assume una funzione trasversale: non è limitato a un settore specifico, ma deve essere applicato in tutti gli ambiti in cui la persona esercita i propri diritti, dall'istruzione al lavoro, dalla salute alla partecipazione politica e culturale. È uno strumento di giustizia sociale, che traduce in pratica il principio di non discriminazione.

L'attuazione del progetto di vita è sostenuta dal budget di progetto, uno strumento pensato per garantire la copertura economica necessaria alla realizzazione di percorsi di vita inclusivi e autodeterminati. Non si tratta, tuttavia, semplicemente di un contributo economico, ma di un insieme coordinato di risorse che provengono da ambiti diversi quali quello sanitario, sociale, educativo, lavorativo, che vengono integrate in modo funzionale agli obiettivi specifici del progetto.

La sua funzione principale è quella di garantire che gli interventi previsti siano sostenibili nel tempo e realmente costruiti su misura per la persona. Attraverso il budget di progetto, si supera la tradizionale frammentazione dei servizi e delle fonti di finanziamento, promuovendo una logica di convergenza tra enti e istituzioni. Questo consente di costruire percorsi di vita coerenti, in cui le risorse non sono distribuite in modo generico, ma calibrate in base alle esigenze e alle aspirazioni della persona.

La definizione del budget avviene coinvolgendo la persona con disabilità, la sua famiglia e i soggetti istituzionali competenti. Si tratta di un approccio che richiede dialogo, trasparenza e responsabilità condivisa, affinché le risorse disponibili siano orientate in modo efficace e mirato, non solo quindi uno strumento tecnico, ma anche un mezzo per garantire autonomia, dignità e piena inclusione sociale della persona.

La settimana formativa si è conclusa con simulazioni di casi pratici, essenziali per tradurre la teoria in azioni concrete.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE

Si premette innanzitutto, in rapporto ai casi trattati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, che la Garante non ha ricevuto segnalazioni di discriminazioni nei confronti di persone con disabilità nell'accesso ai servizi.

Tuttavia, l'attenzione sul tema dell'inclusione resta massima.

In questa specifica funzione di garanzia l'ascolto e il confronto sono essenziali. Si tratta di storie di vita fatte di tante difficoltà, ma vissute con dignità e tenacia dagli interessati e dai *caregiver*.

L'Ufficio difesa civica può rappresentare per i cittadini un interlocutore tecnico e terzo, nel rispetto della professionalità dei referenti dei servizi sociali che si occupano spesso da anni di questi nuclei familiari.

La Garante promuove dialogo e confronto con gli operatori socio-sanitari ed in particolare con i servizi sociali regionali o degli enti locali in ogni occasione in cui l'istanza dei cittadini coinvolga gli stessi.

Si precisa, ad ogni buon fine, che nell'anno in esame non sono state sollevate criticità degli utenti sull'operato dei servizi sociali.

Un primo aspetto che si ritiene interessante da sottolineare in termini generali è che risulta in crescita il numero delle persone con disabilità sia in Italia e che tale tendenza si registra anche nella Valle d'Aosta. Si stima una crescita in Italia del 26% in cinque anni. L'ISTAT stima che vivano nel nostro Paese 2,9 milioni di persone con disabilità.

In parte tale fenomeno è legato all'invecchiamento della popolazione che può portare con sé disabilità motorie, patologie neurologiche o malattie croniche invalidanti. Inoltre i progressi della medicina hanno fortunatamente permesso a molte persone di sopravvivere dopo patologie quali ictus, infarti, tumori e traumi gravi. Purtroppo però spesso queste malattie comportano esiti invalidanti.

Si registra poi anche in Italia una crescita di malattie croniche legate allo stile di vita e all'età quali l'obesità e le malattie cardiovascolari. Va comunque considerato che molti passi avanti sono stati compiuti rispetto al passato nella capacità di diagnosi di disturbi psichici o di disturbi specifici dell'apprendimento e di disturbi dello spettro autistico. Tutto questo si è tradotto nel tempo in un numero maggiore di situazioni riconosciute come invalidanti o di disabilità.

Tra i casi trattati nel 2025, se ne segnalano alcuni reputati particolarmente significativi e che potrebbero restare attuali ed interessanti anche per i prossimi anni.

Si evidenzia infatti che dal 2022 al 2025 sono stati riproposti con continuità quesiti in merito alla legge 112 del 22 giugno 2016, cosiddetta legge "Dopo di Noi" che concerne l'assistenza e il supporto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare con l'intento di promuovere l'autonomia e l'inclusione sociale.

I genitori delle persone con disabilità, nel dialogo con la Garante, hanno esternato la preoccupazione per i loro figli su quanto accadrà nel momento in cui non ci saranno più.

La legge 112/2016 parte proprio precisando che la finalità della stessa è promuovere l'autonomia delle persone con disabilità, evitando l'istituzionalizzazione. L'obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso progetti di "cohousing" o altre forme di assistenza.

Il "cohousing" è un'iniziativa residenziale che permette a persone con disabilità di vivere insieme, realizzando un ambiente familiare tra gli ospiti da mantenere nel tempo.

L'utilizzo degli strumenti previsti da questo articolato non è semplice. Gli utenti stanno già costruendo e ipotizzando un progetto di vita autonomo della persona con disabilità avvalendosi del supporto degli uffici competenti del Dipartimento Politiche sociali dell'Assessorato Sanità, salute e politiche sociali.

Tuttavia gli istituti previsti dalla succitata legge per garantire anche in futuro una vita dignitosa ai propri figli sono tecnicamente piuttosto complessi.

Gli strumenti principali previsti dalla succitata l. 116/2016 sono: il trust, i vincoli di destinazione, ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile e i fondi speciali con contratto di affidamento fiduciario. La finalità è comunque quella di destinare fondi o beni per il mantenimento della persona disabile rimasta sola.

La Garante ha suggerito, vista l'importanza del tema, ai caregiver di avvalersi, se l'intendimento è quello di scegliere uno di questi strumenti, di un libero professionista quale un avvocato, un commercialista o un notaio per comprendere bene le differenze tra gli stessi e quale soluzione possa essere più adatta per il proprio figlio.

Passando ai rapporti con il Garante Nazionale per le persone con disabilità si segnala che ha coinvolto i garanti regionali già istituiti con le rispettive leggi e alcuni difensori civici, sulla base del principio di non discriminazione, in merito ad una bozza di Protocollo d'intesa tra gli organi di garanzia regionale, per instaurare una prassi di reciproca collaborazione in caso di segnalazioni di cittadini di comune interesse e competenza. Il provvedimento è ora all'esame degli uffici del Garante nazionale, per giungere a siglare lo stesso.

La scrivente è stata interpellata per le vie brevi dai difensori civici, ed in particolare quelli dell'Emilia Romagna e del Piemonte, ai quali è pervenuta la bozza di protocollo che non firmeranno in quanto non sono organi di garanzia per le persone con disabilità.

Un altro tema ricorrente durante i colloqui con i cittadini sono stati proprio i progetti di vita. L'importanza di un progetto costruito su misura per promuovere l'autonomia della persona era già stata introdotta dalla legge 104/1992, dalla legge 328/2000 e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006.

La legge 22 dicembre 2021, n. 227 "*Delega in materia di disabilità*", ha profondamente rinnovato, già a partire dal triennio 2026-2024, la definizione e l'accertamento della disabilità.

Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale e partecipato*" rappresenta un importante tassello nel processo di riforma della materia della disabilità.

Il progetto di vita nella definizione dell'articolo 18 del d.lgs. 62/2024 " è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri (...). La persona con disabilità è titolare del progetto di vita e ne richiede l'attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte. (...). Il progetto di vita deve essere sostenibile nel tempo ovvero garantire continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto della autodeterminazione del beneficiario".

Il lavoro svolto dall'Unità di valutazione multidimensionale della disabilità (UVMDI) in Valle d'Aosta, già a partire dal 2018, ha determinato, come già accennato, la possibilità di progetti di vita individualizzati per più persone.

L'articolo 1 della l.r. 14 del 2008 fa già riferimento nelle finalità alla pianificazione di interventi per promuovere una vita indipendente e l'autonomia della persona con disabilità, anche alla luce dei principi contenuti nella Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità (ICF), elaborata nel 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e nelle sue versioni derivate.

La legge delega 227/2021 prevede tra i principi e i criteri direttivi della stessa anche "l'adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute - International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), approvata dalla 54^a Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, e dei correlati strumenti tecnico-operativi di valutazione, ai fini della descrizione e dell'analisi del funzionamento, della disabilità e della salute, congiuntamente alla versione adottata in Italia della Classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e a ogni altra

eventuale scala di valutazione disponibile e consolidata nella letteratura scientifica e nella pratica clinica".

Pertanto, a partire dalla costituzione dell'unità di valutazione multidimensionale della disabilità (UVMD) nel 2018 i progetti individuali, normativamente previsti già dalla l. 104/1992 e dalla l. 328/2000, hanno tenuto come punto di riferimento le classificazioni e gli indicatori internazionali.

Inoltre dall'anno in esame, la Regione Autonoma Valle d'Aosta si è resa disponibile alla sperimentazione di tutti gli istituti previsti dal decreto legislativo 62/2024.

Tuttavia, alcuni cittadini, pur consapevoli delle difficoltà legate alla realizzazione di un progetto di vita, hanno evidenziato alla Garante che, proprio su questo tema, non è stato sempre facile farsi capire e arrivare a soluzioni condivise. Talvolta, gli utenti, pur riconoscendo la competenza e disponibilità del personale dell'Assessorato competente in materia di politiche sociali, rappresentano aspettative degli interessati e dei genitori, soprattutto sulle soluzioni abitative, che non riescono ad trovare una risposta nei progetti di vita.

L'argomento è molto delicato, in quanto è già molto complesso ipotizzare un progetto individuale e partecipato, immaginato per garantire in tutti i modi possibili l'inclusione e l'autonomia della persona con disabilità, ancor più è pianificare una soluzione abitativa e servizi personalizzati secondo i bisogni, qualora i genitori non ci fossero più, per tutta la vita degli interessati.

La riforma sulla disabilità prevede infatti che il progetto di vita debba essere sostenibile nel tempo, garantendo continuità degli strumenti e dei servizi, nel rispetto del principio di autodeterminazione dell'interessato. Lo Stato, le regioni e gli enti locali sono tenuti a garantire l'effettività e l'omogeneità del progetto di vita.

Tutti questi concetti sono stati ribaditi anche in occasione della formazione, voluta e organizzata dal Ministero competente in materia di disabilità e rivolta alle province che sperimentano la riforma e alla Regione Autonoma Valle d'Aosta, con il coinvolgimento della scrivente quale Garante per le persone con disabilità.

Si rammenta, ad ogni buon fine, che il legislatore ha previsto che l'attuazione di ogni progetto sia sostenuta dal budget di progetto, costituito "dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale". Tale budget è parte integrante del progetto di vita e potrà essere adeguato in funzione di eventuali aggiornamenti.

Si tratta quindi di far convergere tutte le risorse pubbliche, private, umane e strumentali per la realizzazione nel tempo del progetto di vita.

L'impegno delle strutture dell'Assessorato salute, sanità e politiche sociali, ma anche il rafforzarsi delle azioni sinergiche con il cosiddetto "Terzo settore", le associazioni di genitori, molte delle quali unite nel Coordinamento Disabili Valle d'Aosta (Co.Di.VdA), aiutano a lavorare, con un positivo incremento anche nell'anno 2025, sulla piena inclusione e interventi per percorsi verso l'autonomia e l'indipendenza.

Si fa presente, ad ogni buon fine, che il Consiglio regionale, sulla base di una proposta della Giunta regionale, potrebbe a breve modificare le disposizioni per il sostegno e la promozione del Terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva. (d.d.l. n. 9 del 9 febbraio 2026).

Tutta la riforma della materia, non dimenticando i principi riconosciuti dalla "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" del 2006, si concentra infatti sull'obiettivo irrinunciabile della dignità delle persone con disabilità.

Le novità introdotte dai decreti attuativi della riforma sulla disabilità richiedono del tempo per applicare i nuovi istituti con particolare riguardo alla valutazione di base sulla quale si costruisce una nuova percezione della disabilità, coerentemente con i principi della Convenzione O.N.U. del 2006.

La disabilità è vista come il risultato dell'interazione tra la persona e le barriere ambientali e comportamentali, puntando necessariamente e, in tempi brevi, ad una stretta e continua collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati, quali cooperative, associazioni, fondazioni e enti ecclesiastici.

Occorre continuare nell'opera di sensibilizzazione di tutti i contesti anche quelli di intrattenimento e tempo libero per promuovere l'autonomia dei disabili nello svolgimento di alcune attività.

L'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali sta anticipando già da alcuni anni l'attuazione di principi sanciti dalla succitata Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 e sta curando i progetti di vita di 205 persone.

Non è un cammino facile, l'obiettivo delle amministrazioni coinvolte e di alcune famiglie sarebbe la deistituzionalizzazione dei disabili adulti, ma l'*iter* è ancora lungo per creare le condizioni per una vita autonoma, considerata anche l'eterogeneità e la specificità di ogni disabilità.

Sarà sicuramente molto complessa anche solo la gestione di progetti di vita già approvati e attuati, perché sembrerebbe che la riforma comporti un'unica valutazione per l'invalidità e la disabilità da parte della commissione nominata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Un utente si è interrogato sulla validità del certificato di invalidità riconosciuto alcuni anni fa, tenuto conto che i cittadini possono chiedere alla commissione di rivedere la valutazione per

avvenuti aggravamenti o l'ente può proporre agli utenti che la stessa si pronunci in caso di malattie o patologie sulle quali sia ritenuto possibile un miglioramento o si debba accertare la stabilità delle condizioni, anche sulla base dei benefici economici ottenuti dai cittadini.

Alla luce dei dati riportati nella presente Relazione sul collocamento mirato, ci si sofferma ora brevemente anche sul tema dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

La condizione dei disabili in Italia nel mondo del lavoro riflette una realtà complessa. La legislazione italiana è molto avanzata in tema di collocamento mirato, ma restano resistenze culturali e pratiche. Secondo i dati Istat, in Italia solo il 31,3% delle persone con disabilità in età lavorativa ha un'occupazione, a fronte di una media europea che supera il 50%. Le persone con disabilità hanno difficoltà ad accedere al mercato del lavoro e spesso trovano lavori poco qualificati o part-time ed incorrono nel rischio di lunghi periodi di disoccupazione.

In Valle d'Aosta i dati relativi al collocamento mirato, trasmessi dal Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati, evidenziano per cominciare nell'anno in esame un lieve calo degli iscritti, passando da 564 del 2022, 555 del 2023, 508 del 2024 e, infine, a 495 del 2025.

Gli invalidi civili risultano essere la tipologia predominante in modo quasi assoluto, considerato che rappresenta quasi il 98% del totale. Seguono poi gli invalidi del lavoro con 5 persone di cui il 100% maschi.

La fascia di utenti con un riconoscimento di invalidità del 100%, iscritta al Centro, tende a diminuire. Si può ipotizzare che le persone con condizioni di salute fortemente invalidanti e a volte non più giovani si scoraggino all'idea dell'inserimento nel mondo del lavoro, mentre le fasce con un'invalidità minore del 50% o tra il 67% e il 79% risultano essere quelle con un maggior numero e con una diminuzione lieve rispetto all'anno 2024.

Rispetto all'età dei beneficiari del collocamento sono in lieve aumento nella fascia fino a 29 anni, stabili in quella tra i 30 e i 49 anni e in diminuzione dopo i 50 anni. Come già evidenziato lo scorso anno, un'ampia percentuale degli iscritti, quasi il 70%, ha una bassa scolarità che rappresenta un limite nella possibilità di essere assunti. Alla struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro e della formazione è affidata infatti anche l'organizzazione di un'offerta formativa per acquisire competenze utili ai fini dell'assunzione presso aziende che richiedono il possesso di titoli di studio.

Risultano assunti nel 2025 in Valle d'Aosta con il collocamento mirato a copertura degli obblighi di cui alla legge 68/1999 109 persone, in leggera diminuzione rispetto allo scorso anno.

Restando sempre nell'ambito del lavoro, come ricordato lo scorso anno, molte pubbliche amministrazioni, compresa la Regione Autonoma Valle d'Aosta, hanno invece attivato il

"*disability manager*". È stato infatti introdotto, con il d.lgs. 13 dicembre 2023, n. 222 "*Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227*" nelle pubbliche amministrazioni un responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro.

Il *disability manager* è quindi una figura professionale che si occupa di inclusione, accessibilità e pari opportunità per le persone con disabilità. La finalità del d.lgs. 222/2023, attuativo della riforma della disabilità avviata con la legge delega 227/2021, è facilitare attraverso il *disability manager* ogni iniziativa di integrazione e creando le condizioni per valorizzare le diversità, eliminando ogni situazione di partenza non paritaria, colmando quei gap che non consentirebbero pari opportunità di crescita.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha istituito tale figura con la deliberazione n. 388 del 15 aprile 2024 "*Individuazione, ai sensi del d.lgs. 165/2001, del dirigente responsabile dell'ufficio del *disability manager* e declinazione delle relative funzioni*".

Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede la nomina del *disability manager*, al fine di garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità.

Il *disability manager* deve, tra l'altro, verificare l'attuazione del processo di inserimento, recependo e segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e difficoltà di integrazione. È affidata a questa figura anche la cura dei rapporti con il centro per l'impiego territorialmente competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonché con i servizi territoriali per l'inserimento mirato.

Occorre munire la struttura competente in materia di personale di risorse umane e strumentali. Il tema è molto complesso, articolato e richiederebbe delle persone che si dedichino a tempo pieno. Al momento, essendoci delle procedure concorsuali in corso, unite alla difficoltà contingente della revisione delle strutture dirigenziali, non si ritiene perlomeno per quanto appreso per le vie brevi che sia imminente l'arrivo di funzionari, né tramite assunzione né per mobilità.

Svolgere funzioni di facilitazione e di mediazione per accompagnare il disabile e il datore di lavoro al fine di garantire condizioni di lavoro ottimale per entrambi i soggetti non è facile e richiede prima di tutto del tempo da dedicare esclusivamente a tali compiti.

Si segnala che il datore di lavoro ha comunque messo a disposizione un servizio denominato "Sportello dello psicologo" proprio per la gestione di ambienti di lavoro comunque complessi sia per l'età anagrafica dei dipendenti sia per l'inserimento delle persone con disabilità fisiche, sensoriali o affetti da problemi di salute mentali.

In termini generali la Garante conferma invece anche per l'anno 2025 la prontezza delle pubbliche amministrazioni nel dare riscontro alle istanze dei cittadini.

Corre l'obbligo di segnalare che occorre invece sollecitare più volte le strutture delle pubbliche amministrazioni per ottenere dati non reperibili nei rispettivi siti.

In particolare, il numero delle persone con disabilità o invalidi in Valle d'Aosta o dei minori stranieri non accompagnati a volte non è coerente rispetto ai dati pubblicati dai Ministeri sul punto.

Parrebbe che ci sia un problema di allineamento dovuto a situazioni che si duplicano. Come fatto cenno precedentemente il riordino dovuto alle riforme citate, porterà anche ad un accertamento dei numeri.

In alcuni casi gli utenti non si sentono compresi dalle pubbliche amministrazioni, ma occorre considerare che è impossibile immaginare una soluzione, soprattutto rispetto ai progetti di vita, che guardi al futuro di un disabile adulto, soddisfacendo tutte le esigenze. Altre volte le persone con disabilità fanno anche riferimento ad una comunicazione poco efficace, a loro dire, di referenti di enti che interpellati riferiscono invece di aver ricevuto più volte i cittadini desiderosi di informazioni e di aver attuato la normativa prevista dai rispettivi settori.

Come facilmente intuibile, per tutti i nuclei familiari che vivono la disabilità, i temi affrontati nei colloqui vertono spesso sulla salute, sulle tempistiche delle commissioni mediche nell'accertamento di invalidità civile, sugli esami e sulle visite effettuate con un certo ritardo. Alcune sollecitazioni sono pervenute anche rispetto al percorso scolastico. Qualche famiglia ha lamentato di non sentirsi sempre compresa e di dover affrontare cambiamenti non facili negli anni degli operatori a sostegno del minore disabile.

Una positiva novità nel Terzo settore è l'Associazione italiana contro l'epilessia - Organizzazione di volontariato (AICE Valle d'Aosta ODV).

Il Coni Valle d'Aosta e l'AICE Valle d'Aosta ODV, in data 21 novembre 2025, hanno infatti firmato un accordo di collaborazione che riguarda la somministrazione di medicinali salvavita che non necessitino di competenza e discrezionalità sanitaria nel contesto di attività ludico motorie e/o sportive.

Il Protocollo siglato è nato per venire incontro ai bisogni di persone con epilessia, ma con l'intenzione di essere strumento inclusivo per altre necessità determinate da diverse condizioni patologiche che necessitano di farmaci quali glucagone, adrenalina e salbutamolo.

La convenzione tra le parti vuole contribuire a garantire la partecipazione delle persone di tutte le fasce d'età ad attività ludico motorie o sportive dilettantistiche anche nel caso in cui i soggetti implicati nelle attività possano necessitare la somministrazione di medicinali salvavita a supporto di alcune funzioni vitali, a patto che questi medicinali non debbano richiedere il

possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto, previa formazione.

Il CONI VdA si è reso disponibile a collaborare con l'AICE VdA, al fine di promuovere congiuntamente l'attività motoria e sportiva quale fonte e stato di completo benessere fisico, mentale e sociale favorendo la piena partecipazione nella società di tutti su base di eguaglianza dei diritti e superando eventuali criticità con "ragionevoli accomodamenti".

Concludo il documento con una citazione che si presta, a mio parere, a descrivere ciò che tutti i soggetti citati e le persone con disabilità fanno per noi quotidianamente "un tuo sguardo, una tua parola mi dice di più di tutta la saggezza del mondo" (Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832).

APPENDICE

ALLEGATO 1 – Elenco attività complementari.	94
ALLEGATO 2 – Regione Autonoma Valle d’Aosta.	97
ALLEGATO 3 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.	99
ALLEGATO 4 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.	100
ALLEGATO 5 – Comuni valdostani convenzionati.	101
ALLEGATO 6 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	102
ALLEGATO 7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	103
ALLEGATO 8 – Questioni tra privati.	104

ALLEGATO 1 – Elenco attività complementari.

Attività varie.

- 29 gennaio partecipazione all'incontro sulla tematica inerente il Parkinson presso il Comune di Aosta in collaborazione con la Regione Valle d'Aosta e l'Associazione Alzheimer;
- 11 febbraio partecipazione al Tavolo di lavoro - cabina di regia per la riorganizzazione e il potenziamento del sistema dei servizi per i disabili;
- 29 maggio audizione presso il Consiglio regionale per la presentazione delle Relazioni annuali - anno 2024;
- 6 giugno Conferenza Stampa per la presentazione delle Relazioni annuali e intervista per RAI 3;
- 25 giugno audizione presso il Consiglio comunale di Aosta per la presentazione delle Relazioni annuali - anno 2024;
- 26 giugno incontro di lavoro in Sovrintendenza agli Studi su tematiche inerenti alla disabilità;
- 1° luglio partecipazione al Seminario informativo "112 Sordi";
- 17 luglio partecipazione alla riunione con la Protezione civile in merito all'esercitazione annuale che si è tenuta nel mese di giugno;
- 8/9/10/11 settembre partecipazione dell'Ufficio difesa civica alla formazione online su tematiche inerenti alla disabilità;
- 16 ottobre incontro organizzato dalla Protezione civile nell'ambito della settimana dedicata alla protezione civile.

Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- 12 marzo partecipazione alla consultazione con procedura scritta del Comitato di sorveglianza per l'approvazione della proposta di modifica del Programma Regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 – Aosta;
- 12 marzo partecipazione alla consultazione con procedura scritta urgente del Comitato di sorveglianza per l'approvazione della proposta di modifica del Programma Regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021/27 a seguito del riesame intermedio così come previsto dal l'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 – Aosta;
- 27 marzo partecipazione alla consultazione con procedura scritta del Comitato di sorveglianza per l'approvazione della modifica al documento "Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni" - Programma Regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 – Aosta;
- 18 settembre partecipazione alla consultazione con procedura scritta urgente del Comitato di sorveglianza per l'approvazione della proposta di Relazione di Attuazione finale. Programma Regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021/27– Aosta;
- 30 ottobre partecipazione alla consultazione con procedura scritta urgente del Comitato di sorveglianza per l'approvazione della proposta di modifica del Programma Regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021/27 a seguito dell'adozione del nuovo regolamento (UE) 2025/1913 recante modifica del Regolamento (UE) 2021/1057 – Aosta;
- 18 novembre partecipazione del funzionario, Annamaria Nuvolari, in modalità telematica, alla riunione del Comitato di sorveglianza del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027 - Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 FSE” – Aosta;
- 20 novembre partecipazione del funzionario, Annamaria Nuvolari, in modalità telematica, alla riunione del Comitato di sorveglianza del Programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 - Programma “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 FESR” – Aosta;
- 15 dicembre partecipazione alla consultazione con procedura scritta del Comitato di sorveglianza per l'approvazione della proposta di modifica del Programma Regionale Valle d'Aosta FESR 2021-2027 – Aosta.

Altre attività.

La Garante dei diritti delle persone con disabilità ha partecipato a varie altre attività nelle sue funzioni proprie di Difensora civica, nonché di quelle di Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Si rinvia, in tal senso, all'illustrazione di tali attività nelle Relazioni ex articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, novellato da ultimo dalla legge regionale 1° agosto 2022, n. 20

ALLEGATO 2 – Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Ente	Area	Materia	Questione trattata
Regione	Politiche sociali	Assistenza sociale	Criticità in ordine alla scarsità di ore di assistenza domiciliare
Regione	Politiche sociali	Assistenza sociale	Asserite criticità nel supporto e nell'aiuto dell'assistente sociale
Regione	Ordinamento	Circolazione stradale	Asserite criticità in ordine all'uso dei parcheggi disabili da coloro in possesso di regolare contrassegno ma che riescono a deambulare
Regione	Politiche sociali	Disabilità	Chiarimenti in ordine al rinnovo della patente di guida in caso di utilizzo di dispositivo medico
Regione	Politiche sociali	Disabilità	Chiarimenti in ordine al tema progetti di vita individuali
Regione	Politiche sociali	Disabilità	Chiarimenti in ordine alla legge "Dopo di noi"
Regione	Istruzione, cultura e Form. Prof.	Istruzione	Asserite criticità in ordine all'adozione del piano semplificato anziché il piano differenziato per alunno con deficit cognitivo
Regione	Istruzione, cultura e Form. Prof.	Istruzione	Chiarimenti in ordine ai termini per riscontrare le note del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità da parte della pubblica Amministrazione
Regione	Istruzione, cultura e Form. Prof.	Istruzione	Criticità in ordine a moduli asseritamente non coperti con l'insegnante di sostegno
Regione	Istruzione, cultura e Form. Prof.	Istruzione	Asserite criticità per mancata consegna in formato cartaceo del P.E.I. pubblicato sul sito istituzionale
Regione	Ordinamento	Rapporti istituzionali	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità
Regione	Ordinamento	Rapporti istituzionali	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità
Regione	Ordinamento	Rapporti istituzionali	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità
Regione	Ordinamento	Rapporti istituzionali	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità
Regione	Ordinamento	Rapporti istituzionali	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità

Ente	Area	Materia	Questione trattata
Regione	Ordinamento	Rapporti istituzionali	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore Civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità
Regione	Ordinamento	Rapporti istituzionali	Chiarimenti in ordine alla funzione di Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità
Regione	Trasporti e viabilità	Servizi di trasporto pubblico	Criticità in ordine a validazione carta VdA Transports
Regione	Trasporti e viabilità	Servizi di trasporto pubblico	Asserite criticità in ordine a mancanza delle pedane per persone con disabilità
Regione	Trasporti e viabilità	Servizi di trasporto pubblico	Asserite criticità in ordine alla gratuità del trasporto pubblico locale per persone con disabilità
Regione	Trasporti e viabilità	Servizi di trasp. Pubblico disabili	Asserite criticità in ordine a trasporto ausili per la deambulazione ad uso personale su automezzi dedicati alle persone con disabilità
Regione	Sanità	Servizi sanitari	Asserite criticità in ordine alla tempistica di prenotazione di esami diagnostici per il rinnovo della patente di guida
Regione	Politiche sociali	Servizi socio-assistenziali	Asserite criticità in ordine a supporto socio-assistenziale territoriale

ALLEGATO 3 – Enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi.

Ente	Area	Materia	Questione trattata
A.P.S.P. Casa di riposo G.B. Festaz	Organizzazione	Impiego pubblico	Chiarimenti in ordine all'idoneità al posto di lavoro
A.P.S.P. Casa di riposo G.B. Festaz	Organizzazione	Impiego pubblico	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità
A.P.S.P. Casa di riposo G.B. Festaz	Ordinamento	Rapporti istituzionali	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità

ALLEGATO 4 – Azienda U.S.L. Valle d’Aosta.

Ente	Area	Materia	Questione trattata
Azienda USL Valle d'Aosta	Organizzazione	Impiego pubblico	Chiarimenti in ordine a trasferimento in altra sede lavorativa di persona con disabilità

ALLEGATO 5 – Comuni valdostani convenzionati.

Comune di Aosta

Ente	Area	Materia	Questione trattata
Comune di Aosta	Politiche sociali	Assistenza sociale	Asserite criticità con il servizio di assistenza domiciliare
Comune di Aosta	Ordinamento	Circolazione stradale	Asserite criticità in ordine all'uso dei parcheggi disabili da coloro in possesso di regolare contrassegno ma che riescono a deambulare
Comune di Aosta	Ordinamento	Rapporti istituzionali	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità
Comune di Aosta	Ordinamento	Tributi e tariffe	Chiarimenti in ordine ai motivi di pagamento di IRPEF

Comune di La Salle

Ente	Area	Materia	Questione trattata
Comune di La Salle	Ordinamento	Circolazione stradale	Asserite criticità per i disabili per il passaggio pedonale tra parcheggio pubblico e parcheggio privato
Comune di La Salle	Ordinamento	Rapporti istituzionali	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità

ALLEGATO 6 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Ente	Area	Materia	Questione trattata
Amm. periferiche dello Stato	Ordinamento	Diritti reali	Chiarimenti in ordine al tema successioni
Amm. periferiche dello Stato	Ordinamento	Rapporti istituzionali	Chiarimenti in ordine alle funzioni del Garante dei diritti delle persone con disabilità
Amm. periferiche dello Stato	Ordinamento	Tributi e tariffe	Chiarimenti in ordine ai motivi di mancati versamenti IRPEF
Amm. periferiche dello Stato	Ordinamento	Tributi e tariffe	Chiarimenti in ordine ai motivi di pagamento di IRPEF

ALLEGATO 7 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Ente	Area	Materia	Questione trattata
Enti fuori competenza	Politiche sociali	Disabilità	Criticità in ordine a discriminazioni nell'ambito ricreativo e sportivo in caso di persone con epilessia
Enti fuori competenza	Ordinamento	Giurisdizione	Indicazioni in ordine a contenuto di sentenza della Corte di Cassazione

ALLEGATO 8 – Questioni tra privati.

Ente	Area	Materia	Questione trattata
Privati	Questioni tra privati	Diritto alla riservatezza	Indicazioni in ordine ad asserita violazione della riservatezza da parte di Ente formatore
Privati	Questioni tra privati	Rapporti istituzionali	Indicazioni in ordine alle funzioni del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone con disabilità